CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO TERZO.

IN SIENA 1779.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBBLICO
(A spese della Società.)
Con Licenza de' Superiori.

CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Terzo Tomo.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

Legge generale dell'arme, con la quale si deroga a tutti i precedenti ordini disponenti in tal materia, del dì 22. *Gennajo* 1737. Pag. 1

Regolamento generale per le Stamperie di Toscana pubblicato il dì 28. *Marzo* 1743. 13

Trattato di pace perpetua, e libero commercio fermato tra Sua Maestà Imperiale, e Sua Maestà Ottomanna, del dì 25. *Maggio* 1747. 24

Trattato di pace fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Città di Tripoli fino ai confini di quel Regno del dì 27. *Gennajo* 1749. 39

Lettera circolare del Sig. Auditor Fiscale Domenico Brichieri Colombi del dì primo Decembre 1766. *in cui si contiene la dichiarazione del* §. 7. *della*

Legge generale dell' armi, del dì 22. Gennajo 1737. 46

Abolizione del dritto d' Albinagio tra la Corte di Toscana, e Sua Maestà Cristianissima, del dì 1. Giugno 1769. 47

Creazione della carica dell' Avvocato Regio, del dì 27. Maggio 1777. 54

Dichiarazione in aumento della Legge dei debitori dei 12. Novembre 1777. dei 17 Gennajo 1778. 61

Trattato di pace stabilita tra Sua Maestà Reale, e l' Imperator di Marocco, del dì 24. Marzo 1778. 62

Motuproprio, con cui s' aboliscono tutte le gabelle, e dazj imposti sopra il bestiame d' ogni specie, del dì 11. Aprile 1778. 67

Motuproprio, mediante il quale s' ordina che i Giudici dieno l' udienze in pubblico, del dì 18. Agosto 1778. 70

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA.

Motuproprio, con cui si dà un nuovo regolamento per i Notari, e Giudicature degli uffizi della Provincia Fiorentina, del dì 10. Luglio 1771. 73

Legge per il nuovo compartimento dei Tri-

Tribunali di Giustizia dello stato Fiorentino del dì 30. *Settembre* 1772. 89
Istruzione per gli Auditori Residenti Legali, Assessori, Vicarj, Potestà, e altri Giudici ordinari delegati, e compromissari del dominio Fiorentino per la retta intelligenza dell' editto dei 18. *Agosto* 1778. *riportato in questo presente Tomo* pag. 70. *quanto all' udienze pubbliche da darsi dai medesimi nelle cause civili, approvata da S. A. R. con rescritto de* 30. *Ottobre* 1778. 124

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

Compartimento della Provincia inferiore dello Stato Sanese del dì 10. *Decembre* 1766. 145
Motuproprio con cui si dà un nuovo regolamento per i Notari, e Giusdicenti dello Stato Sanese, del dì 10. *Settembre* 1773. 155
Legge per il nuovo compartimento dei Tribunali di giustizia della Provincia Superiore dello Stato di Siena del dì 2. *Gennajo* 1774. 166
Motuproprio con cui si deroga alle solennità infamanti volute dallo statuto della

la

la repudia dell' eredità Paterna dei 21. Giugno 1776. 183
Statuto della repudia dell' eredità Paterna, ed Avita. 184
Istituzione per l'uso de Protocolli criminali dell' Auditor Fiscale di Siena del dì 28. Ottobre 1777. 190
Istruzione per l'uso del Protocollo criminale da tenersi dai Ministri Provinciali a forma della Legge dei 28. Ottobre 1777. 197
Motuproprio con cui si ordina l'uso del Protocollo criminale in tutti i Tribunali Provinciali compresi i Feudi del dì 28. Ottobre 1777. 206
Istruzione per gli Auditori, Assessori, Vicarj, Giudici delegati, e compromissarj, Potestà, ed altri Giudici della Città, e Stato di Siena per la retta intelligenza dell' editto dei 18. Agosto 1778. riguardante l'udienze pubbliche dei 9. Gennajo 1779. 218

LEG-

LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.

LEGGE

Generale dell' Arme con la quale si deroga, a tutti i precedenti ordini disponenti in tal materia

DEL DÌ 22. GENNAJO 1737.

FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani sempre Augusto, Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Proemio, in cui si deroga a tutte le Leggi precedenti sopra le Armi.*
2. *Proibizione generale delle Armi di ogni sorte.*
3. *Si eccettuano per privilegio i Cavalieri, le milizie ec.*
4. *Delazione della spada, e delle terzette a chi sia permessa, e in quali circostanze.*

5. *Come si debba provare la qualità della persona per godere del privilegio suddetto.*

6. *Licenza delle Armi da chi si concederanno.*

7. *Colle dette licenze in quali luoghi potranno usarsi l'Armi.*

8. *Gli abitatori civili de' luoghi, che non hanno il grado di Cittadinanza, a quali condizioni potranno cingere la spada dentro la Città.*

9. *Permissione delle Armi agli abitatori delle Maremme di Siena.*

10. e 11. *A' Forestieri, che verranno in decente equipaggio come sarà permesso di portare le Armi.*

12. *Quali istrumenti dovranno considerarsi per Armi bianche.*

13. *Quali per Armi da fuoco.*

14. *Proibizione speciale delle Armi corte, e quali si considerino per tali.*

15. *Agli Artefici come sia permesso di portare gl' istrumenti delle loro arti, che potrebbono parere armi bianche di corta misura.*

16. *Si vietano le perquisizioni nelle Case a titolo di Armi.*

17. *Termine prescritto a' Tribunali a poter procedere contro i delatori d' Armi.*

18. *A chi non giovi l' assegnazione del detto termine.*

19. *Quei che pretendono il diritto di portare Armi, e di darne ad altri la facoltà avanti a chi dovranno provare i fondamenti di lor pretensione.*

20. e 21. *Pene contro i delatori d' Armi bianche di giusta misura.*

22. *Contro i delatori d' Armi da fuoco.*

23. *Contro i delatori d' Armi corte.*

24. e 25.

24. e 25. Contro chi ucciderà, o ferirà benchè leggiermente con Armi di corta misura.

26. La cognizione di simili trasgressioni a chi spetti, e qual sia il fine della presente Legge.

I. PErsuasi dalle molte Leggi pubblicate in due secoli da' nostri Reali Antecessori della necessità di proibire le armi in Toscana; ed informati altresì, che la di loro inosservanza è in gran parte prodotta dal non essere più adattate ai tempi presenti, ond' è, che sono una continua occasione di frequenti vessazioni; collo scopo di provvedere alla pubblica sicurezza, e d'impedire, che i nostri amatissimi sudditi in avvenire non sieno inutilmente vessati; annulliamo tutte le Leggi sì generali, che particolari, che fino a questo giorno sono state fatte riguardanti le armi, trasporto di polvere, e piombo spezzato.

II. E proibischiamo a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, e preeminenza, ancorchè se ne dovesse fare espressa menzione, ed ancorchè pretendesse per qualsivoglia titolo, o grazia di non essere obbligato all'osservanza della presente legge, il portare dopo la pubblicazione della medesima armi di veruna sorte tanto bianche, che da fuoco sotto qualsivoglia pretesto in qualunque luogo degli Stati a Noi sottoposti, che compongono ora il Gran Ducato di Toscana, senza la nostra espressa licenza da concedersi dalla nostra Reale Depositerìa di Firenze.

III. Da questa generale proibizione eccettuiamo tutti i Cavalieri delle Religioni Militari che sono ammesse nei nostri Stati, per le quali le armi

mi ſono parte dell' abito, alle quali per privilegio concediamo l' uſo di tutte quelle armi, che ſi comprenderanno nelle facoltà, che ſi ſpediſcono dalla noſtra Depoſiterìa Generale. Tutte le noſtre milizie, a cui pure permettiamo l' uſo delle armi a forma di quello ſarà diſpoſto nelle Ordinanze Militari; e tutti gli eſecutori di giuſtizia di qualunque ſorte, ai quali permettiamo l'uſo di tutte quelle armi, che ſono ſolite, e neceſſarie nel loro miniſtero, come ſarà dichiarato nelle loro reſpettive patenti.

IV. E perchè ſecondo l' uſo univerſale alcune armi a certe perſone in alcune circoſtanze ſi poſſono conſiderare come parte dell' abito civile, vogliamo, che tutti i Nobili, e tutti quelli, che godano la Cittadinanza di qualunque Città dei noſtri ſtati, che abbia queſto grado civile, che veſtano in abito, che comunemente ſi dice alla Franceſe; ed i Nobili Foreſtieri, che quivi foſſero domiciliati; e tutti i noſtri Cortigiani, e tutti coloro, che ſono all' attual ſervizio dei medeſimi Cortigiani, eccettuati i Servitori a livrea; ed in conſiderazione del commercio anco i Negozianti ſtranieri, e nazionali commoranti in Livorno, poſſono portare la Spada da cingere in qualunque tempo, e luogo, purchè ſiano nell' abito, di cui ella ſi ſtima parte, e per viaggio ſolamente al Cavallo, ed alla ſedia le Terzette.

V. Vogliamo però, che chi vuol godere di queſto privilegio, che concediamo alla Cittadinanza, debba avere una Fede autentica del Cancelliere della Comunità, o di quelli, che tiene il regiſtro dei godimenti pubblici, d' eſſere aſcritto nel

nel numero dei Cittadini, e d'aver risceduto, d'esser capace di risedere nei Magistrati del suo rango; che dovrà esserli fatta gratuitamente, avvertendo, che qualora venga a notizia, che esigano sotto qualsivoglia titolo benchè minima recognizione, saranno severamente puniti dai respettivi Magistrati, ai quali sono sottoposti.

VI. E considerando altresì, che vi possono essere talora de' giusti motivi di permettere l'uso delle armi anco a quelli, che vivono in campapagna, o che non sono ascritti alla Cittadinanza di veruna Città, o per propria difesa o per l'onesto divertimento della Caccia, ci contentiamo, che possano ottenere dalla Nostra Reale Depositerìa di Firenze la facoltà delle armi bianche, purchè non siano del genere dell'espressamente proibite, e dell'armi da fuoco.

VII. Dichiarando però, che anco con queste licenze non si possano portare nè arme bianca, nè da fuoco di veruna sorte per la Città, non convenendo per giusti motivi, che il Popolo minuto passeggi armato, sicchè l'effetto sia, che per le Città non possano portare la Spada, che quelli, a' quali compete per ragione di Nobiltà, o di Cittadinanza, o del nostro servizio; e le facoltà per chi non ha questo requisito, non servano che per la campagna: e solo abbiano il trasporto libero dalla porta alla propria abitazione, o albergo.

VIII. Ma perchè secondo la polizzìa de' nostri Stati vi sono degli Abitatori molto civili anco in luoghi, che non hanno il grado di Cittadinanza, qualora questi compariscano in Città per loro affari in abito decente, o Cittadinesco, e che

abbiano la facoltà di portare l'armi da fuoco, ci contentiamo, che anco per la città possono cingere lo Spadino come gli altri Cittadini.

IX. E considerando, che gli abitanti familiarmente nelle Maremme di Siena possono essere in necessità di difendersi dai Corsari, e Banditi, che non ostante la pubblica vigilanza ardiscono talora di scorrerle, e rifugiarsi in esse pensando alla di loro maggior sicurezza, accordiamo loro di portare, e ritenere nelle proprie case, o capanne dove abitano le armi bianche di giusta misura, e quelle da fuoco dentro i confini delle Maremme predette.

X. Rispetto poi ai Forestieri che non sieno nostri Sudditi, a' quali non possono essere così facilmente note le Leggi de' nostri Dominj, premendoci, che non vengano amareggiati dalle inopportune ricerche, sempre che vengono in decente equipaggio, cioè a dire, che non comparischino in abito di Vagabondi, e Birbanti, comandiamo, che abbiano il passo libero colle sue armi tanto loro, che quelli, che sono di loro servizio fino agli Alberghi, dove si posano; e che possano portare l'arme bianca per la Città, come gli altri Cittadini, non intendendo però, che sia permesso l'uso delle armi da fuoco per la Città nè a loro, nè a' loro servitori, a' quali pure vogliamo, che restino proibite l'armi bianche per la Città sempre che sieno servitori a livrea come le sono proibite agli altri servitori a livrea de' nostri Sudditi.

XI. Dichiariamo, che qualunque Persona, che abbia qualunque facoltà d'usare le armi da fuoco

non

non possa perciò portare l' Archibuso dentro i confini delle Bandite di Caccia a Noi riservate, eccettuate le Strade maestre, e vicinali, e altri pubblici passi; altrimenti quantunque non tiri, e non ammazzi alcuno animale, possa incorrere nelle pene imposte in tal caso a' trasgressori di Caccia dalla Legge del 1622.

XII. E per torre ogni disputa; che potesse accadere sopra il definire quali instrumenti debbano essere considerati per armi, vogliamo, che si abbiano per tali tutti quelli, che sono principalmente inventati e destinati per l'offesa; de quali, armi bianche si chiamino quelle, che producono l' effetto di offendere per se medesime, e tra queste si comprendano ancora tutti quelli istrumenti, che colla forza della molla, d'arco, d' aria, o d' altra cosa equivalente possono vibrare qualunque peso atto ad offendere; i Bastoni di grossezza capaci di fare offesa notabile, e più lunghi di due braccia, solo però per le Città; e generalmente i Bastoni, e le Canne Indiane, che sieno armate di punta di qualunque metallo si sia più lunga di due soldi di braccio Fiorentino, o che abbiano una palla, o peso, che ecceda le tre once alle cima, come sono quelle introdotte per uso de' Lacchè.

XIII. Armi da fuoco poi tutte quelle, che lo producono con l' ajuto della polvere.

XIV. Ma perchè tra le armi bianche sopraddette ve ne sono alcune, che per la loro figura non sono atte, che ad offendere altrui abominate da Noi come infami, e come mezzi per commettere i più enormi delitti: e desiderando per quanto sia possibile di torre tutte le loro funeste

conseguenze, comandiamo, che tutte le armi bianche di punta, o di punta e di taglio, che abbiano la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio alla misura Fiorentina, non solamente siano comprese nella sopraddetta generale proibizione; ma che di più siano anco particolarmente proibite all'effetto di non poterne mai, nè chiederne, nè ottenerne la permissione, dichiarando, che nessuna persona abilitata a portare le armi, o per disposizione della presente Legge, o per facoltà da ottenersi dalla Nostra Real Depositeria, non s'intenda mai abilitata a portar le armi corte della sopraddetta misura; proibendo inoltre, per togliere ogni occasione di usare sì abominevoli instrumenti che niuno possa neppure ritenerle in casa sotto qualsivoglia titolo, e che niuno possa fabbricarle, o venderle. Eccettuiamo però da questa speciale proibizione il pugnale, che si dice da parata, e la coltella da caccia o bajonetta, le quali permettiamo che si possano portare con lo Schioppo, e con la Spada, avendone le opportune facoltà; siccome eccettuiamo i coltelli da tasca da serrare, la di cui lama sia minore di un quarto di braccio, i quali non sono compresi nè in questa speciale, nè nella sopra espressa generale proibizione.

XV. E perchè nelle diverse professioni necessarie pel vivere civile vi sono alcuni istrumenti, che possono produrre l'istesso effetto, su' quali potrebbe in qualche caso cader dubbio, se si dovessero comprendere nel genere delle armi bianche di corta misura espressamente proibite a chiunque, avendo riguardo al favore, che meritano le arti, si di-

si dichiara, che da' respettivi artefici si possano questi ritenere, e trasportare in qualunque luogo, e tempo, purchè gli portino rinvolti, e legati insieme, perchè vi sia un giusto titolo di credere, che gli trasportino per uso dei loro artifizi, ed essendo trovati dagli esecutori, sieno tenuti a dare il nome, e dire la causa, che giustifichi il trasporto dei loro istrumenti; e non verificandosi l'uno, o l'altro, siccome nel caso, che commettessero nel tempo del trasportargli con essi qualche delitto, si considerino come armi corte rispetto alla pena della delazione; essendo ben giusto, che sia esemplarmente punito chi si abusa con altrui danno dell'equità della Legge in disprezzo della Legge medesima.

XVI. E pensando a torre via tutte le occasioni agli esecutori d'approfittarsi con le inutili perquisizioni, ordiniamo, che queste non si facciano a titolo d'armi nelle case nè di Città, nè di Campagna, e che rispetto alle armi bianche di giusta misura e alle armi da fuoco, la trasgressione sia nel portarle non già nel ritenerle in casa, derogando in questa parte in quanto faccia di bisogno anco alla Legge risguardante le Bandite del 1622. ed altre simili, che proibiscono di ritenere le armi da fuoco nelle case situate dentro il recinto di esse Bandite. Ma se però per altro giusto titolo si dovessero fare perquisizioni nelle case, e si trovassero armi bianche proibite di corta misura, si possa allora anco procedere per la trasgressione della presente Legge, e ciò in odio delle armi corte.

XVII. Parimente per torre ogni occasione alle calun-

calunnie, comandiamo, che nei Tribunali non si proceda ex officio, nè ad altrui querela contro chi avesse un tempo portate le armi senza la necessaria facoltà, se non dentro allo spazio di un mese da computarsi dal giorno della commessa trasgressione, benchè non s' intenda con questo d' abbreviare il tempo per prescrivere il delitto.

XVIII. Ma acciocchè la nostra clemenza non serva di motivo alle trasgressioni, e per vendicare l' offesa Maestà della legge, comandiamo, che quando occorra far processi per delitti commessi, per li quali si possa inquirere, o' ex officio, o a querela, si punisca anco la trasgressione della presente Legge colla pena ordinaria sempre che se ne venga in cognizione, e che a termini delle Leggi municipali non sia prescritto il delitto, ancorchè sia spirato il termine di un mese sopra assegnato.

XIX. E venendoci rappresentato, che vi sieno alcuni, che pretendono d' avere il diritto di portare armi, e di darne ad altri la facoltà dependente da patto, capitolazioni, o privilegio; potranno questi supplicare coll' esibire i fondamenti di lor pretensione all' Auditor Fiscale Filippo Luci, al Senator Giulio Ruscellai, al Marchese Antonio Niccolini, e all' Auditor Pompeo Neri, perchè esaminate che sieno, possiamo risolvere come richiederà da Noi l' utile pubblico, e il dovere.

XX. E per rendere la presente nostra Costituzione più rispettabile anco col timor della pena, comandiamo.

XXI. Che chiunque ardirà offenderla portando le

le armi bianche di giusta misura, sia punito colla pena di ducati venti, e la perdita dell'arme.

XXII. E portando l'arme da fuoco, nella perdita dell'arme, nella pena di ducati cinquanta, ed arbitrio da estendersi fino alla Galera secondo le circostanze.

XXIII. Ed essendo del genere dell'armi bianche di corta misura particolarmente sopra proibite, delle quali non se ne vuol permettere l'uso, nella perdita delle arme, pena di Galera, e confiscazione dei beni; dichiarando, che incorrano in questa istessa pena ancora quelli, che le fabbricassero, o le vendessero, o le tenessero sotto qualsivoglia pretesto, o titolo.

XXIV. Delle quali pene la metà spetti al querelante, e l'altra metà al Fisco.

XXV. E perchè ci preme assolutamente di estirpare l'uso delle dette armi corte, sapendo quanto sia facile il deludere la Legge in questa materia, disponghiamo, che se mai in verun tempo accaderà, che alcuno uccida, o offenda altri con armi bianche di corta misura con ferita ancorchè leggiera, sia inesorabilmente punito nella pena della testa, e confiscazione, senza che possa considerarsi, nè ammettersi veruna di quelle circostanze, che si sogliono rilevare a favore dei rei per alleggerire la qualità dei delitti, ancorchè fosse primo moto, rissa, o ubriachezza; volendo Noi, che il delitto della trasgressione della presente Legge aggravato colla qualità di qualunque offesa, o grave, o leggiera che sia, resti punito con una maggior pena di quella sopra imposta alla semplice delazione, all'effetto di rendere questa nostra Con-

Conſtituzione ſempre più ſacroſanta col timore del gaſtigo, e colla certezza di doverne eſſere ſenza veruno ſcampo punito, ricercando così l'intereſſe, che dobbiamo prendere per la ſalute del noſtro Popolo.

XXVI. Ordiniamo, che ſtia al Tribunale Ordinario, che conoſce del Criminale in ciaſcun Paeſe, la cognizione di ſimili traſgreſſioni, come ſi è praticato finora. Dichiarando per tutti gli effetti, che di ragione, che il fine che ci ſiamo prefiſſi in annullare tutte le precedenti Leggi, ed in ſtabilire la preſente, è ſtato unicamente quello di provvedere alla ſicurezza pubblica col torre l'abuſo delle armi, ed in particolare di quelle di corta miſura, come infami, e proprie ſolo dei Traditori, e di limitarne l'uſo dell'altre ſolo a quelle perſone, che per la loro qualità, ed educazione non ſono capaci di abuſarſene, e generalmente di liberare da tutte le inutili proceſſure i noſtri ſudditi, che ſarebbero inevitabili qualora ſi doveſſe premere ſopra l'oſſervanza di tante Leggi, penſate con un diverſo ſpirito, e non adattabili alle circoſtanze de' tempi preſenti.

XXVII. Comandiamo finalmente a tutti i noſtri Miniſtri, che immediatamente rendano pubblica nelle forme ſolite la preſente Legge, e che ne procurino la perfetta oſſervanza per quanto ſtimano la noſtra Grazia, e temono la noſtra indignazione.

Data nell'anno primo del noſtro Governo il dì ventidue Gennajo 1737. dall'Incarnazione.

FRANCESCO ec.

IL PRINCIPE DI CRAON.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI *ab Inc.*

REGOLAMENTO GENERALE

Per le Stamperie di Toscana

PUBBLICATO IL DÌ 28. DI MARZO 1743.

FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani sempre Augusto, Re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *I Libri contrarj alla Religione, e al buon costume non potranno introdursi, nè vendersi nello Stato, e nel caso di dovere stampare alcun foglio, o con caratteri, o con intaglio dovrà ottenersene preventivamente la licenza col metodo che segue.*

2. 3. *Gli originali tanto da imprimersi, che da stamparsi dovranno presentarsi in Firenze ai Segretari di Stato, e negli altri luoghi alle Persone, che saranno Deputate.*

4. *E queste faranno esaminare opportunamente tali originali, e nel caso che possa permettersene la stampa vi apporranno la loro firma.*

5. *Le Stamperie private si aboliscano, e quali s'intendino per Stamperie private.*

6. 7. 8. *Riscontri, condizioni, e cautele, che dovranno dare quelli, che vorranno legittimamente esercitare l'arte dello Stampatore.*

9. 10. *I Stampatori, che esercitavano fino dal gior-*

giorno del presente Motuproprio, non dovrvano per uniformarsi al medesimo succumbere a veruna nuova spesa, ma quelli, che in avvenire apriranno di nuovo qualche Bottega pagheranno le solite tasse al Tribunale dell' arte.

11. *I Governatori, i Commissari ec. faranno eseguire questa Legge in quei luoghi dove gli Stampatori non saranno sottoposti a un Tribunale particolare.*

12. *Conferma di tutti i privilegi accordati ai pubblici Stampatori.*

13. 14. *Gl' Istrumenti, o macchine destinate per stampar Tele, Drappi ec. non restano comprese nella presente proibizione qualora i detentori delle medesime non se ne abusino col trasgredire alla presente Legge.*

15. *I Torchi, o Caratteri ec. non potranno nè pure dalli Stampatori ritenersi nelle proprie case, se queste non averanno comunicazione con la bottega.*

16. *Di ogni Opera che si stamperà dovranno distribuirsi quattro esemplari alle Persone, e luoghi quivi notati.*

17. *Gli originali tre giorni dopo che ne sarà terminata la stampa dovranno consegnarsi a quell' Archivio, o altro luogo pubblico, che sarà destinato.*

18. *Pena nella quale incorreranno quelli, che stamperanno cosa alcuna senza la precitata licenza.*

19. *Pena contro quelli, che stamperanno libri contrarj alla Religione, o ai buoni costumi.*

20. *Libelli famosi, e loro pena.*

21. *I venditori ed introduttori delle precitate specie di libri come devino gastigarsi.*

22. *Le Prove contro i trasgressori son privilegiate*

giate come ne' delitti occulti, e di difficil prova.

23. *Le Stamperie che non hanno i requisiti delle pubbliche si confischeranno.*

24. e 25. *I complici son tenuti solidamente per la pena pecuniaria, la quale dovrà repartirsi tra il Fisco, e l' accusatore, che potrà essere ancora uno dei complici.*

26. *I casi non compresi in questa Legge dovranno conoscersi secondo il Gius Comune.*

27. *Deroga alle Leggi ec. contrarie alla presente.*

28. *Tribunali che devano avere la cognizione delle precitate trasgressioni.*

VOlendo noi provvedere, che la libertà della Stampa nei nostri Stati, e dell' introduzione dei libri forestieri, che ci piace in ogni tempo favorire, e proteggere, come un mezzo efficace per multiplicare le cognizioni, spargere il sapere, e fare sussistere una parte di Popolo, non degeneri in una licenza, che offenda ciò, che si deve a Dio, ed alla civil società.

I. Proibischiamo ad ogni persona di qualunque grado, e condizione d'introdurre, vendere, o pubblicare libri contrarj alla Religione, ed al buon costume, e di stampare, o imprimere per se, o per mezzo di altri, sotto qualsivoglia pretesto, o titolo, nè a torchio, nè a mano verun foglio, o contenga questo stampa di Caratteri, o d' Intaglio, senza la previa permissione in scritto del nostro Consiglio di Reggenza in Firenze, o di quello, che perciò sarà espressamente deputato negli altri luoghi dei nostri Stati, ove sieno Stamperie.

II. E per-

II. E perchè pel bene di questa manifattura, e respettivo commercio è necessario di fissare un metodo spedito, che tolga tutti gl' inutili esami, e tutto ciò, che è superfluo; e sicuro insieme, perchè non si deluda lo scopo, che ci siamo prefissi, comandiamo, che in avvenire.

III. Chiunque vorrà intraprendere l'edizione di qualunque Opera, o di Stampa, o d' Intaglio, niuna cosa eccettuata, debba presentare l Originale, se da imprimersi, firmato col proprio, nome; se da stamparsi, scritto ancora di buon carattere, non cancellato, e senza postille, ad uno dei Segretarj del Consiglio di Reggenza in Firenze, o al Deputato negli altri luoghi.

IV. Che da questo si faccia subito esaminare da uno dei Deputati, perciò che riguarda il buon costume, o il Diritto regio; e dopo dall'Ecclesiastico, da cui dovrà ritirare un certificato, che non vi sia nulla di contrario alla Cattolica Religione. Ed essendo da permettersi, appongasi la Firma in piè dell'istesso Originale, ottenuta la quale, potrà liberamente, e senza altra formalità pubblicarne la stampa, colla sicurezza, che sotto qualsivoglia pretesto non riceverà da veruna persona, nè molestia, nè impedimento.

V. Abolischansi tutte le Stamperìe private di qualsivoglia genere si sieno, ed in qualunque luogo poste, benchè questo fosse, o si pretendesse per qualsivoglia titolo privilegiato, ed esente. Ed abbiansi per private tutte quelle, che dentro il termine di otto giorni, dal dì della pubblicazione della presente Nostra volontà, non saranno approvate legittimamente da quell'Arte, o Tribuna-

bunale, a cui si trovano già ora sottoposte, ed a cui si pagano le tasse.

VI. Chiunque vorrà esercitare quest'Arte legittimamente, sia tenuto esibire il proprio nome, l'Insegna, ch'elegge, il luogo del suo Negozio, che abbia la porta principale corrispondente in una strada pubblica, sempre aperta nei giorni feriali, come quelle delle altre Botteghe, e per dove possa sempre aversi libero l'ingresso; ed avendo altre stanze annesse, comunichino liberamente colla Bottegha pubblica, e non altrimenti. Dia in nota il numero dei Torchi, che vuole avere, ed una mostra in stampa, soscritta col proprio nome di tutti i caratteri di qualunque sorta, che egli avrà, distinti coi nomi propri dell'Arte comprese ancora le lettere majuscole, e qualunque Alfabeto, che in una difesa Curiale si potesse sostenere non venire a rigore nel nome generico di Carattere.

VII. E qualora per qualsivoglia causa ne alterasse in qualche forma, o nè alienasse qualcheduno dei già notati, sia tenuto, ed obbligato subito a darne parte al Tribunale, altrimenti in tutti i casi, che potessero occorrere, sarà considerato, come se egli ne fosse tuttavia il possessore.

VIII. Ed acquistando dei nuovi Alfabeti, surrogandone altri ai vecchi, già dati in nota, debba egualmente, conforme a principio, esibirne la mostra prima, di farne uso, e prima ancora di trasportargli, o collocarli nel proprio Negozio.

IX. Dichiariamo, che tutti gli Stampatori, che presentemente vi sono, li quali vorranno esercitare questa manifattura, a tenore della nostra

Costituzione, non debbano succumbere a veruna nuova spesa; ed il Tribunale dell' Arte, e suoi Ministri facciano tutti gli Atti necessarj senza veruno emolumento, non eccettuando neppure la copia del Decreto, o altro Recapito, che sarà giudicato opportuno consegnarsi agli Stampatori medesimi.

X. E quelli, che in avvenire volessero di nuovo aprire simili negozj, sieno tenuti pagare le solite tasse, come se in questa parte non si fosse fatta veruna innovazione.

XI. Nei luoghi poi, dove non fossero sottoposti a verun Tribunale, o Arte particolare, eseguiscono la Legge avanti quello del Commissario, o del Governatore.

XII. Confermiamo tutti i Privilegi ai pubblici Stampatori, che per Legge, o Statuto fossero stati accordati loro dai nostri Reali Antecessori, e ne comandiamo un' esatta osservanza.

XIII. Non s' intendano compresi nella presente proibizione, e restino sotto le Leggi veglianti, tutti gl' istrumenti, e macchine, ancorchè fatte per imprimere, che servono ordinariamente per altre manifatture; come per stampar Tele, Drappi, Carte da giuocare, Quoi, Velluti, Panni, e simili, benchè queste in qualche caso possono produrre effetti equivalenti a quegli del Torchio.

XIV. Ma se in verun tempo poi se ne provasse l' abuso, cioè, che si fossero con essi stampati, o impressi fogli, o carta di qualsivoglia specie, riferibile al genere di quelle Stampe, che sono comprese nella presente Legge., si abbiano allora como veri Torchi, e come Stamperìe private, ed i

Prin-

Principali, Ministri, e Lavoranti, come Stampatori, all' effetto d' incorrere nella pena, a cui saranno sottoposte le Stamparie private, e quelli, che stampano alla macchia.

XV. Veruno di questi Stampatori, benchè pubblico, potrà impunemente ritenere nella propria Casa, che non sia contigua alla Bottega, e non abbia con essa una libera communicazione, o i requisiti del pubblico Negozio, nè Caratteri, nè Torchj, nè veruno istrumento da stampare, o imprimere, e contraffacendo, si abbia per Stamperìa privata.

XVI. E per contribuire al possibile al vantaggio degli Stampatori, che si trovano aggravati a favore di diverse Persone di un numero di Esemplari di ogni Opera, che danno fuori, troppo esorbitante, che necessariamente accresce il dispendio della manifattura, ed in conseguenza ne difficulta il Commercio; che in avvenire si riducano a soli quattro, de' quali nel termine di tre giorni, dal dì della pubblicazione di qualunque Opera, o foglio di stampa, o d' intaglio, che sia, ne dovranno aver consegnato il primo alla nostra Biblioteca; il secondo a quella del Pubblico, qualora vi sia, e non vi essendo, a quella di Firenze, detta la Magliabechiana, a forma del Motuproprio del fu Granduca Gio: Gastone nostro Predecessore, che in quanto faccia di bisogno confermiamo in tutte le sue parti; il Terzo all' Ecclesiastico; il Quarto a quello, che sarà stato incaricato di esaminare l' Originale perciò che riguarda il Nostro Regio Diritto.

XVII. E perchè è necessario, che gli Origi-

 nali,

nali, per li quali potrà provarsi la data permissione, si conservino in un Luogo pubblico; perchè possa servire di un riscontro nè casi, che arrivassero Ordiniamo, che ciascuno degli Stampatori nell' istesso termine di tre giorni nè faccia la consegna all' Archivio dell' Arte, ove ella sia, o in quello, che per quest' effetto sarà destinato dal Commissario, o Governatore, nè luoghi, ove ella non è, che ne ritiri la ricevuta da quello, che lo riceverà in consegna; da farsi sotto un Frontespizio stampato dell'istessa Opera, che dovrà esserle fatta senza veruna spesa, perchè li serva sempre per giustificazione, e prova di averla stampata legittimamente, e di averne rimesso l' Originale.

XVIII. Chiunque poi ardirà contravvenire alla presente nostra volontà, stampando senza la preventiva licenza, da ottenersi nella forma prescritta, se sia il Principale, o il Ministro del Negozio, che avrà ordinato, o permesso la stampa, puniscasi colla perdita dell' Opera, o altri fogli stampati, o impressi in qualunque numero si sieno, e colla privazione di poter tenere, nè esercitare nè per se, nè per mezzo di altri la Stamperìa a nostro beneplacito, ed in cinquecento scudi: il Compositore dei Caratteri, che scientemente esequirà, in tre tratti di corda in pubblico; e s' intenda provata la scienza, per potere esequire la pena, sempre che non conclude la prova di essere stato ingannato dal suo Principale, o Ministro del Negozio, dovendo essere a suo peso l' accertarsi che nel fine dell' Originale, che egli compone vi sia la dovuta permissione.

XIX. E se

XIX. E se il libro, o foglio stampato, o impresso contro la Legge, si trovasse esser contrario alla Religione, o ai buoni costumi, sia bruciato in pubblico per le mani del Carnefice; l'Autore decada da tutti gli onori pubblici, e dagli impieghi, ch'esercitasse, e sia multato nella pena di mille scudi, e rigoroso arbitrio, da estendersi fino alla galera inclusivamente; ed il Compositore dei caratteri, oltre la pena dei tre tratti di fune, nella galera per cinque anni.

XX. E volendo Noi col rigore della pena sradicare l'abuso da qualche tempo in quà introdotto di stampare, e spargere sotto varj pretesti de' libelli famosi contro diverse Persone; Dichiariamo, che tutte le composizioni riferibili a questo genere, e che conterranno ingiuria, o contumelia, ancorchè fossero concepite in guisa di Risposta, e sotto il nome di Gazzette, Note, Novelle, e Memorie letterarie, con data di altri Paesi, ed ancorchè fossero inserite in qualche altra Opera, con qualsivoglia altro pretesto, o che non si nominassero espressamente le Persone, sempre che dalle circostanze individuate in esse, o dall' espressioni, che si usassero, se ne potesse venire in cognizione, debbansi avere come libri offensivi della Religione, e dei buoni costumi, per procecedere alla esecuzione della pena prescritta nel §. precedente.

XXI. E in caso poi che simili libri, dei quali sopra abbiamo fatto menzione nei due Articoli precedenti, si provasse, che fossero stampati fuori, e non se ne sapesse l'Autore, allora gl' Introduttori, Venditori, o quelli, che in qualunque

forma gli spargeranno, o pubblicheranno, si abbino, come i veri Autori, per procedere contro di loro con tutto il rigore della Legge, fino a che non nomineranno la persona reperibile, o certa, da cui gli hanno ricevuti; o non concludano rigorosamente la prova di una giusta ignoranza, nel qual caso solo possasi dal Giudice recedere dalla pena ordinaria.

XXII. E premendo, che i Delinquenti non restino impuniti, privilegiamo le prove nella più ampla forma praticata, ed ammessa dalle Leggi nè delitti occulti, e di difficil prova.

XXIII. Tutte le Stamperìe, che non avranno i requisiti delle pubbliche, o nelle quali si trovino Torchi, o Caratteri non dati in nota, a forma di quello, che abbiamo disposto nel §. V. VI. VII. e VIII. cadano in Fisco con tutto ciò che si troverà in esse sieno libri stampati, o impressi, manoscritti, carta, o qualunque altro strumento in qualsivoglia forma appartenente all' arte della Stampa, o suo commercio; ed in cinquecento scudi.

XXIV. Vogliamo inoltre, che rispetto alla pena pecuniaria, tutti i complici sieno tenuti, ed obbligati solidamente, e come Principali al pagamento, e il solvente pel non solvente.

XXV. E che questa in tutti i casi compresi nella presente Legge, dividasi sempre tra il Fisco, e l'Accusatore, palese, o segreto.

Ammettansi ad accusare anco i Complici, e si accordi loro l'impunità, e la partecipazione ancora, purchè sia il primo a darne la notizia al Tribunale; e non l'Autore di Opere, o Composi-

posizioni comprese nei §. XIX. XX. e XXI. nè il Principale o il Ministro della Stamperia, Bottega, e Negozio dove, o siansi stampate, vendute, o sparse.

XXVI. In tutti i Casi, che non fossero compresi in questa Legge, e ne quali secondo il Gius Comune vi sia imposta una maggior pena, facciasi eseguire, come se fosse espressa in questa nostra Costituzione.

XXVII. Deroghiamo colla pienezza della Nostra Sovrana Potestà a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine, benchè legittimamente introdotta, ancorchè riguardasse il favore di qualunque Persona, quanto si voglia privilegiata, che fosse contraria a ciò, che ci è piaciuto comandare nella presente Legge.

XXVIII. Il Tribunale degli Otto nella Città di Firenze, i Governatori, e Commissarj fuori della Città, che hanno la Giurisdizione Criminale, colla solita partecipazione, privativamente ad ogni altro, conoscano di tutte le Trasgressioni, che sieno comprese, o dependenti da questa Legge; ed invigilino all'esatta, ed inviolabile osservanza, per quanto stimano il Nostro favore, e temono la Nostra disgrazia.

Dato in Consiglio di Reggenza li 28. Marzo 1743.

IL PRINCIPE DI CRAON.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

GAETANO ANTINORI.

TRATTATO DI PACE PERPETUA

E libero Commercio fermato tra Sua Maestà Imperiale e Sua Maestà Ottomanna

DEL DÌ 25. MAGGIO 1747.

SOMMARIO.

1. *Stabilimento di pace convenuto con l' Imperatore Ottomanno, e Francesco III. in cui resta determinato, che tutti i sudditi di tutti e due l' Imperatori tanto per terra, che per mare possino esercitare la mercatura, liberamente solcare, e passeggiare tutti i mari, porti, e Isole sottoposti ai loro Dominj, e Imperi.*

2. *I Mercanti devono pagare tre per cento di dazio in un sol luogo ed ai Mercanti Cesarei Gran-Ducali vengano accordati tutti gl' utili, e sicurezze, che sono concesse alle potenze amiche; convenzioni, e patti convenuti relativamente al traffico, e trasporto delle Mercanzie.*

3. *Ai Mercanti Cesarei Gran-Ducali è accordato di provedere mercanzie negli stati Turchi per portarle ai propri paesi, e parimente di comprare, e vendere le mercanzie proibite secondo il favore accordato alle altre nazioni.*

4. *Facoltà accordata di creare i Consoli, Viceconsoli, e Interpetri in tutte le scale, ed Isole del Mediterraneo, ed in tutti gl' altri luoghi: Assicurazione dei beni di quei Mercanti, che morissero ne paesi dei Turchi: esenzione dei Tributi: cautele da osservarsi*

varsi nei contratti: forma da tenersi nei giudizj, sentenze, e carcerazioni.

5. *I Mercanti Cesarei, Gran-Ducali possano fermarsi nei porti Ottomanni senza potere essere astretti a sbarcare.*

6. *I nocchieri dell'Impero Ottomanno, e gl'altri sono obbligati in qualunque caso di naufragio a soccorrere i suddetti Mercanti, e di consegnare, ai Consoli le mercanzie gettate all'onde: le navi nemiche devono partire ventiquattro ore dopo, che saranno partiti i bastimenti dell'una, e dell'altra parte.*

7. *Li bastimenti mercantili Cesarei Gran-Ducali non devono essere molestati nel Mediterraneo.*

8. *I Mercanti Ottomanni possono imbarcarsi, o caricare le mercanzie nelle navi Cesaree pagando quei dritti, che si pagano agl'Inglesi, Francesi, ed Olandesi.*

9. *Li Mercanti Cesarei non possono essere astretti alli trasporti delle truppe Ottomanne, o ad altre cose.*

10. *Le navi da guerra, che s'incontrano devono salutarsi, e non offendersi.*

11. *I Sudditi Cesarei possano andare o per pellegrinaggio di devozione, o per commercio in qualunque luogo degli stati Ottomanni senza impedimento.*

12. *Gli Ebrei non possono ingerirsi nei negozi dei Mercanti Cesarei, e facendo alcun danno, sono severamente puniti.*

13. *Quando si deva presumere nulla la professione del Maometismo.*

14. *Proibizione di farsi schiavi li sudditi di ambedue le Potenze.*

15. *Quan-*

15. *Quando fosse rotta la pace, si devono avvisare per tempo i Mercanti, perchè accomodati i loro interessi possino escire sani, e salvi con tutti i loro effetti.*

16. *I Capitoli, che sopravengano comunicati alli Cantoni di Algieri, Tripoli, e Tunisi per trattarne la pace.*

17. *Obbligo della ratifica dei capitoli di pace.*

SUa Maestà Imperiale intenta sempre colle più vive premure all' utile, e felicità delli suoi amatissimi Sudditi, ed appieno informata come il Commercio, che nei tempi addietro fioriva tra gli Paesi del Levante, e la Toscana, faceane la sua principal ricchezza; ed altresì di quanto gravi danni, e pregiudizj le sia stato cagione l' averlo già da due secoli interrotto; ha stimato degno della Sua Paterna sollecitudine l' impiegare ogni mezzo più efficace per rinnovarlo, e promoverlo, ed animare in tal forma li Mercanti di questi suoi felicissimi Stati, quali lo hanno fino a quest' ora tanto ansiosamente desiderato: Sul riflesso dunque del Loro avanzamento, e del vantaggio, che può resultarne al traffico di questo Suo Gran-Ducato ha concluso, e ratificato, ed ordinato pubblicarsi l'appresso Trattato di Pace perpetua, buona Amicizia, e libero Commercio del seguente tenore.

In Nome della Santissima Trinità.

Sua Maestà l'Augustissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, Signore Francesco eletto Imperatore dei Romani sempre Augusto, Duca di Lorena,

na, e di Bar, e Gran-Duca di Toſcana, Duca di Gheldria, di Calabria, di Monferrato, e di Teſchen in Sleſia, Principe di Charleville, Marcheſe di Pont a Mouſſon, e Nomeny, Conte di Provenza, di Vandemon, di Blamont, di Zutphen di Saarwerden, di Salm, di Falckenſtein ec. ec. ec. ſeguitando le veſtigia dei ſuoi Auguſtiſſimi Predeceſſori, ſecondo l'inveterata conſuetudine, per mezzo di ſolenne Imbaſciata avendo fatto ſapere la ſua Eſaltazione al Soglio del Sacro Romano Impero al Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe, e Maeſtà Sua il Sig. Sultano Mah-mud-Han Imperatore degli Ottomanni, dell'Aſia, e della Grecia, e Signore, e Poſſeſſore di molti altri Paeſi, è parſo conveniente ſtingere, e ſtabilire tra ambe le Parti una nuova, e ſincera amicizia, e per renderla più ferma, e ſempre più accreſcere la reciproca fiducia, e conſenſo, ſono ſtati ſeriamente adoprati li mezzi più opportuni. Pertanto per parte della Sacra Romana-Ceſarea Maeſtà l'Illuſtriſſimo Signore Arrigo Criſtofan di Penckder Cavaliere del Sacro Romano Impero, Internunzio, e Miniſtro Plenipotenziario della Maeſtà Sua alla preſulgida Porta, e Conſigliere del Conſiglio di Guerra, fornito della neceſſaria Plenipotenza, avendo tenuti replicati congreſſi coll'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore El-Hagi-Mahmed Paſsà, aſſoluto, ed attual Luogotenente di Sua Maeſtà Imperiale Ottomanna, e Plenipotenziario in vigore di Plenaria facoltà; all'effetto, che l'utilità, e ſicurezza dei Mercanti d'ambe le Parti, e la buona amicizia dell'uno, e l'altro Imperio perpetuamente, e ſtabilmente eſiſta, conferendo in virtù

della

della loro Plenipotenza sopra le particolarità del commercio, e speciali mezzi di corroborar l'amicizia, tutti due con spontaneo assenso convenendo in diciassette Articoli, è restata stabilita la Pace. Perciò in avvenire affine di procacciare alli Paesi ereditarii, ed ai Sudditi di ambedue gl'Imperatori per loro, loro Eredi, e Successori una maggiore utilità perpetua, e stabile, e conservare con tal mezzo sinceramente, e costantemente illesa la reciproca, e buona amicizia, sfuggendo solidamente tutte le offese, che potessero interromperla; è stata stabilita, e conclusa questa nuova, perpetua, e ferma Pace, li cui Articoli, come furono concertati, quì sotto esattamente riportansi.

I. Si è fermata Pace, ed Amicizia perpetua, libero, ed universal commercio per Terra, e per Mare tra li Sudditi di tutti due gl'Imperatori, volendo, che restino compresi sotto nome di Sudditi della Sacra Romana Cesarea Maestà principalmente il Gran-Ducato di Toscana, ed i Porti, e Isole al medesimo sottoposte, ed i Mercanti delle Città di Amburgo, e di Lubecca, quali con bandiere, e Patenti Cesaree desiderano trafficare nelli Stati Ottomanni, e che tutti questi con ogni sorta di loro Mercanzìe possano venire ai medesimi Stati Ottomanni, ed ivi esitarle, e liberamente esercitare la mercatura. Tutti li detti Mercanti forniti di Bandiere, e Patenti Romano-Cesaree-Gran-Ducali possano con li suoi Bastimenti approdare a tutti li Porti soggetti all'Impero Turco, viaggiare avanti, e indietro a loro piacimento, in quelli esporre le loro Mercanzìe, e dai medesimi partire sani, e salvi, resarcirvi li bastimenti, che

che aveſſero patito per tempeſta, o per qualſivoglia altro accidente, e provvederviſi al prezzo corrente di attrezzi, e vettovaglie, e di qualunque altra coſa loro foſſe biſognevole.

II. Li Mercanti di ambedue gl' Imperj, tanto per le Mercanzìe portate per via di Terra, che per via di Mare, purchè non ſieno proibite dopo aver pagato tre per cento di dazio in un luogo ſolo, cioè, la prima volta quando le introducono, e la prima volta quando n' eſtraggono fuori altre del paeſe, non ſieno altrimenti moleſtati; e tutto il favore conceſſo dall' Impero Ottomanno alli Mercanti d' altre Potenze amiche s' intenda conceſſo, e confermato alli Mercanti Ceſarei Gran-Ducali, ſicchè godano di tutti gli ſteſſi utili, e ſicurezze; ed il medeſimo in pari modo ſi oſſervi vicendevolmente riſpetto alli Mercanti dell' Impero Ottomanno. In caſo, che li Provvèditori, e Inſpettori delle Dogane ſtimaſſero le Mercanzìe portate per Mare, o per Terra più del giuſto valore, poſſano li Mercanti Ceſarei-Gran-Ducali pagare li detti tre per cento, in natura, cioè in tante delle medeſime mercanzìe, del qual pagamento debbano li Doganieri eſſer contenti. Il dazio, o gabella ſi paghi in qualunque moneta Mercantile, ed oltre a queſto neſſuno dei medeſimi Mercanti poſſa eſſer moleſtato. Li Mercanti Imperiali Gran-Ducali per le Mercanzie provviſte in Coſtantinopoli, e caricate ſulle loro Navi, pagato una volta il Dazio in Coſtantinopoli, e preſe dagl' Inſpettori delle Dogane le polizze di tratta, dette comunemente Teskere, colle ſolite patenti, quando arrivano

rivano allo ſtretto dell' Elleſponto, volgarmente chiamato li Dardanelli, non ſiano rattenuti dal loro viaggio; e per le Mercanzìe che li detti Mercanti portano ſulle loro Navi, pagata una volta la gabella, ſe non trovano da venderle, e vogliono far vela per altri Porti, ſia loro lecito come agli altri Mercanti delle Potenze amiche, riportarle indietro, e ſieno loro conſegnate le polizze dette come ſopra Teskere, in cui ſiavi eſpreſſa, e notata la gabella di già pagata alli Doganieri; talchè l'effetto ſia, che per tutte le Mercanzìe per le quali hanno già pagato una volta la gabella non poſſa queſta giammai in veruna maniera eſſer di nuovo loro richieſta. Se alcun Mercante dell' una, o dell' altra parte, tanto delle Mercanzìe portate, che delle tratte, faceſſe frodo circa alla gabella, portandole via di naſcoſto ſenza pagarla, e foſſe preſo in fatto, paghi per pena il doppio dell' ancoraggio, ſecondo l' uſanza antica. Non ſi eſiga gabella veruna dalli Mercanti, e Sudditi di tutte due le parti per le monete d'oro o di argento, che ſeco portano, ſiccome ancora per qualunque altra Mercanzìa, per cui le altre amiche Nazioni non ſogliono pagare, tanto, all' arrivo, che alla partenza. A tutti li Mercanti Ceſarei-Gran-Ducali, che trafficano nelli Porti Ottomanni per le Mercanzìe compre (eccettuate le proibite) e caricate ſulle Navi per aſportarle ai proprj Paeſi, pagata la gabella alli Doganieri, ſia conſegnata ſubito loro ſenza alcuno indugio la polizza della tratta, acciò non ritardino il loro viaggio. Li Mercanti Ceſarei-Gran-Ducali par caricare le loro

ro Mercanzìe sopra bastimenti Turchi Mercantili, e trasportarle a certe Fiere dell' Impero Ottomanno, non siano molestati per più, che per la gabella fissata in questa Capitolazione.

III. Qualunque facoltà data alli Negozianti delli Re Amici alla Porta Ottomanna di provvedere Mercanzìe nelli Stati Turchi, e portarle a i propri paesi, s' intende egualmente concessa alli Mercanti Cesarei-Gran-Ducali: parimente nel comprare, e vendere mercanzìe proibite si dia alli Mercanti d' ambedue le Parti tutto il medesimo favore, che si dà alle altre Nazioni.

IV. Per maggior quiete, e sicurezza dei Mercanti Cesarei, e vantaggio del Commercio, Sua Sacra Romano-Cesarea Maestà per mezzo del suo Ministro Cesareo, o Granducale alla Porta Ottomanna, possa con suoi Decreti creare, e stabilire Consoli, Viceconsoli, o Interpreti in tutte le Scale, ed Isole del Mediterraneo, e per tutto altrove nelli Stati Ottomanni, dove si tengono simili Consoli, o Interpreti da altre estere Nazioni. Se poi in qualche luogo, ove fin' adesso non vi fosse mai stato, fosse necessario mettervi alcun Console, o Interprete, si rappresenti ciò alla Porta Ottomanna dalli Ministri della Cesarea Maestà, e se ne verrà data licenza, si spedischino al detto Console, o Interprete li convenienti Diplomi, affinchè possa essergli dato ogni ajuto, assistenza, e protezione più opportuna dalli Ministri dell' Impero Ottomanno, e dagli Offiziali dei respettivi luoghi. In qualunque luogo dell' Impero Ottomanno venisse a morte alcuno dei Negozianti Cesarei-Gran-Ducali non sia fatta veruna ingiuria,

ria, o moleſtia col metter le mani ſopra alli ſuoi effetti, ma ſiano queſti interamente ricevuti dalli Miniſtri Ceſarei-Gran-Ducali, o loro Deputati. In virtù di queſt' alma Capitolazione li Conſoli della Sacra Ceſarea Maeſtà, li Viceconſoli, Interpreti, e Mercanti ſuoi ſudditi, li Procuratori, e Servitori eſiſtenti al loro attual ſervizio non ſiano mai moleſtati coll' eſazioni di tributi, o di alcun altra impoſizione. Per sfuggir le liti li ſudditi della Sacra Romano-Ceſarea Maeſtà, li Conſoli, Interpetri, Mercanti, ed Uomini di loro ſervizio in tutti li loro negozj di compre, e vendite, mallevadorie, ed altre coſe appartenenti al Commercio vadano dal Giudice, ed inſinuino nel di lui Protocollo Giudiciale, li Contratti, o altri negozi da farſi, ritirandone dal medeſimo le lettere Giudiciali, dette comunemente Noget, o altre polizze in valida forma. Dipoi ſe naſceſſe difficoltà ſi veggano le dette lettere Giudiciali, o polizze, e ſi proceda ſecondo la Legge, e la Giuſtizia. Li Governatori, ed altri Prefetti delle Provincie Ottomanne non preſumano di far mettere in prigione ſotto preteſto di accuſa, o di altro veruno dei predetti Uomini Ceſarei, o di dar ad eſſi ſenza cauſa la minima moleſtia, o ingiuria. Se poi alcuno di loro doveſſe ſtare in Giudizio in qualche Tribunale Ottomanno, compariſca di ordine dei Conſoli, e per opera degl' Interpreti; ma ſe foſſe neceſſario metterlo in Carcere, s' iſcarceri dalli predetti Conſoli, o Interpreti ſe daranno idonea mallevadoria per la perſona. Se un Mercante Ceſareo ſarà debitore di qualche coſa ad alcuno, il Creditore gli domandi ciò, che ha

da

da avere, a tenore della Legge per via dei Consoli, Viceconsoli, o Interpreti, e contro la Giustizia non esiga da nessun'altro. Sia permesso a tutti li soprannominati Consoli, Viceconsoli, Interpreti, Mercanti, loro domestici, e Servitori nelle proprie abitazioni il libero esercizio della Religione Cattolica Romana. Nascendo lite, o controversie contro li Consoli Cesareo-Gran-Ducali, Viceconsoli, Interpreti, loro Domestici, e Mercanti, se questa passerà la somma di tremila Aspri, non si possa decidere nei Tribunali privati, ma debba rimettersi al Giudizio della Porta Ottomanna, conforme si costuma coll'altre libere Nazioni. Se poi nascesse lite tra li Mercanti Cesarei-Gran-Ducali, si esamini, e decida dalli Consoli, e Interpreti secondo le Leggi, e loro soliti Statuti, e nessuno in ciò dia loro impedimento; Nessuna Nave dei predetti Mercanti sul punto di partire possa essere trattenuta per alcuna lite, che nasca, ma la lite, o controversia si decida prontamente per via dei Consoli, Agenti, e Interpreti; e se alcuno delli detti Uomini Cesarei fosse tenuto per qualunque cagione comparire nel Giudizio Ottomanno in Costantinopoli, questi, se sia assente l'Interprete, non sarà obbligato di comparire altrimenti al presato Giudizio. In qualunque luogo dell'Impero Ottomanno vadano li Mercanti Cesarei Gran-Ducali, non sieno mai molestati con domande di donativi alli Governatori delle Provincie, dalli Prefetti di quei Regni, dalli Giudici, o da qualsivoglia altro Uffiziale.

V. Li Bastimenti dei Mercanti, e Sudditi dell'Imperatore dei Romani, Gran-Duca di Toscana,

ſcanà, approdati pacificamente in qualunque Porto Ottomanno, e gettate le Ancore, vi ſtiano ſenza alcun diſturbo, o impedimento, ſecondo l'occorrenza dei loro negozj, e ſe di loro ſpontanea volontà non vorranno sbarcare le loro Merci, non ne poſſano eſſere aſtretti per forza.

VI. A tutti i Baſtimenti Ceſarei sbalzati dalla marèa, o dalla burraſca, li Nocchieri dell'Impero Ottomanno, ad altri uomini pratichi della Marina, che ſi trovaſſero in quelle vicinanze, ſieno tenuti dare ajuto, e perciò non debbano conſeguire altro, che un giuſto moderato prezzo della loro opera, o fatica; ed in caſo, che alcuno delli predetti Baſtimenti faceſſe naufragio, le Mercanzie gettate dall'onde al lido ſi conſegnino interamente ai Conſoli Ceſarei eſiſtenti nei luoghi più vicini, nè perciò ſi chiegga altro, che un moderato pagamento per li traſporti. Nei reſpettivi Porti, e Scale di tutte due le Parti, non ſarà lecito alli Nemici dell'uno, e dell'altra Potenza armare Navi da Guerra; e ſe alcuna Nave di tal ſorte già armata, o altra Nemica ſi trattenga in qualcheduno dei reſpettivi Porti non potrà d'indi far vela per la partenza, ſe non ventiquattro ore doppo, che ſaranno partiti li Baſtimenti dell'una, o dell'altra Parte. Le Navi d'ambedue le Parti ſaranno ſalve, e ſicure nei Porti ſotto il tiro del Cannone.

VII. Perchè li Malteſi, o Corſari, che da per tutto vanno corſeggiando nel Mediterraneo, facciano alcuna offeſa alli Turchi, ed altri Sudditi dell'Impero Ottomanno, li Baſtimenti Mercantili Ceſarei Gran-Ducali, quali navigano pacificamente,

te, non ſieno per queſta cagione in alcun modo moleſtati.

VIII. Li Mercanti Sudditi della Porta Ottomanna, ſe vorranno imbarcarſi ſulle Navi Ceſaree, o caricarvi le loro Mercanzìe, ſaranno tenuti pagare quei diritti, che per ciò pagano agl'Ingleſi, Franceſi, ed Olandeſi, e in queſto ſi proceda amichevolmente.

IX. Li Baſtimenti delli Mercanti Ceſarei non potranno mai eſſere aſtretti per forza alli traſporti delle Truppe Ottomanne, o di altre coſe per alcuna pubblica cagione.

X. Quando le Navi da Guerra di tutti due gl'Imperatori ſi riſcontreranno in alto Mare, da ambedue le Parti ſi faccia il ſaluto, o dimoſtrazione di amicizia, e ſi aſtenga da qualunque offeſa.

XI. Sia libero alli Sudditi Ceſarei per commercio, o per pellegrinaggio di devozione, ſecondo il ſolito, andare in qualunque luogo delli Stati Ottomanni, e viaggiare avanti, e indietro ſenza alcuno impedimento; ed ai medeſimi ſaranno date rigoroſe Patenti dalla Porta Ottomanna, affinchè non ſieno in ogni luogo dagli Eſattori dei Tributi, o altri uomini ad ogni tanto infeſtati.

XII. Gli Ebrei non ardiſcono ingerirſi nei negozj dei Mercanti Ceſarei come ſenſali con Diplomi dell'Impero Ottomanno, o con altre patenti interceſſioni, ſe non vengono ammeſſi a queſto ſervizio ſpontaneamente, e di loro libera volontà dalli medeſimi Mercanti; ſe poi gli Ebrei, per non eſſer chiamati a far da ſenſale perfida-

mente, o senza alcuna cagione ardissero cospirare, e fare alcun danno alli Mercanti Cesarei, sieno severissimamente gastigati per esempio degli altri.

XIII. Se alcuno del servizio dei Consoli, Viceconsoli, Agenti, Interpreti, o dei Mercanti, per altrui odio, o iniquo proposito, fosse accusato di aver abbracciato il Mahomettanismo, l'accusa si reputi nulla, fintantochè questo tale in presenza dell' Interprete Cesareo spontaneamente, e con animo deliberato non professi il Mahomettanismo; E se qualcheduno di quei, che spontaneamente lo abbia professato, avrà alcun debito provato, sarà tenuto pagarlo dei suoi beni.

XIV. Se alcuno dei Mercanti, o Sudditi della Sacra Cesarea Maestà fornito delle sue lettere patenti costretto dalla necessità, fosse trovato in qualche bastimento Corsaro; preso il Bastimento, e li Corsari, non sia con loro fatto schiavo; purchè colli medesimi non abbia veruna ingerenza. E da quì avanti li Sudditi d'ambedue le Parti non possano farsi schiavi in alcuna maniera.

XV. Se quest' Alma Pace conclusa trà gli due Serenissimi, e Potentissimi Imperatori, e questa sincera amicizia da durar stabilmente si mutasse (che Dio guardi) in nimicizia, li Mercanti, e Sudditi di tutti due li Contraenti siano essi in Mare, o in Terra, debbonsi avvisare per tempo, acciò aggiustate da ciascuno le sue cose, riscossi, e pagati li crediti, e debiti, possano escire alli confini sani, e salvi con tutti li loro effetti.

XVI. Li presenti conclusi Articoli saranno comunicati alli Cantoni di Algeri, e Tripoli, e Tunisi

Tunisi dalla Prefulgida Porta, e farà ciò, che stimerà conveniente per stabilire una sicura Navigazione tra il Gran-Ducato di Toscana, e li prefati Cantoni: ed affinchè li medesimi restino compresi in questi prefatti Articoli, o si tratterà questo affare appresso la Prefulgida Porta Ottomanna, o dalla medesima si spediranno alli Cantoni Offiziali Deputati, che insieme colli Commissari Cesarei Gran-Ducali da nominarsi potranno adoprarsi per trattare la propria Pace.

XVII. Quando li presenti Articoli e sopra espresse condizioni di questo Trattato di Alma Pace, buona Amicizia, e Commercio, saranno sottoscritti di propria mano, e sigillati colli propri sigilli dalli Commissari muniti della Plenipotenza e Mandati; da lì avanti nessuno assenso affatto, o permissione sia data a qualunque azione, o operazione in contrario. Si dà parola, che l'istrumento del presente concluso Trattato, dentro a sessanta giorni dal dì della soscrizione sarà ratificato per solenne scrittura da ambedue li Contraenti, ed accettato, e che li sopraddetti diciassette Articoli saranno religiosamente osservati da tutte due le Parti, senza la minima mutazione, o alterazione. E poichè l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo assoluto Luogotenente della Prefulgida Porta Ottomanna, e Plenipotenziario, in vigore della sua plenaria, facoltà, ha esibito a me infrascritto, l'istrumento disteso in Idioma Turco legittimo, sottoscritto, ed in valida forma; io pure in vigore di mandato, e della mia Plenipotenza ho scambievolmente consegnato questo Trattato di Pace, Amicizia, e Commercio scritto in Lingua La-

 tina,

tina, legittimo, ed in valida forma, e sottoscritto di mia propria mano, e segnato col mio proprio sigillo.

Date in Costantinopoli li 25. Maggio 1747.

HENRIGO NOB. DI PENCKLER.

Ratificato solennemente in Vienna da Sua Maestà Cesarea 27. Giugno, ed in Costantinopoli da Sua Maestà Ottomanna li 27. Luglio (*). 1747

TRAT-

(*) Nell'Originale li 20. del mese di Retscheb dell' Anno dell'Hegira 1160.

TRATTATO DI PACE

Fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Città di Tripoli fino ai confini di quel Regno

DEL DÌ 27. GENNAJO 1749.

SOMMARIO.

1. *PAce conclusa tra l' Imperatore Francesco III. e la Reggenza di Tripoli.*

2. *I Bastimenti Imperiali possano liberamente trafficare, e venire nel Regno di Tripoli, ove per le mercanzie non devono pagare, che il tre per cento. Il Console Imperiale non deve esser molestato per i debiti dei Mercanti. I beni dei sudditi Imperiali devono passare negl' Eredi, ed il Console in mancanza ne prende il possesso. Al Console devono consegnarsi le robbe naufragate, che saranno trovate: alle Navi da guerra devono farsi le solite dimostrazioni.*

3. *I Bastimenti Corsali Tripolini non possono inferire danni alla vista dei Porti, e paesi sottoposti alle Maestà loro Imperiali: possono in caso di bisogno, e per necessità rifugiarsi nei detti Porti.*

4. *I Bastimenti Corsali Tripolini non possano danneggiare i Bastimenti di Bandiera Imperiale.*

5. *Proibizione alle navi nemiche di esporre a terra Schiavi, che siano sudditi Imperiali, e sbarcandoli sono messi in libertà.*

6. *I sudditi Imperiali non sono fatti schiavi, ancorchè*

torchè imbarcati sopra Bastimento di bandiera straniera.

7. *Proibizione di prestare soccorso ai Bastimenti nemici delle Maestà loro.*

8. *Nella Reggenza di Tripoli deve stare un Console Imperiale per trattare gl'affari, e decidere le liti.*

9. *Il Giudice delle controversie, e liti tra gl'Imperiali, e Monsulmani è il Bassà, e Bey di Tripoli.*

10. *I rei Imperiali devono essere puniti alla presenza del Console, che deve proteggerlo, ma fuggendo non è obbligato a farlo comparire al Tribunale.*

11. *Precauzioni per i delitti, che fossero commessi.*

12. *Gli aggressori di bastimenti di dependenza delle parti incontrandosi, e danneggiandosi sono severamente puniti, e la robba restituita.*

13. *Nel caso di rottura di pace si accordano tre mesi al Console, ed a quei di sua dependenza per ritornarsene liberamente al Paese.*

14. *Cautele da usarsi tra i Bastimenti Corsali Tripolini, e Mercantili Imperiali.*

AVendo Sua Maestà Imperiale comandato al suo Consiglio di Stato, e di Reggenza di pubblicare il Trattato di pace fermato fra la Maestà Sua Imperiale, e la Reggenza di Tripoli del tenore seguente.

TRATTATO DI PACE.

Fermato tra Sua Maestà Imperiale, e la Reggenza di Tripoli li 27. Gennajo 1749. per i Paesi Ereditari sì di Sua Maestà l'Imperatore, che di Sua Mae-

Maestà l'Imperatrice Regina di Ungaria, e di Boemia in quattordici Articoli del seguente tenore.

I. Si è convenuto e stabilito, che sarà una sincera amicizia fra i Paesi, e Isole del Dominio delle Loro Maestà Imperiali con il Regno di Tripoli, e per godere perfettamente di una reciproca sicurezza, e riposo, i Sudditi, e Bastimenti dei sopraccennati Paesi, come anche i Sudditi e Bastimenti del Regno di Tripoli, cesseranno di ora in avanti in virtù dello stabilito Trattato di Pace, sì per Mare, che per Terra, di farsi alcuna ostilità, o recarsi molestia; e se a caso dal giorno della sottoscrizione si cagioneranno alcun danno, saranno tenuti vicendevolmente ad una esatta soddisfazione, con restituire il Bastimento, gli Schiavi, ed ogni altra minima cosa, che sarà stata presa.

II. I Sudditi, ed i Bastimenti dell' Imperiali Maestà, potranno liberamente trafficare, e venire nel Regno di Tripoli, ove per le Mercanzìe, che vi porteranno, non pagheranno altro Dazio che 3. per 100., e niente di più; rispetto però a quelle Mercanzìe, che rimarranno invendute, potranno queste essere rimbarcate, e per esse non verrà esatto alcun Dazio, come nè anche saranno obbligati al pagamento di alcun Dazio gli attrezzi da Guerra, come polvere, ferro, piombo, armi, legnami, tavole, cordami, vele, ed altri generi consimili.

Se alcuno di quei Mercanti, che trafficheranno, per cagione di debiti fuggirà, il Console Imperiale non verrà molestato per il pagamento.

Gli

Gli effetti, e beni dei Sudditi Imperiali Cristiani, o Ebrei, che moriranno nel Dominio di Tripoli; passeranno in Dominio degli Eredi; ed in mancanza di questi, ne prenderà possesso il Console, senza che altri possa ingerirsene.

Se per disgrazia succederà, che un Bastimento Imperiale faccia naufragio sulle Coste, le Mercanzie, Attrezzi, e roba, che potrà ricuperarsi, non pagheranno Dazio, e tutto sarà consegnato al Capitano, ovvero al Console Imperiale; e le persone saranno libere senza recar loro minima molestia.

Alle Navi da Guerra Imperiali, che approderanno a Tripoli verranno fatte le medesime amiche dimostrazioni, solite praticarsi alle Navi da Guerra dell' altre Potenze amiche.

III. Viene assolutamente proibito ai Bastimenti Corsali Tripolini di fare il corso, volteggiare, ed inferire danni alla vista dei Porti, e Paesi sottoposti alle Loro Maestà Imperiali, acciò non venga disturbata la sicurezza del Commercio. In caso però di fiera burrasca, o di essere inseguiti dai nemici, potranno ricoverarsi nei detti Porti, come anche per necessità di acqua, e viveri, o per altro premuroso bisogno, sarà a loro lecito di entrarvi; e allora saranno sicuri sotto il tiro del Cannone, ma ricevuti che siano, non sarà però loro permesso d' inseguire qualsisia Bastimento nemico, se non ventiquattro ore dopo la partenza del medesimo,

IV. Incontrandosi dai Bastimenti Corsali Tripolini Bastimento di Bandiera Imperiale, che si ritrovi munito di Passaporti dei Governatori di

qua-

qualunque Paese, purchè siano conforme a quei, che saranno trasmessi al Console Imperiale di Residenza in Tripoli; non le verrà fatto alcun danno, nè cagionato alcun ritardo, talchè potrà immediatamente proseguire il suo viaggio, e le sarà somministrato quel soccorso, che potrà aver di bisogno.

Per riconoscere il Passaporto, sarà spedita una Lancia con due persone, ed i necessarj Remiganti, ed a riserva di queste due persone, non sarà lecito ad altri di montare sopra il bastimento, se non col consenso del Capitano: E parimente i padroni dei Bastimenti Tripolini prendendo il Certificato del Console Imperiale in Tripoli in conformità della formula già concertata, potranno continuare il loro viaggio senza timore che seguino cose contrarie alla reciproca amicizia.

A Stranieri non verranno concessi Passaporti.

V. Sarà proibito alle Navi nemiche delle Maestà Imperiali, che condurranno nei Porti di Tripoli Schiavi, che sian Sudditi Imperiali, di esporli a Terra, e se gli sbarcheranno, saranno messi in libertà.

VI. Li Sudditi Imperiali, che saranno stati imbarcati sopra Bastimenti di Bandiera straniera, e parimente i Tripolini, che si ritroveranno sopra Bastimenti stranieri, purchè tanto gli uni, che gli altri sian Passeggieri, quantunque sia seguito combattimento, non verranno fatti Schiavi, e i loro effetti saranno resi.

VII. Non si presterà alcun soccorso, ed ajuto ai Bastimenti dei Nemici delle Loro Maestà Imperiali, e parimente sarà proibito a instigazione loro

loro in tutti i Porti della Giurisdizione della Reggenza di Tripoli, che si armino Bastimenti per offendere i Sudditi Imperiali, come anche i Nemici della Reggenza di Tripoli non potranno armare Bastimenti nei Porti Imperiali per agire contro i Tripolini.

XIII. Resterà presso la Reggenza di Tripoli un Console Imperiale per trattare gli affari, e dare i Certificati, il quale deciderà le liti, che verteranno tra i Sudditi Imperiali, ed avrà a forma, che praticasi alla Fulgida Porta il posto, e la precedenza sopra tutti gli altri Consoli, e goderà l'immunità, e cortesie costumate.

IX. Qualunque controversia, e lite, che sarà per succedere tra gli Imperiali, e Mussulmani, sarà giudicata dal Bascià, e Bey di Tripoli, senza che altri possa ingerirsi; e se ciò accaderà in altra Provincia, o Distretto della dependenza, il Giudice di quella ne deciderà.

X. Se un Suddito Imperiale, percuoterà, o ferirà un Mussulmano, e sarà preso, il Console lo proteggerà; e secondo che costerà esser colpevole, e reo verrà meritevolmente gastigato in presenza del Console; ma se il delinquente fuggirà, non verrà il Console molestato, per farlo comparire al Tribunale.

XI. Succedendo, che una delle parti commetta azione contraria alla Pace, la Parte lesa porterà le sue doglianze al Giudice, ed avanti che il fatto sia comprovato con veridiche e chiare prove, non prenderassi la debita vendetta, ed il Trattato di Pace rimarrà inalterabile.

XII. Nel caso, che due Bastimenti di dependenza

za delle Parti contraenti incontrandosi in Mare, si cagionassero danno, o altro incomodo; l' Aggressore verrà severamente punito, la robba depredata sarà resa, e l' Armatore tenuto a renderne conto.

XIII. Succedendo rottura del presente Trattato, si concederà tre mesi di tempo al Console Imperiale, ed a quei di sua dependenza per ritornarsesene liberamente al Paese, senza che venga loro fatta alcuna ingiuria.

XIV. Incontrandosi Bastimento Corsale Tripolino con Bastimento Mercantile Imperiale, questo spedirà la sua Lancia, con lo Scrivano, e due persone, che produrranno il Passaporto, quale veduto, proseguirà il suo viaggio.

I Governatori, e Comandanti dei Porti, Spiagge, ed Isole delle Loro Maestà Imperiali non concederanno agli Stranieri Passaporti, e Bandiere Imperiali; e facendolo, saranno severamente puniti.

In esecuzione dei medesimi Comandamenti il Consiglio di Reggenza ordina, che sia pubblicato il suddetto Trattato, e comanda a tutti li Governatori dei Porti, e Castellani delle Torri, e Forti delle Coste del Gran-Ducato, come ancora a tutti gl' Jusdicenti, Comandanti, Uffiziali, e Ministri di Guerra, e di Giustizia d' invigilare alla più esatta osservanza del medesimo ec.

Dato nel Consiglio di Reggenza li 4. Giugno 1750. *Stil. Com.*

IL CONTE DI RICHECOURT.

ROBERTO PANDOLFINI.

Let-

Lettera circolare del Signor Auditor Fiſcale Domenico Brichieri Colombi del dì 1. Dicembre 1766. in cui ſi contiene la dichiarazione del paragrafo ſettimo della Legge generale delle armi del dì 22. Gennajo 1737. riportato in queſto terzo Tomo a pag. 2.

„ SUa Altezza Reale il Sereniſſimo Arciduca
„ Gran-Duca noſtro Clementiſſimo Signore
„ con ſuo benigno Motuproprio del dì 19. No-
„ vembre 1766. in dichiarazione del paragrafo 17.
„ della Legge generale delle armi pubblicata ſotto
„ il dì 22. Gennajo 1737. ab Incarnat. Si è de-
„ gnata comandare, che nelle cauſe di delazione
„ d'armi s'intenda legittimamente dai Tribunali
„ proceduto, e ſia luogo a punire i traſgreſſori,
„ purchè l'inquiſizione ſia ſtata iniziata dentro il
„ termine del Meſe preſcritto dalla detta legge
„ a procedere in tali cauſe, ſenza che ſia neceſ-
„ ſario inoltre che la prima citazione al traſgreſ-
„ ſore per riſpondere all'inquiſizione venga tra-
„ ſmeſſa dentro il ſuddetto termine del Meſe.

ABO-

ABOLIZIONE

Del Dritto d'Albinagio tra la Corte di Toscana, e S. M. Cristianissima

DEL DÌ 1. GIUGNO 1769.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Abolizione del dritto d'Albinagio negli stati di S. M. Cristianissima, e del Gran-Duca di Toscana relativamente ai loro sudditi.*

2. *I sudditi di Toscana possono nelle Provincie della Francia disporre per Testamento, donazione, o altrimenti dei loro beni, che possederanno nel Regno.*

3. *Il suddetto diritto è accordato dal Gran-Duca di Toscana ai sudditi di S. M. Cristianissima.*

4. *I sudditi tanto di una parte, che dall'altra possano succedere ab intestato, e possano trasportare l'eredità fuori dei respettivi stati.*

Volendo Noi, che pervenga a notizia di tutti quelli ai quali può interessare, e sia in tutti i Tribunali del Nostro Stato eseguita la Convenzione che abbiamo conclusa con S. M. Cristianissi-

ARTICLE I.

LEs Sujets de Son Alteſſe Royale le Gran Duc de Toſcane ne feront plus déſormais aſſujettis au droit d'Aubaine dans les Etats de Sa Majeſté Très Chrêtienne, & réciproquement les Sujets de S. M. très-Chrêtienne feront exempts dans les Etats de S. A. R. du même Droit d'Aubaine, ou de tout autre Droit équivalent ſous quelque denomination ce puiſſe être.

AR-

nissima sopra l'Abolizione del Dritto d'Albinagio, firmata dai respettivi Ministri Plenipotenziarj li *6.* Dicembre 1768. e ratificata da S. M. Cristianissima li *6.* Gennaro 1769. e da Noi li 10. del detto Mese, gli Articoli della quale sono i seguenti:

ARTICOLO I.

I Sudditi di Sua Altezza Reale il Gran-Duca di Toscana non saranno più in avvenire soggetti al Dritto d'Albinagio (*) nelli Stati di Sua Maestà Cristianissima, e reciprocamente i Sudditi di S. M. Cristianissima saranno esenti nelli Stati di S. A. R. dallo stesso Dritto di Albinagio, o da qualunque altro Dritto equivalente sotto qualsisia denominazione che fosse.

(*) Attesa la disposizione del dritto Romano non potrebbero istituirsi eredi i Peregrini, e i Forestieri in seguela del Testo nella legge prima Codic. de Hæredib., e nella Legge 36. Codic. Theodosiano de Hæredib., che anzi non hanno i medesimi la fazione del Testamento cioè nè attiva, nè passiva, talmente che è nato a favore de' Principi un dritto, che nell'Idioma nostro vien nominato *Albinagio*, avente origine della parola latina = Advena = come dopo la legge hæres absens §. per inde de judiciis ferma il Cujacco in Tit. XXIV. de hæredibus lib. VI. Codic. vers. item = ivi = Nam peregrini, & advenæ hæredes instituì non possunt. L. 1. hoc. t. L. 36. C. Th. de hæredibus. Imo peregrini, & advenæ nullo modo habent testamenti factionem, idest, neque, activam, neque passivam. Unde oritur jux precipuum, quod Reges nostri habent in advenas, quos in idiotismo vocamus Albinatos, *aulbains*, deducto scilicet nomine ex latino advena, ut in L. heres absens §. per inde de jud. Quo loco agit de advena mercatore, Basilica Gallica habent, *un marcand aulbain*: Nam, ut scitis, omnes libri nostri de latino in Gallicum summa diligentia sunt translati: imo & libri Cano-

ARTICLE II.

En conſequence il ſera permis à tous les Sujets de S. A. R. tant à ceux qui feront leur réſidénce, & auront établi leur Domicil dans quelque lieu que ce ſoit des Provinces de France, ou qui ne s'y étant arrêtés que pour quelque tems, viendront à y décéder, qu'à tous ceux qui y poſſéderont des Biens, & décederont hors des dites Provinces, & auront fait aillèurs leurs diſpoſitions, de diſpoſer par Teſtament, Donation, ou autrement de tous leurs Biens, Meubles, ou Immeubles qu'ils poſſéderont dans le Royaume de quelque nature qu'ils ſoient.

ARTICLE III.

S. A. R. l'Archiduc Leopold, Gran-Duc de Toſcane s'engage de ſon côté de la maniére la plus formelle, & la plus obligatoire de faire jouir des mêmes Droits, Priviléges, & exemptions dans toute l'étendüe de ſes états, & ſans aucune exception, tous les Sujets de S. M. Très-Chrétienne, de ſorte que tant les Français, que les Toſcans

feront

ARTICOLO II.

Sarà in conseguenza permesso a tutti i Sudditi di S. A. R. tanto a quelli che dimoreranno, ed avranno stabilito il loro Domicilio in qualunque parte delle Provincie di Francia, o che, non essendovisi trattenuti che per qualche tempo ivi verranno a morte, che a tutti quelli, che ivi possederanno dei Beni, e moriranno fuori delle dette Provincie, ed averanno fatte altrove le loro disposizioni, di disporre per Testamento, Donazione, o altrimenti dei loro Beni, tanto Mobili, che Immobili, che essi possederanno nel Regno, di qualunque natura, che questi fossero.

ARTICOLO III.

S. A. R. l'Arciduca Leopoldo Gran-Duca di Toscana s'impegna per la sua parte nella maniera più formale, e obbligatoria di far godere delli stessi Diritti, Privilegj, ed esenzioni in tutta l'estenzione de' suoi Stati, e senza veruna eccezione tutti i Sudditi di S. M. Cristianissima, di maniera che tanto i Francesi, che i Toscani saranno

D 2 trat-

Canonici, qui extant in Bibliotheca Regia, & quod est, pene incredibile, Glossæ omnes sunt e latino conversæ in Gallicam linquam, ut jam exillo loco non sit dubitandum, quin illa vox idiotica deducatur ex hac latina *advena*. Advenam non posse facere testamentum, nec capere ex alieno testamento proinde nisi factus sit civis, fiscum jure occupare bona morientis advenæ. Et in peregrino ponamus speciem ad L. 2. hoc. t. Quidam heredem peregrinum scripsit: Deinde Lucium Civem Romanum scripsit ex residua parte, quam ille capere non possit L. Titius assem obtinebit, vel ut heres testam. Scriptus, vel ut substitutus, vel ut institutus, quia ille peregrinus nihil prorsus ex testam. capere potest, L. Qui non militabat, §. ultim. & seq. ll. D. eod. tit.

feront traités en tout, & par tout dans les Etats refpectifs de S. M. Très Chrêtienne, & de S. A. R. comme les Sujets naturels de la Puiffance dans les Pays de la quelle ils réfideront.

ARTICLE IV.

En exécution des Articles précedens, il fera libre aux héritiers tant Français, que Tofcans, qui auront des fucceffions à prétendre, chacun dans les Pays de l'autre Puiffance refpective, de les recueillir, même ab inteftat, foit par eux mêmes, foit par leurs Mandataires, & de les tranfporter hors des Etats de Sa Majefté Très Chrêtienne, non obftant toutes les Loix, ou ufages à ce contraires, aux quels S. M. déroge expreffement par la préfente Convention, comme S. A. R. déroge pareillement à tous les Statuts, Ordonnances, ou Coûtumes établis dans les Pays de Sa Domination, & qui feroient contraires aux ftipulations ci-deffus énoncées.

trattati in tutto, e per tutto nelli Stati respettivi di S. M. Cristianissima, e di S. A. R. come i Sudditi naturali della Potenza, nelli Stati della quale dimoreranno.

ARTICOLO IV.

In esecuzione degli Articoli precedenti sarà permesso agli Eredi tanto Francesi, che Toscani, i quali avranno delle successioni a pretendere ciascuno nelli Stati dell'altra respettiva Potenza di perciperle anco *ab Intestato* tanto essi medesimi, che per mezzo dei loro Mandatarj, e di trasportarle fuori delli Stati di Sua Maestà Cristianissima, non ostante tutte le Leggi, o Costumi in contrario, alle quali S. M. deroga espressamente per la presente Convenzione, siccome S. A. R. deroga parimente a tutti li Statuti, ordini, o Costumi stabiliti nei Paesi del suo Dominio, che fossero contrarj alle stipulazioni sopra espresse.

Incarichiamo pertanto il Magistraro Supremo in Firenze, e la Consulta di Siena per quello Stato di notificare, e pubblicare gli Articoli predetti, acciò abbiano forza di Legge, ed in qualunque caso in essi compreso li sia data piena esecuzione, non ostante qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine ad essi contraria.

Dato in Firenze il dì primo Giugno mille settecento sessantanove.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

ROBERTO PANDOLFINI.

CREAZIONE

Della Carica di Avvocato Regio

DEL DÌ 27. MAGGIO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. L'*Avvocato Regio difende tutte le cause civili della depositeria generale, dell' Uffizio del Fisco, dello Scrittojo delle Reali possessioni, delle Fabbriche, e Giardini, della Posta, del Monte Comune, del Monte di Pietà, delle Decime Gran-Ducali, della Tassa di Macine, del Lotto, e di tutti gl' Uffizj compresi nell' amministrazione generale.*

2. *Deve ricevere le citazioni, intimazioni, notificazioni, ed ogn' altro.*

3. *Può prevalersi dei Ministri delle Cancellerie dei Tribunali, ove pendono i giudizj.*

4. *L' Avvocato Regio deve comparire avanti i Giudici dopo compilato il Processo.*

5. *Deve avere la sedia, e il posto distinto dagl' altri difensori.*

6. *Deve prendere informazione dei documenti esistenti nell' Archivio del Palazzo, ed in altri Archivj.*

7. Dev

7. Deve invigilare, che sia adempita, ed osservata la legge dei Feudi, e degl' altri ordini.

8. La cura dell' Armadio dell' Archivio appartiene all' Avvocato Regio.

9. Al medesimo appartiene l' inspezione sopra gl' affari di confini con gli stati esteri.

10. Deve esaminare, e correggere occorrendo le minute degl' Istrumenti.

11. Deve eseguire le commissioni straordinarie, che saranno date da S. A. R.

12. Non può essere eletto nè Giudice, nè arbitro senza l' approvazione di S. A. R.

13. Non può difendere le cause di particolari persone, o corpi, ed università.

14. Deve riconoscere la sussistenza, o la competenza per le spese di citazioni, esibite, decreti, sportule, ed altro.

15. Può tenere uno, o più copisti a tutto suo rischio, e spese.

16. Non può domandare, nè ricevere alcuno emolumento, profitto, mancia, o munusculo, nè ordinario, estraordinario sotto qual si voglia titolo, o pretesto.

17. Deve ricevere una copia degl' ordini emanati, e partecipati.

AVendo Noi con altro Nostro Editto di questo giorno istituita una nuova Carica di Conservatore delle Leggi, a cui abbiamo conferito insieme col titolo una parte delle facoltà, e incumbenze del Luogo-Tenente Fiscale con altre, che vengono espresse nell' Editto predetto, intendiamo adesso di provvedere alla difesa delle Cau-

se interessanti il Fisco, le Regalie, ed il Nostro Patrimonio, le quali Vogliamo, che siano trattate, e difese con puro spirito di verità, e di giustizia, e che l'interesse del Fisco non prevaglia mai alla ragione dei privati.

Ci siamo perciò determinati a creare, conforme col presente Motuproprio crejamo la Carica di Avvocato Regio, la quale dovrà essere esercitata da chiunque ne sarà investito con gli obblighi, ed istruzioni seguenti.

I. Apparterrà al medesimo il difendere, e sostenere davanti ai Giudici, e Tribunali competenti tutte le Cause meramente Civili della nostra Depositeria generale dell'Ufizio del Fisco, dello Scrittojo delle nostre Reali Possessioni, delle Fabbriche, e Giardini, della Posta, del Monte Comune, del Monte di Pietà, delle Decime *Gran*-Ducali, della Tassa di Macine, del Lotto, e di tutti gli Uffizj compresi nell'Amministrazione generale, ed in conseguenza dovrà comparire davanti ai Tribunali, e Giudici, tanto in persona, quanto per mezzo di scritture per promuovere le ragioni, e difendere le Cause nelle quali abbiamo interesse i Dipartimenti suddetti, o come attori, o come rei convenuti.

II. Dovrà ricevere in suo nome come Avvocato Regio le citazioni, intimazioni, notificazioni, ed ogni atto, che lecitamente si può dai litiganti dirigere alla parte contraria, e nell'istessa forma egli dovrà procedere verso le parti quando le Cause raccomandate alla di lui difesa lo richiederanno.

III. Per compilare gli atti potrà prevalersi dei

Mini-

Ministri delle Cancellerie di quei Tribunali ai quali respettivamente appartengono le Cause; ed i Ministri delle Cancellerie, non esclusi i Cancellieri respettivi saranno obbligati ex officio ad agire sotto la di lui direzione, e somministrargli l'ajuto di tutte le notizie opportune, e confacienti alla difesa delle Cause per la pura, e retta giustizia.

IV. Vogliamo, che il predetto Nostro Avvocato Regio osservi con la maggior esattezza gli Ordini veglianti, che tendono a non disastrare le parti con la lunghezza delle liti, e con la superfluità degli Atti, e delle informazioni, e perciò lo incarichiamo di procedere a forma degli Ordini predetti, e specialmente di astenersi per quanto è possibile di comparire davanti ai Giudici prima, che sia compilato il respettivo Processo delle Cause, che dovrà difendere, a riserva di quelle, che in qualche Tribunale si dovessero agitare, e risolvere sommariamente.

V. E qualunque volta dovrà comparire davanti ai Giudici, o Tribunali goderà della distinzione del posto, e sedia sopra ogni altro difensore, o interessato in Causa.

VI. Sarà sua premura d'informarsi, e rendersi familiari i Documenti esistenti nell'Archivio di Palazzo, e in altri Archivj, che possono contribuire a sostenere i Nostri diritti Regj, Fiscali, e Patrimoniali nelle controversie, che insorgessero, ed a promuovergli contro le usurpazioni, o perdite, che fossero seguite, non meno che a riconoscere se i privilegi e prerogative concesse a diversi Corpi, Famiglie, o Persone vengono esercitati

tati

tati dentro i limiti delle concessioni, a fine che trovandovi introdotto qualche abuso possa farcene la conveniente partecipazione, per procedere poi secondo gli ordini che gli saranno dati all'opportuno riparo.

VII. Sarà sua speciale incumbenza d'informarsi, e d' invigilare all' adempimento della legge dei Feudi pubblicata il dì 21. Aprile 1749., e dei susseguenti ordini relativi alla medesima, a fine di promuovere alle occorrenze l'osservanza della Legge predetta, non solo per quello che concerne i Nostri diritti, ma ancora per ciò che possa riguardare le ragioni degli abitanti nei luoghi infeudati, e sottoposti al nostro Dominio, e protezione, ancorchè con titolo di semplice accomandigia, ogni volta che venissero loro usate vessazioni, o promesse contro di essi ingiuste pretensioni dai feudatarj, e Signori dei luoghi predetti.

VIII. Al medesimo Avvocato Regio sarà confidata la cura dell' armadio ferrato nel pubblico, e generale Archivio Fiorentino, e gliene sarà consegnata la chiave dall' Archivista della Segreteria delle Finanze insieme con l' indice degl' istrumenti contenuti nel medesimo.

IX. Dovrà pure avere ispezione sopra gli affari di confini con gli Stati esteri, ed esaminerà insieme con l'Auditore della Camera delle Comunità le relazioni delle visite dei confini, che i Giusdicenti devono rimettere annualmente all' Uffizio della Camera medesima, e osservare le dette relazioni corrispondono con le precedenti, o se siano seguite variazioni, e alterazioni, che meritino

tino riparo, e provvedimento, e rendercene conto ogni volta che occorra, e però sarà insieme sua cura l'invigilare, che l'Archivio dei confini sia tenuto sempre in buon'ordine; onde procurerà di prenderne cognizione, ed informarsi, ed istruirsi di tutte le notizie, e documenti, che vi si conservano, e possono giovare alla difesa dei diritti riguardanti i confini suddetti.

X. Sarà sua incumbenza l'esaminare, e correggere occorrendo le minute degl'Istrumenti da celebrarsi per interesse, e servizio degli Ufizj, e Dipartimenti indicati nell'Articolo I., ed il Notajo, che dovrà rogarli, sarà eletto volta per volta dal Proveditore, o altro Capo di quelli Uffizj solamente, dove i respettivi Cancellieri non fossero già Notaj dell'Uffizio medesimo per i contratti che lo riguardano.

XI. Parimente dovrà eseguire le commissioni straordinarie, che per Nostro comando gli venissero date, qualora ci piacesse confidargliene, oltre alle incumbenze, ed ispezioni sopra ingiuntegli.

XII. Non dovrà in qualunque occasione accettare commissioni di giudicare in qualsisia Causa, neppure come Arbitro, e Giudice Compromissario, quando non ne venga da Noi specialmente incaricato.

XIII. Non dovrà parimente difendere, nè ingerirsi nella difesa delle Cause di qualunque Particolare, Persona, Corpo, Università, Società, o altro Patrimonio, che non sia Regio, ed insieme di quelli espressi sopra all'Artic. I.

XIV. Per le spese di Citazioni, Esibite, Decreti, Sportule, e simili, che dai litiganti si de-

vono alle Cancellerie, o ai Giudici, dovrà l' Avvocato Regio riconoſcerne la ſuſſiſtenza, e la competenza a forma delle Tariffe, e Leggi veglianti e firmarne le notule, acciò dai reſpettivi Provveditori, e Capi d' Uffizio ſiano fatte pagare dalla Caſſa dell' Uffizio a cui reſpettivamente appartengono le Cauſe predette.

XV. E a fine, che il Noſtro Avvocato Regio poſſa fornirſi delle copie, e altre ſimili operazioni, che gli occorreranno per il Noſtro ſervizio, lo incarichiamo di tenere uno, o più Copiſti a tutto ſuo riſchio e ſpeſe al qual effetto gli abbiamo aſſegnato una ſomma conveniente, che gli ſarà pagata dalla noſtra Depoſiteria generale; in conſeguenza di che non potrà domandare pagamento, nè rimborſo ſulla Caſſa di qualunque Uffizio, o Dipartimento per copie, o altre ſimili operazioni che interveniſſero nelle Cauſe che difenderà, e negli affari che gli ſaranno commeſſi.

XVI. Eſſendogli da noi ſtato aſſegnato un conveniente ſtipendio ſulla Caſſa della noſtra Depoſiteria generale, non dovrà ricevere, nè domandare verun altro emolumento, profitto, mancia, o munuſcolo, nè ordinario, nè ſtraordinario ſulle Caſſe dei Dipartimenti, ed Uffizj, nei quali avrà iſpezione come ſopra, e nè pure dalle particolari perſone ſotto qualunque titolo, o preteſto.

XVII. Per compimento di ſua iſtruzione e notizia riceverà una copia degli Ordini emanati, e già partecipati ai Capi degli Uffizi, e Tribunali in conſeguenza delle preſenti diſpoſizioni, ſulle quali dovrà unicamente regolarſi fino a nuovi ordini, ſenza riferirſi mai a quanto foſſe ſtato ordina-

dinato, o per stile introdotto, e praticato nell' esercizio dell' impiego di Luogo-Tenente Fiscale prima della presente Ordinazione.

Dato in Firenze li 27. Maggio 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

S. A. R. in aumento, e dichiarazione del Motuproprio dei 12. Novembre 1777. riportato nel Tomo secondo alla pag. 89. *ed alle rappresentanze che gli sono state fatte per l'esecuzione del medesimo ha rescritto.*

„ PEr qualunque impedimento, o insufficenza „ di beni che si trovi nell'esecuzione Reale „ possa procedersi alla personale senza necessità di „ procedersi prima all'intiera escussione dei beni; „ Possa procedersi all'esecuzione Personale, non „ intentata la Reale contro i falliti sottoposti „ al Sindacato, e i debitori di lettere di cambio „ accettate i Confessionarj dei Regni, Sequestra- „ rj, e Promissarj alle carcerazioni; E sia intentata „ l'azione reale prima della personale per tutti i „ debiti Fiscali, Regj, e pubblici meramente Ci- „ vili per i quali competa il privilegio del Brac- „ cio Regio.

„ E la Consulta ne partecipi gli ordini a „ chiunque spetti.

Dato li 17. Gennajo 1778.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

TRATTATO DI PACE

Stabilita tra S. A. R., e l'Imperatore di Marocco

DEL DÌ 24. MARZO 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *TRa i sudditi della Toscana, e dell'Impero di Marocco resta conclusa, e stabilita una pace inalterabile.*

2. *I sudditi Toscani non devono restare schiavi in Marocco, ne quei di Marocco in Toscana.*

3. *Trovandosi nei Bastimenti nemici sudditi o dell'una, o dell'altra parte devono essere assistiti, e restituiti alle loro Patrie con tutto quello, che possederanno.*

4. *Ai negozianti Toscani, o Marocchini devono essere restituite le loro robbe trovate nei bastimenti predati con certe cautele, e precauzioni.*

5. *Tra i sudditi d'ambedue le potenze vi è libero commercio, e devono godere di tutti i privilegj accordati all'altre potenze amiche.*

6. *I Bastimenti delle due nazioni occorrendo devono prestarsi ajuto.*

7. *I respettivi Bastimenti, o armatori entrando nei Porti sono soggetti alle leggi, che sono rescritte.*

8. Il

8. *Il Bastimento, che investe il Porto deva esser sicuro coll' Equipaggio, e Mercanzie.*

9. *Ai respettivi Ambasciatori si prestino i soliti onori.*

10. *I Consoli Toscani possono inalberare il loro Padiglione senza contrarietà, ed è la Casa sicura, e privilegiata.*

11. *Non si può procedere alla rottura di pace, se non previo un' armistizio di sei mesi.*

12. *In caso di guerra tra le parti il riscatto degli schiavi è di* 100. *pezze dure per ciascheduno.*

IN esecuzione degl' Ordini di S. A. R. la Segreterìa di Guerra fa pubblicamente notificare il Trattato di Pace stabilito nel dì *6.* Febbrajo 1778. tra il Granducato di Toscana, e l' Impero di Marocco, il di cui tenore è il seguente.

Articolo I. Dal giorno, che sono stati sottoscritti i presenti Articoli è stato convenuto che cessi ogni ostilità tanto in Mare, che in Terra fra i Sudditi del Gran-Ducato di Toscana, e quelli dell' Impero di Marocco, talchè siano gli uni, e gli altri vicendevolmente sicuri, dovendo essere tra essi la migliore intelligenza, e pace inalterabile.

II. In conseguenza non dovrà alcun Suddito Toscano restare Schiavo in Marocco, nè alcuno dell' Impero di Marocco resterà Schiavo in Toscana.

III. Nel caso che dagli Armatori delle respettive Potenze sia preso un Bastimento ad una di esse nemico nel quale si trovino Sudditi Toscani,

ni, o Marocchini, non dovranno questi esser fatti Schiavi, ma saranno assistiti, e restituiti alle loro Patrie con tutto quello che possederanno.

IV. Se nei Bastimenti predati vi saranno effetti caricati per conto di Negozianti Toscani, o Marocchini, e si troverà a bordo qualche Passeggiero Negoziante Toscano, o Marocchino, che giustifichi d'avere nel detto Bastimento Mercanzie di sua proprietà, il Capitano sarà obbligato di fare esaminare il suo Manifesto, e verificata la proprietà de' suddetti effetti, come anche il deposto del Passeggiere Negoziante, dovranno essere restituiti gli effetti ai Sudditi ai quali appartengono, e messo in libertà il Passeggiere, e in questa guisa sarà pure libero qualunque suddito delle respettive potenze che si troverà nel Bastimento nemico quando fosse ancora al servizio del medesimo in qualità di Marinaro salariato.

V. Sarà in avvenire libero Commercio fra i Sudditi di ambedue le Potenze, sicchè i Toscani dovranno godere nei Regni di Marocco di tutte quelle facilità che vengono ivi accordate ai sudditi dell'altre Potenze più amiche, come per i Sudditi di Marocco goderanno nel Gran-Ducato di tutti i Privilegj che si concedono alle Nazioni più favorite.

VI. Se s'incontreranno per Mare due Bastimenti delle due respettive Potenze, o siano questi armati in Guerra, o Mercantili, e che uno di essi abbia bisogno di qualche soccorso dell'altro, o in viveri o in altra cosa necessaria alla Navigazione, dovrà esserli somministrato, e qualora il Bastimento fosse prossimo a perdersi, dovrà

vrà l' altro almeno procurare di ricuperare, e porre in ficuro l' equipaggio che in quello fi troverà.

VII. Se i Baftimenti Mercantili o Armatori delle due Potenze entreranno nei Porti dei refpettivi Dominj, dovranno i Capitani efattamente obbedire alle Leggi che fon prefcritte nei fuddetti Porti, e in confeguenza gli Armatori non potranno far corfo contro i Baftimenti dei loro Nemici dentro i prefiffi limiti dei Porti dei refpettivi Dominj per non pregiudicare al loro Commercio.

VIII. Se qualche Baftimento delle due Potenze inveftirà in uno dei refpettivi Territorj, dovrà effere ficuro il Baftimento, il fuo equipaggio, e Mercanzie.

IX. Se qualche Ambafciatore delle due Potenze verrà nei loro refpettivi Dominj, faranno fatti al medefimo gl' ifteffi onori foliti praticarfi agli altri Ambafciatori, e facendofi riconofcere in tal Carattere, tanto alla fua venuta, che alla fua partenza gli faranno fatti i faluti con lo fparo del Cannone, e riceverà l' altre dimoftrazioni di diftinzione, che convengono al detto Carattere.

X. Qualora venghino Confoli Tofcani a ftabilirfi nei Regni di Marocco potranno inalberare il loro Paviglione fenza alcuna contrarietà, e farà la loro Cafa ficura, e privilegiata per qualunque perfona che entrerà in effa, febbene poffa aver commeffo qualunque delitto.

XI. Se feguirà qualche mala intelligenza, che deffe luogo all'alterazione dei prefenti Articoli, dovranno prenderfi tutte le più opportune mifure

per conciliare le differenze prima che si passi dalle Parti ad alcuna ostilità, nè potrà procedersi all'aperta rottura di Pace, se non previo un Armistizio di sei mesi.

XII. Succedendo fra le due Parti la guerra, il riscatto degli Schiavi delle due Parti resta fissato alla ragione di Cento Pezze dure per ciaschedun no, senza distinzione dal Capitano al Mozzo, con dichiarazione che non sarà fatto Schiavo il Ragazzo minore d'anni dieci, nè l'Uomo che oltre passi gli anni settanta, nè potrà cadere in Schiavitù veruna Ragazza, o Donna di qualunque età, e per gli altri che saranno fatti Schiavi dovrà esserne fatto in ogni anno sicuramente il riscatto.

Dato il dì ventiquattro Marzo mille settecento settant'otto.

CONTE VINCENZO DEGL'ALBERTI.

GIUSEPPE MARIA BIANCHI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si aboliscono tutte le Gabelle, e Dazj imposti sopra il Bestiame di ogni specie

DEL DÌ 11. APRILE 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Soppressione, ed abolizione di tutte le Gabelle, e Dazj tanto Regj, che comunitativi imposti sopra il Bestiame d'ogni specie.*
2. *Libertà di estrarre, introdurre, e transitare il bestiame per tutto il Gran Ducato anche senza domandarne licenza.*
3. *Deroga alle riforme, o statuti delle Dogane di Firenze, di Siena, di Pisa, di Livorno in ciò che riguardano le spedizioni, e le gabelle dei bestiami.*
4. *Deroga all'articolo sesto della Legge del dì 11. Dicembre 1775.*
5. *Condonazione dei debiti arretrati dei Proprietari, o Conduttori del bestiame.*

LA costante persuasione, nella quale siamo, che il più efficace mezzo per migliorare lo stato, e condizione de' Nostri amatissimi Sudditi sia quel-

quello di accordare una piena libertà al Commercio, e ad ogni sorte di lecita industria, ci muove adesso a togliere totalmente di mezzo gli aggravj, e vincoli, che si oppongono a questa libertà nel Commercio del Bestiame, che per la sua intima connessione con l' agricoltura merita le nostre più speciali premure.

I. Quindi è, che col presente Nostro Editto sopprimiamo, ed annulliamo tutte le Gabelle, e Dazj tanto Regj, che Comunitativi imposti sopra il Bestiame d'ogni specie per l' introduzione, estrazione, o transito di qualunque Luogo, o Territorio dei Nostri Stati, eccettuate solamente le Gabelle, ed altri Diritti, che sono stati riscossi sin'ora sopra il Bestiame introdotto per macellarsi nella Città di Firenze, Siena, Pisa, *Livorno*, Pistoja, ed Arezzo.

II. Il presente Editto comincerà ad avere la sua esecuzione al dì primo Settembre 1778., dopo il qual tempo tutto il Bestiame potrà liberamente introdursi nel Nostro Gran-Ducato, o da quello estrarsi, o transitare per il medesimo, o condursi da un luogo all' altro nell' interno dei Nostri Stati con qualunque destino, e per qualunque effetto senza pagamento di gabelle, diritti, o emolumenti, o altri aggravj di qualunque titolo, e senz' obbligo ai conduttori, o proprietarj di prenderne alcuna licenza, spedizione, o riscontro nè ai Tribunali, nè alle Dogane.

III. Al qual' effetto colla pienezza della Nostra Potestà, e di Nostra certa scienza deroghiamo alle disposizioni delle Riforme, o Statuti delle Dogane di Firenze, di Siena, di Pisa, e di Livorno,

no, ed a tutti li Stratti, e Tariffe delle suddette, e di qualunque altra Dogana tanto Regia, che Comunitativa in quelle parti, che riguardano le spedizioni, e le gabelle del Bestiame sotto qualunque titolo, o denominazione sieno imposte, e specialmente ancora alla Notificazione dei 22. Gennajo 1776., colla quale furono ridotte, e dichiarate le Gabelle dovute per l'estrazione del Bestiame dal Gran-Ducato, e generalmente a qualunque altra Legge, o Statuto, di cui bisognasse fare speciale, e individua menzione.

IV. Deroghiamo parimente all'Articolo VI. della Legge del dì 11. Dicembre 1775., col quale veniva imposta la Gabella di lire dieci per ogni cento capi di Bestie pecorine nel caso, che andate a pascolare fuori di Stato fossero state rimesse tosate, e senza lana.

V. E perchè frattanto chiunque tanto suddito, che forestiero venga subito a risentire in qualche parte gli effetti di queste Nostre Disposizioni, Condoniamo le Gabelle di Bestiame, e le Fide di Dogana, e i Diritti, e Pene relative a dette Gabelle, e Fide, che al giorno del presente Editto fossero dovute dai proprietarj, o conduttori del Bestiame, ed a tale effetto vogliamo, che sieno cancellate senza spesa ai libri di qualunque Dogana tutte le partite, che appariranno in essi accese per tali dependenze fino al suddetto giorno, salvo solamente rispetto ai frodi l'obbligo ai trasgressori già inquisiti, o condannati di acquietare discretamente i partecipanti per la rata delle pene, che fossero ad essi dovute, ed eccettuati da detta condonazione i debiti di qualunque epoca

dependenti dal prezzo di Bandite di pascolo, e le Gabelle, e Fide del Bestiame già mandato a pasturare nel decorso anno 1777., il quale intendiamo, che venga rimesso ai tempi debiti colle solite gabelle, regole, spedizioni, e riscontri.

Tale è la nostra volontà, la quale comandiamo che sia inviolabilmente osservata.

Dato in Firenze li 11. Aprile 1778.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

MOTUPROPRIO

Mediante il quale s'ordina, che i Giudici diano l'udienze in pubblico

DEL DÌ 18. AGOSTO 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

I. *I Giudici della Città di Firenze, quanto i Giusdicenti Provinciali compresi quelli della Città, e Stato di Siena, sono obbligati dare l'udienze pubbliche sì alle parti collitiganti, come ai loro Avvocati, e Procuratori, alla presenza di chiunque voglia intervenirvi.*

2. Le Udienze pubbliche devono darsi non tanto dai Giudici necessari, quanto dai delegati, e volontari.

3. La Consulta di Firenze, e il Luogotenente di Siena sono incaricati a dare l' opportune istruzioni da trasmettersi ai Tribunali, acciò per notizia del Publico siano affisse in un luogo visibile.

4. Comandamento, che sia puntualmente osservata la presente legge senza che s' intenda derogato a ciò, che non s' oppone a questa.

IL maggiore oggetto delle nostre Sovrane cure constantemente essendo quello di procurare ai nostri amatissimi Sudditi, in ogni più possibile maniera la più felice, più pronta, e sicura amministrazione della Giustizia; ed essendo noi persuasi, che ad un tale oggetto i seguenti ordini possono molto contribuire.

I. Vogliamo perciò, e Comandiamo, che dal dì 10. Novembre prossimo, giorno, in cui terminano le ferie Autunnali, in avvenire per le cause meramente civili di qualunque sorta tanto i Giudici di questa Città di Firenze, quanto gl' Jusdicenti Provinciali, nessuno eccettuato, compresi quelli ancora della Città, e Stato di Siena, siano obbligati a dar l' udienze sì alle Parti collitiganti, come ai loro Avvocati, e Procuratori, fare sessioni, e tutt' altro di simil natura, più tosto che nelle case particolari, di detti Giudici, o privatamente nei Tribunali di lor Residenza, sempre in detti Tribunali respettivi, e pubblicamente alla presenza di chiunque voglia intervenire in quei giorni, ed ore, che da noi saranno fissate respettivamente, e stabilite alla pena per i Trasgressori della Sovrana Nostra indignazione.

II. Tali nostri ordini dovranno egualmente osservarsi per dette Cause Civili non tanto dai Giudici neccessari, quanto ancora dai delegati, e volontari, poichè questi alle suddette occasioni averanno l'obbligo di risedere nei respettivi Tribunali, ove saranno, e si custodiranno secondo le veglianti Leggi, gli Atti delle suddette cause.

III. Ed all'effetto, che quanto sopra, resti eseguito convenientemente, Noi incarichiamo la Nostra Real Consulta, che sentiti specialmente i Giudici, e per lo Stato di Siena quel Luogo Tenente Generale rispetto ai giorni, ed all'ore in cui respettivamente crederebbero di fissare le loro udienze nei suddetti Tribunali sollecitamente ci proponga quel Regolamento, ed Istruzioni, che crederà neccessarie per l'esecuzione, e ne attenderà la Sovrana Nostra approvazione. Quali Regolamenti, ed istruzioni approvate, che siano *dalla* Consulta istessa, dovranno trasmettersi ai Tribunali respettivi acciochè per notizia del Pubblico ivi in luogo visibile siano tenute constantemente affisse, e possano leggersi da chi che sia.

IV. Tali sono le Nostre Sovrane determinazioni, delle quali comandiamo la puntuale esecuzione, e la piena osservanza in augumento d'ogn'altra Legge, Motuproprio, ed Ordine vegliante, cui Vogliamo, che non s'intenda derogato, se non che in quelle parti unicamente, le quali fossero direttamente, o indirettamente contrarie alla presente nostra ordinazione. Non ostante ec.

Dato li 18. Agosto 1778.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.

MOTUPROPRIO

Con cui si dà un nuovo regolamento per i Notari e Giudicature degli Uffizi della Provincia Fiorentina

DEL DÌ 10. LUGLIO 1771.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *QUelli, che vogliono essere ammessi al Notariato devono avere studiato per due anni le istituzioni civili in Pisa, o in Firenze, e studiato per due anni l'arte notariale presso qualche precettore.*

2. *I Notari devono essere Toscani, e di famiglie d'onesta estrazione, e di essere benestanti, ed uomini onesti.*

3. *La*

3. *La Pratica deve accordare ai Postulanti di esporsi ai soliti esami d' avanti al Proconsolo, e d' avanti all' Archivio.*

4. *I Dottori, che vogliono essere ammessi al Notariato sono dispensati dal pagare la tassa maggiore all' Uffizio del Proconsolo.*

5. *I Notari, che vorranno esercitare il rogito, devono presentarsi all' Archivio Generale, ai quali dopo l' età d' anni 25. sono consegnati i protocolli.*

6. *Quali requisiti devono avere quei Notari, che vogliono abilitarsi negl' impieghi civili, e criminali.*

7. *Devono provare lo studio dell' arte Notariale in Pisa, o in Firenze coi suddetti requisiti per gli Uffizj civili; ma per l' Uffizj criminali devono avere l' attestato del Professore di Pisa d' istituzioni criminali, o di pratica per due anni intieri previo un esame da farsegli a parte.*

8. *Con la patente notariale, e con i suddetti decreti deve il Postulante presentarsi alla Consulta per farsi descrivere nelle liste degli Uffizj notariali.*

9. *Distinzione di lista maggiore, e minore, ed i Notari si descrivono nella lista degl' Uffizj minori da descriversi nella lista dei maggiori dopo l'esercizio di tre anni negl'Uffizj minori previ altri requisiti.*

10. *I descritti nella lista degl' Uffizj maggiori possono esercitare tutti gl' Uffizj.*

11. *Per gli Uffizj di Notaro criminale vi sono due liste; una per i maggiori, e l' altra per i minori.*

12. *I Notari non possono essere ascritti nella lista degl' Uffizj maggiori, se non averanno esercitato in dette Classi gli Uffizj minori almeno per tre anni, previ altri requisiti.*

13. Ca-

13. *Coloro, che vogliono essere abilitati alla Giudicatura oltre la qualità di suddito dovrà essere Dottorato.*

14. *I Professori dell' università di Pisa, e di Siena sono dispensati dalle prove, purchè abbiano dettato la Giurisprudenza per anni quattro.*

15. *I Giudici devono fare l' esame avanti alla pratica con altre cautele per riportarne il decreto d' abilitazione.*

16. *Il suddetto decreto deve presentarsi alla Consulta per farsi descrivere nella lista degl' Uffizj minori.*

17. *Nella Classe dei Giudici vi è la lista degli Uffizj maggiori, fra i quali devono descriversi quelli, che hanno esercitato per anni tre gl' Uffizj minori di Giudicatura.*

18. *La Consulta con l' Auditor Fiscale ammettono in ciascuna Classe i Postulanti alle respettive liste degli Uffizj in nome di S. A. R.*

19. *Regolamento degl' impiegati attuali, delle Giudicature, ed impieghi Provinciali.*

20. *La Consulta conserva gl' originali nei suoi registri, e ne rimette copia alla segreteria delle Tratte.*

21. *I Magistrati continuano di fare i rapporti allo specchietto sopra le mancanze dei Giudici, e Notari.*

22. *I Rettori dei Tribunali foranei devono prescegliersi dalle sopradette liste.*

23. *Regolamento da tenersi, quando da S. A. R. fosse deputato un Governatore militare, o Civile, o altro special Commissario.*

24. *Il Segretario delle Tratte deve fare la proposizione dei soggetti idonei.*

25. *I Ma-*

25. *Tanto i Notari, che i Giudici devono dopo l'anno ſtare a Sindacato, ove riportando l'aſſolutoria poſſono ſtare nell'Uffizio fino al terz'anno.*

26. *I Vicarj dei feudi devono eſſere ſcelti dalle liſte:*

27. *S. A. R. ſi riſerva la facoltà di eleggere i Giudici, e Notari per ſervizio dei Tribunali Provinciali.*

28. *I maggiori ſtudj danno maggiore acceſſo agli impieghi dei Tribunali.*

29. *La deſcrizione nelle liſte degl'Uffizj maggiori, e minori non deroga alla Nobiltà.*

VOlendo Noi, che la Giuſtizia ſia amminiſtrata per mezzo di Perſone d'intelligenza, e di eſperienza, e che abbiano fatti i debiti ſtudj preparatorj per renderſi idonee al Servizio dei Tribunali Civili e Criminali delle Noſtre Provincie, crediamo opportuno di preſcrivere per l'Eſame, e approvazione dei Giudici, e Notari, e per la loro abilitazione, e deſtinazione a detto ſervizio i ſeguenti regolamenti.

I. Chiunque in avvenire bramerà di eſſere ammeſſo al Notariato per eſſere abilitato ſemplicemente al rogito, dovrà preſentare alla Pratica di Firenze le giuſtificazioni di avere ſtudiata la Legge per due anni intieri appreſſo qualche Profeſſore d'Iſtituzioni Civili in Piſa, o in Firenze, e di avere ſtudiato in oltre l'Arte Notariale appreſſo qualche Precettore di credito o in Piſa, o in Firenze, riportando le Atteſtazioni giurate di detti Precettori, che faranno fede di avere a lui inſegnate le dette Iſtituzioni Civili, e reſpettivamente

mente l' Arte Notariale, notando il preciso tempo che sarà stato impiegato appresso ciascheduno di loro nel corso di detti studj, e asserendo, che lo credono capace di essere ammesso al Notariato.

II. Dopo tali giustificazioni preliminari dovranno i Postulanti provare di esser nati Nostri sudditi, e nati di Famiglie di onesta estrazione, e provviste di facoltà sufficienti, e provare di esser in stato Laicale, e di non essere mai stati condannati per delitti, nè di essere attualmente processati per veruna querela, e godere appresso il Pubblico la reputazione di uomini onesti, producendo quelle Attestazioni, e Documenti, che la Pratica crederà opportuno di stabilire per far dette prove.

III. Fatte legittimamente tali prove, la Pratica accorderà a detti Postulanti la permissione di esporsi ai soliti Esami prescritti dalle Leggi d' avanti al Proconsolo, e d' avanti all' Archivio, anzi abbiamo incaricata l' istessa Pratica a provvedere, che tali Esami non degenerino in formalità, e che si eseguischino col conveniente rigore che obblighi i Giovani, che vogliano esercitar l' Arte del Notaro a non presentarsi senza sufficiente preparazione. E finalmente la Pratica, sentita la relazione degli Esami fatti, quando trovi con un nuovo Esame da farsi avanti di Lei detti Postulanti meritevoli del Carattere di Notaro, gli farà fare il solito deposito, e pagare le solite Tasse secondo gli Ordini, e spedirà loro la solita Patente.

IV. Se si presenteranno soggetti, che abbiano riportata in Pisa la Laurea Dottorale, desiderando noi di facilitare l' esercizio Notariale a quelle

per

Persone, che hanno fatti maggiori studj preparatorj, saranno dispensati dal pagare annualmente la Tassa maggiore all'Ufizio del Proconsolo, dove non pagheranno altra Tassa annua che quella solita pagarsi da Notari non Dottori. E se dopo i consueti Esami saranno dalla Pratica trovati meritevoli, riporteranno dalla medesima la Patente di Notaro.

V. Con la predetta Patente quei Notari, che vorranno esercitare il rogito, dovranno presentarsi all' Archivio Generale, e avendo l'età di ventiquattro anni compiti, saranno consegnati loro i Protocolli, dove registreranno gl' Istrumenti, e Testamenti, di cui saranno per rogarsi, osservando tutte le Leggi, e Ordini di quel Magistrato.

VI. Quelli poi che vorranno essere ammessi al Notariato per abilitarsi al servizio dei *Tribunali* di Giustizia delle nostre Provincie negl' Impieghi Civili e Criminali, dovranno provare di aver fatto il corso degli studj legali nella nostra Università di Pisa, e non altrove per due anni intieri, producendo avanti la detta Pratica l' Attestato della Cancellerìa di quello studio di tutte le rassegne necessarie a provare la permanenza in Pisa per le tre Terzerìe intiere dell'Anno scolastico, e l' Attestato giurato di un Professore d' Istituzioni Civili, e di un Professore d' Istituzioni Criminali per quelli che vorranno aspirare agl' Impieghi di Notaro Criminale, che facciano fede di avere il Postulante preso appresso di loro il corso intiero di tali Istituzioni con applicazione, e profitto.

VII. E premesse tali Attestazioni dovranno provare

vare lo ſtudio dell' Arte Notariale in Piſa, o in Firenze, e tutti gli altri requiſiti ſopra ſtabiliti per i Notari di rogito, e paſſando per gli Eſami iſteſſi potranno, ſe ſaranno approvati, ottenere la detta Patente di Notaro, e il Decreto di abilitazione per gli Uffizj Civili. Ma per gli Uffizj Criminali il Decreto di abilitazione non ſarà dalla detta Pratica accordato, ſe oltre i ſopraſcritti requiſiti per gli Uffizj Civili il Poſtulante non avrà il detto atteſtato del Profeſſore di Piſa d' Iſtituzioni Criminali, e in oltre non giuſtificherà di eſſere ſtato a far pratica in Firenze nel Tribunale degli Otto, o appreſſo il Segretario o Aſſeſſori del medeſimo per due anni intieri, e non darà dimoſtrazione del ſuo profitto in un previo eſame da farſegli a parte ſopra tal materia.

VIII. Con detta Patente di Notaro, e con detti Decreti di abilitazione dovrà il Poſtulante preſentarſi alla noſtra Conſulta, e dalla medeſima, ſe ſarà in età di ventiquattro anni compiti, e ſe avrà buone informazioni ſopra le ſue qualità perſonali, ſarà fatto deſcrivere nelle Liſtre reſpettive degli Uffizj Notariali, e in tal deſcrizione ſi procederà colla ſeguente diſtinzione.

IX. Per gli Uffizj di Notaro Civile ſi faranno due Liſtre, una per gli Uffizj minori, e l'altra per gli Uffizj maggiori, e i Notari che reſteranno approvati ſi deſcriveranno nella Liſtra degli Uffizj minori e non potranno deſcriverſi nella Liſtra degli Uffizj maggiori, ſe non dopo avere eſercitati almeno per tre anni gli Uffizj minori, e ſe in oltre giuſtificando di avere adempito ſenza giuſto reclamo ai loro doveri, non riporteranno

no dalla Consulta l'approvazione di passare alla seconda Listra, che non sarà data senza la verificazione delle Sentenze assolutorie dei Conservatori di Legge, e senza esaminare i rapporti dello Specchietto, e senza le ulteriori Informazioni, che la Consulta crederà necessarie sopra la loro condotta.

X. Quelli che saranno descritti nella detta Listra degli Uffizj maggiori, saranno capaci di esercitare tutti gli Uffizj maggiori, e minori; ma quelli dell'altra Listra non saranno capaci che dei minori; e niuno per qualunque abilità abbia dimostrata, e per qualunque buona opinione si sia meritata potrà esser descritto nella Listra degli Uffizj maggiori, senza avere coll'esperienza almeno di tre anni dato buon saggio di se negli Uffizj minori.

XI. Per gli Uffizj di Notaro Criminale si faranno come sopra due Listre, una per gli Uffizj minori, e l'altra per gli Uffizj maggiori; ma niuno potrà esser descritto nella Listra degli Uffizj minori, se oltre la Patente di Notaro, e la previa abilitazione agli Uffizj Civili, non produrrà il detto Decreto della Pratica, che lo abiliti in specie all'esercizio degli impieghi Criminali.

XII. E niun Notaro potrà esser descritto nella Listra degli Uffizj maggiori, se non avrà esercitato in quella Classe gli Uffizj minori almeno per tre anni senza reclamo, e coll'istesse giustificazioni, e coll'istessa dipendenza dall'approvazione della Consulta, di cui sopra si è parlato per gli Uffizj Civili; E' ben vero che ogni Notaro Criminale, approvato che sia, siccome per meritare tale

tale approvazione dovrà prima avere tutti i requisiti di un buon Notaro Civile, sarà descritto ancora nelle Listre degli Uffizj Civili maggiori e minori respettivamente a proporzione della Classe in cui si trova approvato.

XIII. Rispetto alla Professione di Giudice convenendo maggiori studj e maggior' esperienza, niuno sarà capace di essere abilitato alla medesima, se oltre la qualità di nostro Suddito, non giustificherà di aver riportata la Laurea Dottorale nell' Università di Pisa, se sarà de' nostri Sudditi del Territorio Fiorentino, e sottoposto alla Legge del dì 23. Marzo 1735. ab Incarnazione con altre antecedenti, o nell' Università di Siena, se sarà dei nostri Sudditi del Territorio Senese, e se non giustificherà di avere doppo il respettivo Dottorato continuato a studiare per sei anni intieri in Firenze la Giurisprudenza Civile e Criminale appresso qualcuno degli Auditori, o Giudici Civili e Criminali della detta Città, o appresso qualche Avvocato di credito in essa esercitante di fatto l' Avvocatura.

XIV. Solo i Professori delle Nostre Università di Pisa o di Siena saranno dispensati da questa prova, quando abbiano per quattro anni professata la Giurisprudenza.

XV. Con tali requisiti chi vorrà essere abilitato alla Professione di Giudice, sarà sottoposto a un esame da farsi davanti alla Pratica, con quel metodo, e con l' intervento di quelle Persone, che ella crederà a proposito, sopra le Cause che potrà aver difese, sopra le Opere, che potrà aver pubblicate, e sopra le informazioni, che

faranno prefe con tutto il rigore dei progreffi che potrà aver fatti nei fuoi ftudj, e fopra le interrogazioni, che gli veranno date in punti di Giurifprudenza pratica Civile e Criminale, quando venga approvato gli farà fpedito il Decreto di abilitazione agli Uffizj di Giudicatura.

XVI. Con tal Decreto dovrà prefentarfi alla Confulta, la quale prefe le opportune informazioni fopra la fua probità e prudenza, fe lo troverà adattato a foftenere gl' impieghi di Giudicatura, farà defcrivere il fuo nome nella Liftra degli Uffizj minori.

XVII. Sarà fatto anche in quefta Claffe dei Giudici un'altra Liftra degl' Uffizj maggiori, e in quefta non faranno defcritti fe non quelli della prima Liftra, che avranno lodevolmente efercitati almeno per tre anni gli Uffizj minori di Giudicatura, e che dalla Confulta dopo vifte le fentenze affolutorie dei Confervatori di Legge, e vifti i rapporti dello Specchietto, e dopo prefe le opportune informazioni della loro giufta, e favia condotta faranno trovati meritevoli di tal paffaggio.

XVIII. Le Claffi degli Uffizj maggiori e minori per i Notari, e per i Giudici faranno ftabilite dai Deputati alla riforma del Compartimento Provinciale. E la facoltà di ammettere in avvenire in ciafcheduna Claffe i Poftulanti alle refpettive Liftre degli Uffizj fuddetti farà in nome noftro efercitata dalla detta Confulta con l' Auditor Fifcale.

XIX. E ficcome le Borfe prefenti dei Giudici e Notari fono ripiene di Perfone, che non poffono

no avere i requisiti prescritti dalla presente ordinazione, e conviene avere un favorevole riguardo per quelli che si trovano in possesso degli Uffizi, o dell'abilitazione ai medesimi ottenuta nei tempi antecedenti, quando abbiano esercitate con soddisfazione, e lode le loro imcumbenze, perciò incarichiamo i detti Deputati alla Riforma del Compartimento Provinciale ad esaminare, e rivedere, sentito l'Auditor Fiscale, il Segretario delle Tratte e il Segretario degli Otto, i requisiti di chi si trova attualmente in Uffizio di Notaro Civile o Criminale, o di cui si trova ammesso nelle presenti Borse per detto impiego, e in conseguenza abilitato a detti Uffizj, e di formare le Listre di quei soggetti, che hanno servito senza reclamo; cioè che hanno dato sempre buon conto di se ai Conservatori di Legge, e che non sono stati mai condannati per delitti, e che hanno incontrata l'approvazione negli annuali Squittinj; e quelli che in tal revisione resteranno inclusi si reputeranno abili agli Uffizj della loro Classe, non ostante la mancanza di alcuno dei requisiti da Noi come sopra ordinati per l'avvenire.

Per gli impieghi poi di Giudicatura, la Reputazione resta incaricata di prender cognizione, e farci rapporto di quei soggetti, che attualmente si trovano in Uffizio, o ammessi già nelle Borse, e sentiti i predetti, Ministri, e fatte tutte le verificazioni sopra indicate per i Notari, ci proporrà quelli, che non ostante la mancanza di alcuno o de requisiti di sopra prescritti, avvessero meriti bastante per restare impiegati nei nuovi Tribunali; e per quei posti, che restassero a

 riem-

riempierſi all'appertura dei medeſimi, per i quali non foſſero baſtanti i ſoggetti, che meriteranno di eſſer conſervati in impiego, ci riſerviamo di dare gli ordini opportuni, preſe in conſiderazione le ſuppliche che ci ſaranno preſentate nel termine di quattro Meſi dalla data del preſente Editto, ed il merito dei nuovi Poſtulanti, per i quali non ſarà da noi parimente per queſta ſola volta eſatto il concorſo di tutti i requiſiti preſcritti per l'avvenire, ma la loro maggior capacità per ſervire utilmente.

XX. Compilate che ſaranno le nuove Liſtre *in* conformità della Commiſſione da noi data alla Deputazione, e di ciò che da noi verrà riſoluto ſopra le rappreſentanze della medeſima, e di altre informazioni, che ci piaceſſe di prendere dei Soggetti abili agli Uffizj del Notariato, e *Giudicatura* nei nuovi Tribunali, ſaranno le dette Liſtre rimeſſe alla Conſulta, che conſerverà gli originali nei ſuoi regiſtri, e ne traſmetterà copia autentica alla Segreterìa delle Tratte, e averà cura, che non ſi aggiunga alle medeſime alcun ſoggetto, che non abbia i requiſiti che ſon neceſſarj a tenore della preſente Legge, e che ſiano tenute in giorno, aggiungendo dove e quando conviene i nomi dei Novizj che ſaranno di nuovo ammeſſi, ovvero promoſſi dalle Liſtre minori alle maggiori.

XXI. La deſcrizione in dette Liſtre ſarà una prova della preſunta idoneità dei deſcritti ſenza biſogno d'altro ſquittinio, l'uſo del quale in conſeguenza reſterà abolito. E' ben vero, che tutti quei Magiſtrati, che avevano o averanno facoltà di fare i rapporti allo Specchietto ſopra le mancanze

canze dei Giudici e Notari, continueranno in detta facoltà anzi averanno obbligo di farli volta per volta che in caso occorra, senza aspettare alla fine dell'anno, e si dovranno fare alla Consulta, presso della quale sarà tenuto lo Specchietto, acciò essa possa tenere in giorno le Listre, e dia gli ordini nei casi di ragione per sospendere i descritti, e per riabilitarli quando lo meritino.

XXII. Tutti i Rettori dei Nostri Tribunali Foranei aventi Giurisdizione Criminale o Civile saranno in avvenire per miglior servizio della Giustizia prescelti dalle sopraddette Listre.

I Rettori, che secondo il Compartimento da farsi avranno la Giurisdizione Civile e Criminali si chiameranno Vicarj, e quelli che avranno semplicemente la Giurisdizione Civile si chiameranno Potestà; e il Segretario delle Tratte dal dì primo Novembre 1772. intermesso l'uso della Tratta, e qualunque altro metodo solito praticarsi nelle collazioni di Tratta, o di Grazia, ci proporrà per i Vicariati, e per le Potesterìe maggiori i soggetti, che crederà più idonei sopra le predette Listre dei Giudici approvati, avvertendo di prenderli dalla Classe competente all'Uffizio che si troverà in vacanza, e non altrimenti. E così successivamente praticherà nelle vacanze che saranno per darsi, e nelle occasioni delle susseguenti mute, proponendo in queste il passaggio dau na Giusdicenza all'altra colla mira di sempre migliorare le condizioni di chi si è fatto maggior merito nei servizj prestati.

XXIII. Se in qualche Città o altro luogo richiederà il nostro servizio di confidare la nostra

rappresentanza a un Governatore Militare o Civile o altro nostro special Commissario, che non sia per esser da noi scelto dalle dette Listre dei Giudici approvati, in tal caso il Tribunale di tal luogo, acciò il servizio della Giustizia non riceva detrimento, sarà assistito da un Giudice col titolo di Vicario, o di Auditore come stimeremo a proposito; e questo sarà scelto dalla Listra dei Giudici approvati col metodo sopra espresso. Tal Giudice averà la Giurisdizione Civile e Criminale, e darà le sentenze in nome proprio, e averà le istesse obbligazioni e facoltà di tutti gli altri Vicarj, con la debita subordinazione al nostro Rappresentante, che si asterrà totalmente da qualunque mescolanza negli affari di Giustizia.

XXIV. Per le Potesterìe minori e per gli *Uffizi* di Notaro Civile, e Criminale nei Vicariati, e di Notaro Civile nelle Potesterìe maggiori resterà da detto tempo in avvenire similmente intermesso l'uso della Tratta, e il detto nostro Segretario ci farà la detta proposizione dei soggetti idonei, scegliendo dalle respettive Listre dei Notari approvati chi ha migliori requisiti, e date riprove maggiori della sua buona e savia condotta.

XXV. Tutti i predetti Uffiziali, tanto Notari che Giudici dureranno nel loro Uffizio per un anno, e in fine dell'anno dovranno stare a Sindacato senza eccezzione; e non riportando nel Sindacato la sentenza assolutoria nel termine prescritto di tre mesi s'intenderanno immediatamente privati dall'Uffizio che attualmente godono, ancorchè vi fussero stati recentemente eletti o confermati, e non potranno esser mutati in altro Uffi-

zio.

zio. E quando riportino la Sentenza affolutoria, potranno effer confermati nell' isteffo Uffizio fino al terzo anno, dovendo tutti doppo tre anni effer fottoposti alla muta.

XXVI. I Vicari Feudali dovranno anche effi effere fcelti dai refpettivi Feudatari dalle Liftre dei Giudici, o almeno da quelle dei Notari approvati per gli Uffizj Criminali, ed efercitare il loro Uffizio con gli obblighi, e facoltà prefcritte dalla Legge dei Feudi del dì 21. Aprile 1749., e ftare a findacato a tenore della Legge medefima.

XXVII. Prefcindendo dalle facoltà accordate in detta Legge ai Noftri Feudatari, la provvifta dei Giudici, e Notari per fervigio di qualunque Tribunale delle Noftre Provincie refterà rifervata alla Noftra elezione per mezzo della Noftra Segreterìa delle Tratte, dove intendiamo di riunire tutta la cura, e foprintendenza a fimili elezioni degli Uffiziali di Giuftizia in tutti i Tribunali Provinciali, comprendo anche quei luoghi che per il paffato erano provvifti da diverfi Miniftri, o Magiftrati, o Comunità indipendentemente da detta Segreterìa, non oftante qualunque ordine, o confuetudine in contrario.

XXVIII. I Notari, che per avere i requifiti neceffarj fuffero paffati alle Liftre dei Giudici riterranno fempre la capacità di fervire negli Uffizj Notariali, Civili, e Criminali maggiori, e minori, Regj, e Feudali, defiderando noi, che i maggiori ftudj diano fempre maggiore acceffo all' impieghi dei Noftri Tribunali.

XXIX. La defcrizione in dette Liftre degli Uffizj maggiori e minori, e l' efercizio attuale di

detti Uffizj non deroghera in minima parte alla Nobiltà, anzi i descritti in dette Listre goderanno per la loro persona solamente di tutti i privilegj della Cittadinanza Fiorentina, quando le loro famiglie non vi siano di prima ammesse, e desideriamo per gli Uffizj in specie di Giudicatura di trovare abilitate in dette Listre Persone di nascita Nobile, al quale oggetto ci siano determinati di decorar maggiormente detti Uffizj, e corredarli di convenienti appuntamenti; oltre di che quei soggetti, che in detto servizio ci daranno riprove della loro buona condotta, potranno assicurarsi di meritare tutta la nostra considerazione, anco nelle vacanze degl'impieghi nella nostra Capitale, o altri proporzionati alla loro Classe.

Questa è la nostra volontà, la quale vogliamo che si osservi per tutte le Provincie del nostro Gran-Ducato, eccettuando unicamente il Territorio di Siena, e comprendendovi la Città, Contado e Montagna di Pistoja, la Lunigiana Pontremoli, Livorno, Portoferrajo, e qualunque altro luogo benchè privilegiato, del quale bisognasse fare special menzione; non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o consuetudine, che in contrario potesse allegarsi, alle quali s' intenda essere, e sia specialmente derogato.

Dato li dieci Luglio mille settecento settant'uno.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

FRANCESCO SERATTI.

LEGGE

Per il Nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino

DEL DÌ 30. SETTEMBRE 1772.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL circondario di Firenze qual sia per l'esercizio della giurisdizione del Magistrato degli Otto.*

2. *La Provincia Fiorentina è divisa in quaranta Vicariati dopo il Magistrato dell'Otto.*

3. *I Vicari dei feudi esercitano la Giurisdizione civile, e criminale secondo le leggi, e consuetudini.*

4. *I Potestà hanno la Giurisdizione civile, e mista, ma non possono ingerirsi nelle cose criminali.*

5. *Si devono osservare gli statuti, e privilegi originari di ciascun' luogo.*

6. *Non può interporsi appello dai decreti interlocutori, ma dopo la sentenza definitiva si devolvono ai Giudici delle appellazioni.*

7. *Le parti litiganti possono domandare il consiglio del Savio nei tempi, e modi prescritti dagli statuti locali.*

8. *Le Potesterie maggiori sono assistite da un Giusdicen-*

dicente, e da un' Notaro, e le minori da un solo Giusdicente.

9. *Riunione di diversi Tribunali al Tribunale Pretorio.*

10. *Fino a nuovo ordine si devono osservare le Tariffe.*

11. *Ordini ai Giusdicenti di fare eseguire le suddette riunioni.*

12. *Le Tasse, e proventi si devono pagare con la cassetta degl' atti di ciascun' Tribunale Pretorio.*

13. *I Ministri del Tribunale Pretorio sono obbligati a sopportare gli aggravi, e a tenere a loro spese i Coadiutori.*

14. *Distinzione degl' Uffizj maggiori, o minori de Giudici, e Notari.*

15. *Enumerazione dei Vicariati Maggiori.*

16. *Enumerazione dei Vicariati per la Classe minore.*

17. *Enumerazione delle Potesterie maggiori.*

18. *Enumerazione delle Potesterie minori.*

19. *Descrizioni delle quindici Potesterie maggiori.*

20. *I descritti nelle liste maggiori possono aspirare a tutti i quaranta Vicariati, e a tutte le quindici Potesterie maggiori.*

21. *I Notari civili saranno capaci di tutte le Potesterie minori.*

22. *I Notari civili della listra maggiore saranno capaci di tutte le sopraddette cinquantasei Potesterie minori, e di tutti gli uffizj di Notaro civile, o criminale.*

23. *I Notari criminali descritti nella listra minore sono capaci di tutti gli Uffizj di Vicario feudale, e degli altri di Notaro criminale.*

24. *I No-*

24. I Notari criminali della listra maggiore sono capaci dei Vicariati feudali, e di Notaro criminale in tutti i Vicariati maggiori, o minori.

25. I Notari criminali sono capaci anco degli Uffizj di Notaro civile secondo la Classe maggiore, o minore.

26. Obblighi del Segretario delle Tratte.

27. Niuno può esercitare l' Uffizio di Jusdicente, e ministro nella sua Patria, e nella abitazione ordinaria per dieci miglia intorno. Divieti dei suddetti in certi casi, che si enunciano.

28. Il Segretario delle Tratte è obbligato a partecipare a S. A. R. gli ostacoli, che possono incontrarsi nelle elezioni, o conferme.

29. Giuramento da prestarsi dai Giusdicenti di bene e fedelmente amministrare l' Uffizio.

30. Fidejussione da prestarsi dai Giusdicenti nella Cancelleria dei conservatori di legge per l' esecuzione degli ordini di tutti i Magistrati di Firenze, e per l' interesse delle Regie casse.

31. Lettere credenziali da riceversi dal Magistrato Supremo per i rappresentanti del luogo.

32. Mediante l' esibizione della lettera credenziale devono i suddetti essere ricevuti in tutte le città, e terre destinate alla loro residenza.

33. Provvedimenti relativamente a quei luoghi, ove sono i Governatori civili, o militari.

34. Devono gli Giusdicenti, e Notari portarsi prontamente all' Uffizio.

35. Il primo di Novembre cominciano i Vicariati maggiori.

36. Il primo di Febbrajo la metà delle Potesterie minori.

37. Il

37. *Il primo di Maggio tutti i Vicariati minori.*

38. *Il primo di Agosto l'altra metà delle Potesterie minori.*

39. *Provedimenti da osservarsi nel tempo intestinale, perchè non patisca il servizio di Giustizia.*

40. *I Giusdicenti devono risedere continuamente negli Uffizj, ed in caso d'assenza surrogarsi deve un' soggetto idoneo.*

41. *Obbligo dei Rettori d'invigilare, che i Ministri soddisfaccino a tutti i pesi.*

42. *Le spese per i viaggi devono i Notari farli a proprie spese, e dove la cassetta si divide, devono farsi a spese della cassetta comune.*

43. *L'Uffizio dura un'anno, ed in fine devono i Giusdicenti rendere il Sindacato.*

44. *Condonazione, e moderazione delle retenzioni e delle tasse di spedizioni.*

45. *Pagamenti, che devono fare annuamente tutti i Vicari.*

46. *Pagamenti, che dovranno fare tutti i Potestà delle Potesterie maggiori.*

47. *Pagamenti, che devono farsi dai Notari tanto civili, che criminali.*

48. *Pagamenti, che devono fare i Potestà delle Potesterie minori.*

49. *Il Governatore di Livorno, e di Portoferrajo, ed il Commissario di Pisa sono esenti da qualunque tariffa.*

50. *Esenzioni di alcuni luoghi dalle spese dei Sindacati.*

51. *Provisioni accordate ai Giusdicenti, e Ministri.*

52. *I Giusdicenti devono conseguire dalle comunità tutte le solite somministrazioni in carta, penne, e inchiostro.*

53. *La*

53. *La spesa della carta bollata deve soffrirsi dalla cassetta dei Notari, e suoi partecipanti.*

54. *Gli Giusdicenti, e Ministri dei Tribunali devono ricevere o in natura, o in equivalente tutte le solite somministrazioni in legna, paglia, cera, e altro.*

55. *Ordini perchè siano restaurati i Palazzi Pretorj.*

AVendo in seguito del Nostro Regio Editto del dì 10. Luglio 1771. date le disposizioni opportune per fissare un nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia nelle Nostre Provincie dello Stato Fiorentino, lo abbiamo maturamente esaminato, e approvato, e vogliamo, che sia posto in esecuzione, e resti in piena osservanza dal dì primo di Novembre dell' anno corrente 1772. in avvenire a tenore dell' infrascritta descrizione, che dimostra la Residenza dei Vicariati dove si eserciterà la Giurisdizione Civile, e Criminale, e dimostra le Potesterie Civili, che sono comprese sotto la Giurisdizione Criminale di ciaschedun Vicariato, e stabilisce il numero, e carattere dei Ministri da Noi eletti per risedere in ciaschedun Vicariato, e in ciascheduna Potesteria, e le loro Provvisioni ed Emolumenti certi e incerti, facoltà, ed obblighi, e nota le particolari disposizioni, che respettivamente abbiamo date, e si debbono osservare per regolamento di ciaschedun Tribunale.

I. Il Circondario di Firenze formato in detto nuovo Compartimento dalle Potesterie di Fiesole Sesto, Campi, Montelupo, Galluzzo, e Bagno a Ripo-

Ripoli, vogliamo, che sia per il Criminale sotto la privativa giurisdizione del Magistrato degli Otto, abolendo, e revocando la cumulativa Giurisdizione, che competeva sopra detti Territori, tanto al Magistrato degli Otto, che ai respettivi Vicari di Certaldo, S. Giovanni, e Scarperia in vigore della Legge dell'anno 1423. dichiariamo adunque, che detto Circondario di Firenze sarà nel Criminale di privativa cognizione del detto Magistrato, e che similmente il Territorio assegnato ai detti Vicariati sarà di privativa cognizione dei respettivi Vicarj, senza pregiudizio di quelle Cause, che in qualunque Territorio sono per loro natura di privata cognizione del detto Magistrato degli Otto, o di altri Magistrati; E riservato sempre l'obbligo a detti, come a tutti gli altri Vicarj di far le solite partecipazioni tanto a detto Magistrato degli Otto, che agli altri Magistrati della Capitale nei casi, e modi prescritti dagli Ordini veglianti.

II. Dopo il Magistrato degli Otto vi sarà in ciascheduno dei quaranta Vicariati in cui è diviso il Paese un Tribunale Criminale, che amministrerà la giustizia Civile nel proprio Territorio, o Potesteria, e la Criminale in tutte le Potesterie componenti il Vicariato. E tal Giurisdizione Civile, e Criminale sarà esercitata da Vicarj con tutte le prerogative, e facoltà loro competenti in vigore delle Leggi, e Ordini veglianti, salvo l'obbligo sopraddetto delle loro partecipazioni, tanto nell'ordinatorio, che nel decisorio, nei tempi, e modi prescritti senza innovazione alcuna.

III. Nei Feudi annessi a ciaschedun Vicariato

gli

gli Ufiziali Feudali, purchè siano descritti in alcuna delle nuove Listre dei Giudici, o dei Notari, e purchè osservino le regole dei Divieti, e dei Sindicati imposte agli altri Nostri Jusdicenti, eserciteranno la Giurisdizione Civile, e Criminale, che loro compete a tenore delle respettive Investiture, e consuetudini, e della Legge sopra i feudi del dì 21. Aprile 1749., e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regi a tenore di detta Legge, e delle altre Leggi, e Consuetudini del Gran-Ducato l'esecuzione degli Ordini di detti Magistrati apparterrà al Nostro Jusdicente Capo del Vicariato, per mezzo del quale nel caso di devoluzioni alla Corona, o in altre occasioni in cui si debbano esercitare i diritti di Sovranità saranno eseguiti gli Ordini Nostri.

IV. I Potestà avranno sopra il proprio Territorio la Giurisdizione Civile, e Mista, restando soppressa, e riunita ai respettivi Vicariati la Giurisdizione Criminale limitata, che in qualche luogo si esercitava, e non s'ingeriranno detti Potestà nelle cose Criminali, salvi gli Atti, che fossero loro commessi dai respettivi Vicari per il migliore, e più pronto servizio della Giustizia.

V. Frattanto che ci riserviamo a fare un più preciso Compartimento di dette Potesterie Civili con l'assegnazione delle Parrocchie, che sotto ciascheduna debbono comprendersi, i Potestà proseguiranno a esercitare gli atti della loro Giurisdizione a tenore delle particolari dichiarazioni fatte nelle respettive, e infrascritte Tavole annesse al Compartimento, osservando gli Statuti, e Privilegi originari di ciaschedun luogo, e in man-

can

senza di dichiarazione particolare dentro i confini soliti.

VI. Nelle Cause Civili non potrà interporsi appello dai decreti interlocutorj, ma dopo la Sentenza definitiva degli Jusdicenti tanto dei Vicariati, che delle Potesterie le Cause, che a tenore degli Statuti sono appellabili si devolveranno per appello ai Giudici delle Appellazioni, che in ciaschedun luogo dagli Statuti, e Ordini veglianti sono stabiliti, senza che in questo segua fino a nuov' Ordine alcuna innovazione.

VII. Nelle Cause Civili pendenti avanti i detti Jusdicenti tanto di Vicariati, che delle Potesterie riserviamo alle parti litiganti la facoltà di domandare il consiglio del savio nei tempi, e modi prescritti dai respettivi Statuti Locali, purchè lo domandino nel termine di giorni quindici dopo contestata la Lite, purchè per detto Consiglio non siano eletti Consultori fuori di Stato, e purchè quando sia richiesto il detto Consiglio in Firenze non siano eletti altri soggetti, che quelli che sono abilitati a giudicare le Cause di prima istanza.

VIII. Le Potesterie maggiori saranno assistite da un Jusdicente eletto dalle Listre dei Giudici e e da un Notaro; e le minori saranno assistite da un solo Jusdicente eletto dalle Listre dei Notari; ma non averanno nella Giurisdizione differenza alcuna; siccome saranno simili nella sottoposizione alla Giurisdizione Criminale dei respettivi Vicarj, non avendo fatta per altro questa distinzione, che per dare con un soggetto più graduato, e con maggior numero di Ministri una maggiore assisten-

assistenza ai luoghi, che per ragione della loro popolazione, o di altre circostanze ne hanno maggior bisogno.

IX. Avendo trovato in diversi luoghi le Banche Attuarie divise dal Tribunale Pretorio, siccome alcuni Tribunali di Danno Dato, che avevano Attuario, e Giudice separato dal Tribunale Pretorio, e trovando queste separazioni repugnanti al buon servizio della Giustizia, comandiamo, che per tutto ovunque si trovino tali Banche Attuarie, e di Danno Dato separate si riunischino dal primo di Novembre 1772. in poi al Tribunale Pretorio, e che tutti gli Atti si facciano avanti i Notari del Tribunale, e che il Giudice di tali Cause sia privativamente il Vicario, o Potestà Giudice Ordinario del luogo revocando, e annullando da quel tempo in avvenire tutte le commissioni, o delegazioni in vigore delle quali si fossero introdotte tali separate Giurisdizioni, e volendo che anco le Cause pendenti si proseguino nello stato e termini in cui si trovano d'avanti i predetti respettivi Giudici Ordinarj.

X. Vogliamo, che fino a nuov' Ordine, ferma stante la detta riunione, si osservino dai Giudici e Notari del Pretorio le Tariffe Statutarie, o quelle da un uso legittimo autorizzate nelle Cause procedenti da dette Banche Attuarie, o da querele di Danno Dato, sebbene fossero diverse dalla Tariffa dei Conservatori di Legge, fino a tanto, che combinate tutte le Tariffe, e considerate le cose da considerarsi non sarà pubblicata una nuova Tariffa generale.

XI. Ordiniamo a tutti gli Jusdicenti dove que-

ſte riunioni dovranno ſeguire, che prendino tutte le cautele per farle eſeguire nella maniera più conveniente alla conſervazione delle Scritture, alla giornaliera ſpedizione degli affari, e alla maggiore facilità del ſervizio pubblico.

XII. E vogliamo, che reſti a carico della Caſſetta degli Atti di ciaſchedun Tribunale Pretorio, e ſuoi partecipanti il pagare in avvenire tutte le Taſſe, e Proventi, che competevano alle Comunità ſopra le dette Banche Attuarie, e Tribunali di Danno Dato; e reſteranno ſimilmente ferme a favore di dette Comunità tutte le partecipazioni di Condanne, ed altri Emolumenti incerti, che loro ſi competono in vigore degli Ordini veglianti.

XIII. Vogliamo altresì, che i Miniſtri del Tribunale Pretorio partecipanti di detta Caſſetta ſiano tenuti a ſopportare tutti gli altri aggravj, a cui erano legittimamente ſottopoſti gli Attuarj di dette Banche, e del Danno Dato; e a tenere a loro ſpeſe i Coadiutori, che ſono ſtati, e ſaranno loro deſtinati in numero ſufficiente, ove ciò ſarà creduto opportuno, per ſupplire alle incumbenze ordinarie del Tribunale, e a quelle di più che per tali riunioni ſaranno loro aggiunte, con eſpreſſa proibizione a detti Coadiutori di meſcolarſi, nè direttamente, nè indirettamente a patrocinare le Cauſe pendenti avanti il Pretorio, nè ſotto nome proprio, nè ſotto nome di altri, ſotto la pena della perdita dell' Uffizio, e della perpetua inabilitazione al medeſimo da incorrerſi immediatamente anco nel caſo, che non abbiano cagionato danno a veruno.

XIV. Eſ-

XIV. Essendo già compilate le Listre maggiori, e minori dei Giudici, e Notari, e avendo dati i nostri Ordini fin col detto Editto de' 10. Luglio 1771. sopra il modo di reclutarle, abbiamo sopra il Compartimento infrascritto fatti distinguere gli Uffizj maggiori, e minori de' Giudici, e Notari tanto Civili, che Criminali.

XV. I Vicariati per la Classe maggiore sono i seguenti, Arezzo, Borgo S. Sepolcro, Certaldo, Colle, Cortona, Fivizzano, S. Giovanni, Lari, Livorno, Lucignano, S. Miniato, Montagna di Pistoja, Montepulciano, Pescia Pietrasanta, Pisa Pistoja, Pontremoli, Poppi, Portoferrajo, Prato, Rocca S. Casciano, Scarperia, Vicopisano, Volterra.

XVI. I Vicariati per la Classe minore sono i seguenti, Anghiari, Bagno, Bagnone, Barga, Campiglia, Castiglionfiorentino, Empoli, Firenzuola, S. Gemignano, Marradi, Modigliana, Pontassieve, Radda, S. Savino, Sestino.

XVII. Le Potesterie maggiori sono le seguenti, Bagni di S. Giuliano, Bibbiena, Borgo S. Lorenzo, Buggiano, Campi, Castelfranco di sotto, Civitella, Figline, Fojano, Fucecchio, Montevarchi, Peccioli, Pieve S. Stefano, Pontadera, Pratovecchio.

XVIII. Le Potesterie minori sono le seguenti, Albiano, Badia Tedalda, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino di Valdelsa, Bucine, Calice, Caprese, Carmignano, S. Casciano, Castelfiorentino, Castelfocognano, Castelfranco di sopra Castel S. Niccolò, Cerreto, Chiusi, Santa Croce, Dicomano, Fiesole, Galeata, Galluzzo,

 Gam-

Gambassi, S. Gaudenzio, Greve, Guardistallo, Laterina, Loro, Marciano, Montajone, Montale, Monte Carlo, Monte Castelli, Montecatini, Montelupo, Montopoli, Montemigniajo, Monterchi, Montespertoli, Ortignano, Palaja, Palazzuolo, Poggibonsi, Pomarance, Portico, Premilcuore, Reggello, Rosignano, Seravalle, Sesto, Sorbano, Subbiano, Terranuova, Terra del Sole, Tizzana, Vellano, Verghereto, Vicchio.

XIX. Ferma stante la detta Classazione per la Listra minore dei Giudici vengono assegnati gli Ufizi dei soprascritti quindici Vicariati minori, e delle soprascritte, quindici Potesterie maggiori, che sono notati ai Capitoli 16. e 17.

XX. I descritti nella Listra maggiore dei Giudici potranno aspirare senza distinzione a tutti i quaranta Vicariati, e a tutte le quindici Potesterie maggiori sopra descritte ai Capitoli 15. 16. e 17.

XXI. Rispetto ai Notari Civili quelli descritti nella Listra minore saranno capaci di tutte le Potesterie minori sopra notate al Capitolo 18.

XXII. I Notari Civili descritti nella Listra maggiore saranno capaci di tutte le sopraddette cinquantasei Potesterie minori, e di tutti gl' Ufizj di Notaro Civile in qualunque Vicariato, che sono ventisei, e di tutti gl' Ufizj di Notaro Civile nelle Potesterie maggiori che sono sedici.

XXIII. I Notari Criminali descritti nella Listra minore saranno capaci di tutti gli Ufizj di Vicario Feudale, e rispetto agli Ufizj Regi dei soli posti di Notaro Criminale nei Vicariati minori, che sono quindici sopra descritti al Capitolo 16. purchè dove si trova un Notaro solo Civile,

le, e insieme Criminale, debba il Notaro esser descritto nella Listra maggiore dei Notari Civili.

XXIV. I Notari Criminali descritti nella Listra maggiore oltre i posti di Vicario Feudale saranno abilitati agl' Ufizj di Notaro Criminale in tutti i Vicariati maggiori e minori, che sono quarantadue.

XXV. I Notari Criminali saranno capaci anco degli Ufizj di Notaro Civile secondo la Classe maggiore o minore in cui sono descritti; E i Dottori descritti nella Listra dei Giudici purchè siano Notari saranno capaci di tutti gli Ufizj Notariali senza distinzione.

XXVI. Il Segretario delle Tratte avanti di farci la proposizione dei soggetti che troverà degni di occupare gl' Ufizj di Vicario, o Potestà, o Notaro Civile, e Criminale farà i riscontri opportuni per assicurarsi che i proposti non abbiano divieto dagl' Ufizj per cui si propongono.

XXVII. Niuno potrà esercitare l'Ufizio di Jusdicente, o Ministro nella sua Patria, nè in luogo ove abbia la sua abitazione ordinaria, nè sia vicino per dieci miglia intorno alla Patria, o al Domicilio, eccettuati i nativi della Città di Firenze che saranno capaci di servire secondo il solito nelle Potesterie Suburbane, che sono quelle sottoposte nel Compartimento al Magistrato degli Otto. Niuno potrà esercitare Ufizio come sopra nell' istesso Vicariato dove è nativo, o domiciliato sebbene il Tribunale fosse lontano dalla Patria, o dal Domicilio più di dieci miglia. Niuno potrà tornare a esercitare Ufizio nell' istesso Tribunale dove l' ha esercitato altre volte senza una

vacazione di tre anni. Niuno potrà esercitare Ufizio in quel Tribunale dove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in quarto grado Civile. Niuno finalmente potrà prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve nel tempo che resta in Carica, e prendendola resterà inabile a servire nell' istesso Tribunale, e si dovrà considerare il suo Ufizio per vacante.

XXVIII. E se mai per qualche accidente l' elezione, o conferma cadesse in persone sottoposte a dette eccezzioni, o ad alcuna di esse, il Segretario delle Tratte sarà obbligato a parteciparci l'ostacolo che s'incontra per attendere i nostri nuovi Ordini, volendo che le regole di detti divieti si tenghino sempre ferme tanto nel caso di quelli che si scoprono avanti la spedizione in Ufizio, quanto nel caso di quelli, che si scoprono, o sopra vengono a chi esercita l' Ufizio.

XXIX. Quando gli eletti, o confermati non abbiano alcun divieto il detto Segretario delle Tratte procederà alla pubblicazione delle respettive elezioni, o conferme, e successivamente dopo tal pubblicazione i Vicarj, Potestà, e Notari dovranno presentarsi al Segretario medesimo, o personalmente, o per mezzo di procuratore, che gli ammetterà al Giuramento nelle forme solite di bene, e fedelmente amministrare l' Ufizio a cui sono stati eletti, o confermati, e farà nominare ai Vicarj, e Potestà una persona confidente abitante in Firenze per il sicuro recapito delle Lettere, e dopo che averanno soddisfatto a quanto conviene nell' atto della spedizione a forma dell' infrascritte Tariffe farà loro sottoscrivere da uno

dei

dei Ministri delle Tratte in vece del Rotolino di prima usato, il certificato dell' elezione, e giuramento come sopra prestato, e farà notificare in una Tabella sottoscritta come sopra a tutti gli Ufizj di Firenze che dovranno firmare ai tempi debiti le Cartelle dei Sindacati i soggetti nuovamente, eletti, o confermati, perchè sappino i nomi di chi si trova nei respettivi Ufizj, e i nomi dei Corrispondenti da loro come sopra nominati in Firenze.

XXX. Col detto certificato dovranno presentarsi alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge, ed ivi prestare fidejussione per l'esecuzione degli Ordini di tutti i Magistrati di Firenze, che hanno diritto di dare ordini, e commissioni nei respettivi Territorj, e per l'interesse di tutte le Casse Regie, che potessero dalla loro Amministrazione ricevere detrimento a tenore delle Istruzioni che faremo dare a detto Magistrato. Dopo di che detta Cancellerìa sottoscriverà il certificato coll' attestato di detta fidejussione.

XXXI. Con dette due sottoscrizioni i Vicarj, e Potestà senz' obbligo di presentarsi ad altri Uffizj si presenteranno finalmente al Magistrato Supremo, nella Cancellerìa di cui si conserverà il detto certificato come sopra sottoscritto, in vista del quale riceveranno la lettera Credenziale per i rappresentanti del luogo dove debbono esser messi in possesso della loro Giurisdizione; Dichiarando per altro, che prima di partire di Firenze debbano i detti Vicarj, e Potestà presentarsi ancora secondo il solito all' Auditor Fiscale, affinchè possino ricevere dal medesimo quelle parti-

ticolari istruzioni, che le attuali circostanze esigeranno.

XXXII. Con l'esibizione di detta lettera Credenziale saranno i detti Vicarj e Potestà ricevuti in tutte le Città, e Terre destinate alla loro Residenza, e saranno messi in possesso del loro Ufizio e sarà loro prestata la debita riverenza, ed obbedienza; averanno il primo luogo in tutte le Magistrature del Paese, e saranno loro fatti in ogni occasione tutti gli onori soliti farsi a chi ha esercitata per il passato la nostra rappresentanza. E nel caso delle conferme dovrà esibirsi l'istessa lettera Credenziale senza che sia necessario rinnovare la funzione del possesso.

XXXIII. Nei Vicariati ove abbiamo creduto di stabilire sopra il Vicario un Governatore Civile, o Militare, o altro nostro special Commissario, in tal caso fermo stante ciò che abbiamo disposto nella nostra Legge del dì 10. Luglio 1771. al Capitolo 23. il Governo, e Reggimento del Paese sarà confidato alla persona di detto Governatore, o Commissario, che ne riceverà l'autorità nelle nostre lettere Credenziali da spedirseli nel tempo della sua prima elezione; e in esso unicamente risederà la nostra rappresentanza, con facoltà di dare gli Ordini in nome nostro che crederà opportuni per l'osservanza delle Leggi, e per il buon regolamento della provincia a forma delle istruzioni che tiene, e che gli faremo di tempo in tempo pervenire, e si dovranno a detto nostro rappresentante i primi onori, e il primo posto in tutte le Magistrature, e il Vicario in tal caso riporterà le lettere Credenziali col titolo di Audi-

Auditore del Governo, o del Commissariato, e farà le funzioni di Giudice Ordinario con Giurisdizione Civile, e Criminale sopra tutte le Cause di pertinenza del Tribunale, e fra tutte le persone al medesimo sottoposte niuna eccettuata, e risederà anch'esso con voto simultaneamente in tutte le Magistrature immediatamente dopo del nostro rappresentante. E in caso di sua assenza dalla Giurisdizione farà le sue veci.

XXXIV. Dovranno tutti gli Jusdicenti, e Notari portarsi prontamente al loro Ufizio per esservi a prendere il possesso al tempo debito.

XXXV. Al primo di Novembre principieranno tutti i Vicariati Maggiori tanto di Città, che di Campagna, che sono venticinque sopra descritti al Capitolo quindici.

XXXVI. Al primo di Febbrajo la metà delle Potesterie minori, che sono ventotto cioè, Albiano, Bagno a Ripoli, Barberino di Valdelsa, Calice, Carmignano, S. Casciano, Castelfiorentino, Cerreto, S. Croce, Fiesole, Galluzzo, Gambassi, Guardistallo, Montajone, Montale, Monte Carlo, Monte Castelli, Monte Catini, Montelupo, Monte Spertoli, Palaja, Poggibonsi, Pomarance, Rosignano, Seravalle, Sesto, Tizzana, Vellano.

XXXVII. Al primo di Maggio tutti i Vicariati minori, che sono quindici, e tutte le Potesterie maggiori, che sono similmente quindici a forma dei soprascritti Capitoli *16.* e 17.

XXXVIII. Al primo d'Agosto l'altra metà delle Potesterie minori che sono ventotto cioè, Badìa Tedalda, Barberino di Mugello, Bucine, Caprese, Castelfognano, Castelfranco di sopra, Castel S. Nic-

S. Niccolò, Chiusi, Dicomano, Galeata, S. Gaudenzio, Greve, Laterina, Loro, Marciano, Monte Mignajo, Monterchi, Ortignano, Palazzuolo, Portico, Premilcuore, Reggello, Sorbano, Subbiano, Terranuova, Terra del Sole, Verghereto, Vicchio.

XXXIX. Dovendosi al dì primo del prossimo Novembre mettere tutti gli Uffizj sul sistema nuovo, per dar luogo che le scadenze dei medesimi si ponghino nell' avvenire nei termini sopra prescritti, il Segretario delle Tratte per quegli Uffizj, che non son destinati di principiare al primo di Novembre farà per questa prima volta fare le spedizioni agli Eletti per quel tempo rotto, che abbisogna per arrivare all'Epoca destinata per principio dell'Uffizio, e allora farà rinnovare agli Eletti la spedizione per l' annata intiera. E l' istesso praticherà nel caso di vacanze improvvise ogni qualvolta convenga surrogare al vecchio Jusdicente, o Ministro un nuovo per un tempo rotto.

XL. Se per qualche necessità locale dovrà in qualche Tribunale trattenersi l' esecuzione di quanto vien disposto in questo nuovo Compartimento dopo il dì primo del prossimo Novembre, in tal caso sarà provvisto con lettere di proroga alla continuazione delle respettive Giurisdizioni per quel tempo, che sarà necessario, e saranno muniti con particolari istruzioni i Rettori, perchè nel tempo interinale non patisca il servizio della Giustizia, e perchè colla sollecitudine possibile ciascuno Uffizio sia posto sul piede che deve ritrovarsi per l' esecuzione totale del presente Editto.

XLI. Dovranno gli Jusdicenti, e Ministri preso

ſo che abbiano il poſſeſſo dei loro Uffizj far continua reſidenza nei luoghi della loro Giuriſdizione, e quando il Segretario delle Tratte con ſcienza dell' Auditor Fiſcale a forma degli Ordini accordi ad eſſi qualche diſcreta diſpenſa di aſſentarſi per legittime Cauſe, dovrà il detto Segretario provvedere che il ſervizio non patiſca ſurrogando, qualche altro Soggetto idoneo al Miniſtro aſſente.

XLII. Sarà obbligo dei Rettori l'invigilare che i Miniſtiri ſoddisfacciano a tutti i peſi loro ingiunti nelle infraſcritte reſpettive Tavole, e ſpecialmente a quello di andare in certi giorni a render ragione nei luoghi deſtinati per maggior comodo dei Popoli della loro Giuriſdizione, con facoltà nel caſo d' impedimento di un Miniſtro di far ſupplire all' altro, e di prender tutti quegli eſpedienti che ſaranno neceſſarj perchè il ſervizio della Giuſtizia non riceva ritardo.

XLIII. Le ſpeſe neceſſarie per detti viaggi dei Notari dove ſon ſoli debbono farſi da loro a ſpeſe proprie, e dove la Caſſetta ſi divide in più participanti debbono farſi a ſpeſe della Caſſetta comune, ſenza pregiudizio di quegli onorarj, o gratificazioni, che in qualche luogo le Comunità pagano per facilitare dette gite iſtituite per comodo dei Popoli, ma dovunque è la conſuetudine di non pagar coſa alcuna, o di non pagare una ſomma ſufficente, l' obbligo originario di far la ſpeſa per le dette gite, che non poſſono ritardarſi deve conſiderarſi ſempre nella Caſſetta dei Notari, in contemplazione di tutti gli Emolumenti certi, e incerti loro accordati, ſalva ad eſſi la repetizione del rimborſo nei termini della detta conſuetudine.

XLIV. Tut-

XLIV. Tutti i predetti Jusdicenti, e Ministri dureranno nel loro Uffizio per un anno, e in fine dell'anno dovranno stare a Sindacato sul luogo ove hanno esercitata la Giurisdizione nelle forme solite, e in appresso averanno l'obbligo di presentarsi ai Conservatori di Legge della Città di Firenze, o per mezzo di Procuratore, o personalmente quando ne sieno richiesti, presentando i benserviti di tutti i Magistrati, e Uffizj pubblici, che averanno l'autorità di sospendere i Sindacati, e non riportando nel Sindacato la sentenza assolutoria nel termine prescritto di tre mesi s'intenderanno immediatamente privati dell'Uffizio, che attualmente godono, ancorchè vi fussero stati recentemente eletti, o confermati, e non potranno essere mutati in altro Uffizio come già abbiamo disposto nella Legge dei 10. Luglio 1771. E il detto Magistrato dei Conservatori di Legge spirato detto termine di tre mesi averà l'obbligo di fare immediatamente la partecipazione opportuna alla Segreterìa delle Tratte di tutti quelli che non avessero riportata detta Assolutoria.

XLV. Avendo osservato, che gli Jusdicenti, e Notari, che per l'addietro andavano per gli Uffizj erano aggravati di retenzioni, e di considerabili Tasse di spedizioni pagabili del proprio danaro a diverse Casse Regie, che estenuavano troppo notabilmente i loro Salarj, abbiamo volentieri condonato per l'avvenire a detti Jusdicenti, e Ministri ogni sorta di retenzioni, che soffrivano, e ogni sorta di Tasse, che in qualunque modo venivano obbligati a pagare all'Uffizio del Sale, al Monte Comune, alla Camera delle Comunità tanto

to per il suo interesse, che per quello del soppresso Uffizio della Parte, e in qualunque altro luogo sotto qualunque titolo, e per qualunque causa; e abbiamo ridotte le Tasse per le Spedizioni, e per la rimessa di Uffizio di ciascheduno ai puri pagamenti annuali descritti nei seguenti Capitoli a tenore del loro rango, oltre i quali pagamenti non averanno per detti titoli alcuna ulteriore spesa d'obbligo, salve le spese delle Procure per chi non volesse, o non potesse comparire personalmente.

XLVI. Tutti i Vicarj dovranno fare annualmente gli infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione, che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio, comprendendo in tal numero gli Auditori del Governo di Livorno, e Portoferrajo, e del Commissariato di Pisa.

AVANTI D'ANDARE IN UFIZIO.

Ai Ministri delle Tratte . .	Lir. 17.	--	--
Ai Mazzieri	= 35.	--	--
Alle tratte per il rimborso della spesa del certificato in Carta Bollata . .	= --	2.	--
Al Tavolaccino delle Tratte . .	= 8.	--	--
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il Sodo compreso il Bollo .	= --	14.	4
Alla Cancellerìa del Magistrato Supremo per la Lettera Credenziale compreso il Bollo	= --	15.	4
Somma Lire	*61.*	11.	8

TER-

Somma, e segue Lire *61.* 11. 8

TERMINATO L'UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione . . =	2. 5. --
Ai Custodi di detto Ufizio per la Rappresentazione medesima . . . . . =	-- 13. 4
Ai Mazzieri per rimborso della spesa della Cartella per il Sindacato compreso il Bollo . . . . =	-- 4. --
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato . . . . =	1. -- --
All' Ufizio delle Revisioni per il Sindacato . . . . =	-- 5. 8
Al Fisco per il Sindacato . . =	-- 3. 4
Tassa al Proconsole . . . . =	13. -- --
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l' Assolutoria . . . . =	1. 8. 8
Ai Mazzieri per il Sindacato . =	*6.* -- --

Somma Lire *86.* 11. 8

XLVII. Tutti i Potestà delle Potesterìe Maggiori dovranno fare annualmente gl' infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione, che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio, comprendendo in tal numero il Potestà dei Bagni di S. Giuliano, che è un Potestà Maggiore col titolo di Commissario, ma con le fecoltà, e obblighi degli altri Potestà.

AVAN-

AVANTI D' ANDARE IN UFIZIO.

Ai Ministri delle Tratte . . . =	14. -- --
Ai Mazzieri . . . . =	25. -- --
Alle Tratte per il rimborso della spesa del certificato in Carta Bollata . . =	-- 2. --
Al Tavolaccino delle Tratte . . =	4. -- --
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il sodo compreso il Bollo . =	-- 14. 4
Alla Cancellerìa del Magistrato Supremo per la Lettera Credenziale compreso il Bollo . . . . =	-- 15. 4

TERMINATO L' UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione . . =	2. 5. --
Ai Custodi di detto Ufizio per la suddetta Rappresentazione . . . . . =	-- 13. 4
Ai Mazzieri per il rimborso della spesa della Cartella per il Sindacato compreso il Bollo . . . . =	-- 4. --
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato . . . . =	1. -- --
All' Ufizio delle Revisioni per il Sindacato . . . . =	-- 5. 8
Al Fisco per il Sindacato . . =	-- 3. 4
Tassa al Proconsolo . . . . . . =	13. -- --
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l'Assolutoria . . . . =	1. 8. 8
Ai Mazzieri per il Sindacato . =	6. -- --
Somma Lire	*69*. 11. 8

XLVIII.

XLVIII. Tutti i Notari Civili dei Vicariati, e delle Potesterìe Maggiori, e tutti i Notari Criminali dei Vicariati dovranno fare annualmente gl' infrascritti pagamenti tanto nel caso di nuova elezione, che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio.

AVANTI D'ANDARE IN UFIZIO.

Ai Ministri delle Tratte . . .	=	9.	--	--
Ai Mazzieri	=	14.	--	--
Al Tavolaccino delle Tratte . .	=	3.	--	--
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il Sodo	=	--	7.	--

TERMINATO L'UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione . .	=	2.	5.	--
Ai Custodi di detto Uffizio per la Rappresentazione	=	--	13.	4
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato	=	1.	--	--
All' Uffizio delle Revisioni per il Sindacato	=	--	5.	8
Al Fisco per il Sindacato . .	=	--	3.	4
Tassa al Proconsole	=	8.	--	--
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l' Assolutoria	=	1.	8.	8
Ai Mazzieri per il Sindacato .	=	6.	--	--
Somma Lire		49.	3.	--

XLIX. Tutti i Potestà delle Potesterìe minori dovranno fare annualmente gl'infrascritti pagamenti tanto

tanto nel caso di nuova elezione che di conferma per le loro spedizioni, e per la rimessa del loro Ufizio.

AVANTI D'ANDARE IN UFIZIO.

Ai Ministri delle Tratte	=	6.	--	--
Ai Mazzieri	=	10.	--	--
Alle Tratte per rimborso della spesa del certificato in carta bollata	=	--	2.	--
Al Tavolaccino delle Tratte	=	1.	10.	--
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per il sodo	=	--	7.	--
Alla Cancellerìa del Magistrato Supremo per la Lettera Credenziale compreso il Bollo	=	--	15.	4

TERMINATO L'UFIZIO.

Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per la Rappresentazione	=	2.	5.	--
Ai Custodi di detto Uffizio per la Rappresentazione	=	--	13.	4
Ai Mazzieri per rimborso della spesa della Cartella per il Sindacato compreso il bollo	=	--	4.	--
Alla Cancellerìa dei Pupilli per il Sindacato	=	1.	--	--
All'Ufizio delle Revisioni per il Sindacato	=	--	5.	8
Al Fisco per il Sindacato	=	--	3.	4
Tassa al Proconsole	=	8.	--	--
Alla Cancellerìa dei Conservatori di Legge per l'Assolutoria	=	1.	8.	8
Ai Mazzieri per il Sindacato	=	6.	--	--
Somma Lire		38.	14.	4

L. Il Governatore di Livorno come Governatore Civile di quella Città, e similmente il Governatore di Portoferrajo come Governatore Civile, e il Commissario di Pisa saranno esenti da qualunque Tariffa, e solo per le loro spedizioni in principio dei loro Governi in qualità di Governatori Civili, e di Commissario pagheranno ai Ministri, e Mazzieri delle Tratte una recognizione a loro beneplacito, e pagheranno alla Cancellerìa del Magistrato Supremo la Lettera Credenziale per l'elezione.

LI. Le spese dei Sindacati Locali, che ciascuno Jusdicente, e Ministro è tenuto a rendere nel luogo ove ha esercitata la Giurisdizione, e dei Sindacati, che gl' Jusdicenti del Territorio Pisano sono soliti rendere a Pisa, e quelli del Pistojese a Pistoja, o che per consuetudine si rendessero in altri luoghi fuori della Capitale, non sono comprese in dette quattro Tariffe fatte per le spedizioni e rimessa d'Ufizio a Firenze, onde sopra questi Sindacati Locali si osserveranno le consuetudini veglianti, sì per il modo di darli, che per le piccole spese che occorreranno fino a nuov' ordine.

LII. Non contenti di aver migliorata con tal condonazione la condizione di detti Jusdicenti e Ministri, abbiamo assegnato a ciascheduno le provvisioni proporzionate agli emolumenti certi, e incerti dei respettivi Uffizj in modo che possino decorosamente mantenersi, le quali provvisioni son notate nelle Tavole registrate sotto l'infrascritto Compartimento, (*vedi Tom. IV.*) e formate per istruzione di ciascheduu Tribunale, dove oltre la Provvisione sono descrit-

descritti tutti i titoli dei predetti emolumenti certi, e incerti, che deve ciascheduno Jusdicente, e Ministro godere con tutti i loro obblighi correspettivi, le quali Tavole in tutto approviamo, e confermiamo.

LIII. Oltre di ciò, che è descritto in dette Tavole dovranno gli Jusdicenti conseguire dalle Comunità tutte le somministrazioni, che sono soliti avere in carta bianca da scrivere, penne, e inchiostro nelle quantità solite in denari, o in natura secondo le diverse consuetudini, con dichiarazione che l'Jusdicente sia tenuto a provvedere a tutto il servizio del Tribunale, e suoi Ministri, e che il profitto, o lo scapito, che ci fosse, vada a conto proprio del medesimo; e dove non è la consuetudine che la Comunità faccia tal somministrazione, la spesa di tal provvista si faccia a conto proprio dell'Jusdicente.

LIV. La spesa della carta bollata dopo la dispensa da Noi data per gli Atti Criminali col nostro Regio Editto del dì 20. Marzo 1772. sarà nella massima parte diminuita, e in quella parte, che può ancora esser necessaria dovrà soffrirsi in ciaschedun luogo come per il passato dalla Cassetta dei Notari, e suoi partecipanti.

LV. Dovranno parimente gli Jusdicenti, e Ministri dei Tribunali ricevere dalle Comunità tutte le somministrazioni in legna, paglia, cera, e in altri generi, che son soliti per uso antico ricevere, o in natura, o in un equivalente di denaro secondo le diverse consuetudini; siccome le solite mance per i possessi surrogate alle colazioni, e i soliti onorarj per le soscrizioni di saldi,

 e per

e per le visite dei Confini, dei Fossi, delle Alpi, e altre visite e gite consuete, e per le assistenze alle Date di Chiesa, Riforme Comunitative, e altre funzioni che dovranno tutte pagarsi secondo le solite Tariffe. Finalmente dovranno ricevere tutte le solite recognizioni di consuetudine in cera, zuccheri, e tabacchi, e altri generi che sono stati fino al presente soliti offerirsi in certe solennità dai Luoghi Pii, Uffizj, e Corpi pubblici, delle quali non si è preso registro nelle particolari Tavole.

LVI. Abbiamo dati gli Ordini opportuni perchè tutti i Palazzi Pretorj siano posti in buon grado, e in avvenire mantenuti tali da poter dare il comodo agli Jusdicenti, e Ministri di una buona, e decente abitazione; E per l'istesso oggetto vogliamo, che siano forniti dei mobili grossi, e utensili da cucina, perchè possino godere l'abitazione senza loro dispendio.

LVII. E sopra tutto raccomandiamo alla diligenza degli stessi Jusdicenti le frequenti visite delle Carceri perchè non resti trascurata la minima cosa di ciò che conviene alla sicurezza, e sanità delle medesime, incaricandoli, d'informarne i loro Superiori quando gli Amministratori delle Comunità ritardino le riparazioni, che essi crederanno necessarie.

Questa è la nostra volontà, la quale vogliamo, che si osservi per tutte le Provincie del nostro Stato Fiorentino, comprendendovi la Città, Contando, e Montagna di Pistoja, la Lunigiana, Pontremoli, Livorno, Portoferrajo, e qualunque altro lungo benchè privilegiato, del quale bisognasse

gnasse fare special menzione; non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine che in contrario potesse allegarsi, alle quali s'intenda essere, e sia specialmente in vigor del presente nostro Editto derogato.

Dato in Firenze li 30. Settembre 1772.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

FRANCESCO SBRATTI.

COMPARTIMENTO

Dei Tribunali di Giustizia per le diverse Provincie dello Stato Fiorentino, del suddetto dì 30. Sett. 1772.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO DE'MIN.
Con Giurisdizione Civile nel proprio Territorio, e Criminale sopra di esso, e sopra le controscritte Potesterie.	Di Giurisdizione Civile sottoposte nel Criminale ai controscritti Vicariati.	Residenti in ciascheduno Territorio.

Le Potesterie notate in carattere Maiuscolo sono della Classe delle maggiori.

MAGISTRATO DEGLI OTTO DI FIRENZE	Fiesole	*Potestà*
	Sesto	*Potestà*
	CAMPI	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	Montelupo . . .	*Potestà*
	Galluzzo . . .	*Potestà*
	Bagno a Ripoli	*Potestà*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
CERTALDO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Gambassi	*Potestà*
	Castelfiorentino . .	*Potestà*
	Montespertoli . . .	*Potestà*
	S. Casciano . . .	*Potestà*
	Barberino di Valdelsa.	*Potestà*
RADDA		(*Vicario* (*Notaro Civ. e Crimi.*
	Greve	*Potestà*
S. GIOVANNI		(*Vicario* (*Notario Civile* (*Notaro Criminale*
	Figline . . .	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	Monte Varchi .	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	Bucine	*Potestà*
	Laterina	*Potestà*
	Terranuova . . .	*Potestà*
	Loro	*Potestà*
	Castelfranco di sopra.	*Potestà*
	Reggello	*Potestà*
PONTASSIEVE		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Dicomano	*Potestà*
	S. Gaudenzio . . .	*Potestà*
SCARPERIA		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Vicchio	*Potestà*

Borg

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
	BORGO S.LORENZO.	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	Barberin di Mugello.	*Potestà*
PRATO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Carmignano . . .	*Potestà*
EMPOLI		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Cerreto	*Potestà*
S. MINIATO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	FUCECCHIO . . .	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	S. Croce	*Potestà*
	CASTELFRANCO di sot.	(*Potestà* (*Notaro Civile*
	Montajone	*Potestà*
S. GEMIGNANO		(*Vicario* (*Notaro Civ.e Crim.*
COLLE		(*Vicario* (*Notaro Civ.e Crim.*
	Poggibonsi . . .	*Potestà*
S. SAVINO		(*Vicario* (*Notaro Civ.e Crim.*
	CIVITELLA . .	(*Potestà* (*Notaro Civile*
LUCIGNANO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
	Fojano . . .	(*Potestà*
		(*Notaro Civile*
	Marciano . . .	*Potestà*
MONTEPULCIANO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
CORTONA		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
CASTIGLIONE FIORENTINO .		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
AREZZO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Subbiano	*Potestà*
POPPI		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Bibbiena . .	(*Potestà*
		(*Notaro Civile*
	Prato Vecchio	(*Potestà*
		(*Notaro Civile*
	Castel S. Niccolò .	*Potestà*
	Ortignano . . .	*Potestà*
	Montemignajo. .	*Potestà*
	Castelfocognano .	*Potestà*
	Chiusi	*Potestà*
ANGHIARI		(*Vicario*
		(*Notaro* Civ. e Crim.
	Monterchi . . .	*Potestà*

S. SE-

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
S. SEPOLCRO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Pieve S. Stefano	(*Potestà*
		(*Notaro Civile*
	Caprese	. *Potestà*
SESTINO		(*Vicario*
		(*Notaro Civ. e Crim.*
	Badia Tedalda. . .	. *Potestà*
BAGNO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Sorbano	. *Potestà*
	Verghereto	. *Potestà*
ROCCA S. CASCIANO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Terra del Sole . .	. *Potestà*
	Portico	. *Potestà*
	Premilcuore . . .	. *Potestà*
	Galeata	. *Potestà*
MODIGLIANA		(*Vicario*
		(*Notaro Civ. e Crim.*
MARRADI		(*Vicario*
		(*Notaro Civ. e Crim.*
	Palazzuolo	. *Potestà*
FIRENZUOLA		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
PISTOJA		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*

Sera-

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
	Seravalle	*Potestà*
	Montale	*Potestà*
	Tizzana	*Potestà*
MONTAGNA DI PISTOJA . .		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
PESCIA		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	BUGGIANO . . .	(*Potestà*
		(*Notaro Civile*
	Monte Catini . . .	*Potestà*
	Vellano	*Potestà*
	Monte Carlo . . .	*Potestà*
BARGA		(*Vicario*
		(*Notaro Civ. e Crim.*
FIVIZZANO		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Albiano	*Potestà*
BAGNONE		(*Vicario*
		(*Notaro Civ. e Crim.*
PONTREMOLI		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*
	Calice	*Potestà*
PIETRASANTA		(*Vicario*
		(*Notaro Civile*
		(*Notaro Criminale*

PISA

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
PISA		(*Commiſſario* (*Aud.del Commiſſar.* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	BAGNI DI S.GIULIANO	(*Poteſtà col titolo di* (*Commiſſario* (*Notaro Civile*
VICOPISANO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	PONTADERA . .	(*Poteſtà* (*Primo Notaro* (*Secondo Notaro*
LARI		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	PECCIOLI	(*Poteſtà* (*Notaro Civile*
	Palaja	. *Poteſtà*
LIVORNO		(*Governatore* (*Auditor del Governo* (*Cancellier Civile* (*Cancellier Crimin.* (*Sotto Canc. Crim.* (*Coadiutore Crimin.*
	Roſignano	. *Poteſtà*
PORTOFERRAJO		(*Governatore* (*Audit. del Governo* (*Cancell. Civ. e Cr.*
CAMPIGLIA		(*Vicario* (*Notaro Civ. e Crim.*
	Guardiſtallo . . .	. *Poteſtà*

VOL-

VICARIATI	POTESTERIE	MINISTRI
VOLTERRA		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*Notaro Criminale*
	Pomarance . . .	*Potestà*
	Montecastelli . .	*Potestà*

ISTRUZIONE

Per gli Auditori, Residenti Legali, Assessori, Vicari, Potestà, e altri Giudici Ordinari delegati, e Compromissarj del Dominio Fiorentino per la retta intelligenza dell'Editto de' 18. *Agosto* 1778. *riportato in questo presente Tomo* pag. 70., *quanto alle Udienze pubbliche da darsi dai medesimi nelle Cause Civili, approvata da S. A. R. con Rescritto de'* 30. *Ottobre* 1778.

SOMMARIO.

1. *Obbligo ingiunto ai Magistrati, e Giudici di continuare le loro adunanze, e tornate relativamente alle cause Criminali, e Miste, alle sommarie, e pettorali, agli affari economici, ai ricorsi, atti ordinatori, esecuzione d'ordini, sentenze, e simili.*

2. *Le informazioni, e sessioni devono per regola farsi nei respettivi Tribunali, ove si ricevono, e conservono gl'atti, ed a ciascuno è dato l'ingresso libero l'intervenirvi.*

3. *Obbligo ingiunto ai Giudici di fare aprire, e tenere aperta la porta dell'Udienze, ed i Custodi, ed i Ser-*

i Serventi devono aprire le medesime, e dare l'ingresso a chiunque vi si presenti.

4. *Le persone intervenienti all'udienze non possono prendere posto nei sedili, e luoghi destinati alle parti litiganti, ed ai loro defensori, e devono tenersi indietro senza poter parlare, e dare verun disturbo.*

5. *L'attore tanto nei contradittori, che nelle sessioni è il primo ad informare, ed il reo deve parlare dopo, ne si niega il poter replicare.*

6. *Chi non osserva il silenzio o in qualche forma contraviene all'ordine prescritto deve essere espulso dalle Udienze con potersi procedere con partecipazioni della Consulta, quando la trasgressione lo richieda a quelle resoluzioni, che saranno di ragione.*

7. *Obbligo dei Procuratori di darsi in nota, e farsi descrivere con indicazione del nome, e della causa, ed i Custodi sono obbligati tenere descritti i suddetti nomi in una tavoletta, ma i Giudici possono alterarne l'ordine.*

8. *Obbligo d'appuntare di mano in mano le sessioni.*

9. *Mancando la parte, che sarà appuntata, di comparire in tempo, si fa luogo agl'altri successivamente descritti, e tutti sono preferiti alla medesima; facoltà accordata ai Giudici di sentire le parti non ostante l'intervento della contraria.*

10. *Nelle cause commesse a tre, o più Giudici possono i medesimi informarsi collegialmente, ed anche separatamente nel termine decisorio, ed il Relatore può informarsi pendente il termine probatorio.*

11. *Il Relatore istrutta la causa deve assegnare alle parti i giorni per le informazioni collegiali, e per le sessioni necessarie.*

12. *I Giudici possono conferire liberamente fra di loro in segreto.*

13. *E' rimesso alla loro prudenza il sentire a solo, ed in segreto le parti, quando si tratterà di causa o gravemente obiettiva, o che fosse indecente il trattarne in pubblico.*

14. *Gli Auditori di Ruota si adunano alle ore* 10. *della mattina il Martedì, Mercoledì, e Venerdì per le Udienze, e sessioni pubbliche.*

15. *Il Lunedì, e Sabato mattina per il tempo predetto, ed il dopo pranzo di ciascun giorno; Il Giovedì darà Udienza ciascun' Auditore a solo.*

16. *L' Udienze, e sessioni si fanno in una stanza di uno dei loro quartieri, quando si tratti di cause in tre, e per l' udienze a solo ciascun' Auditore sceglie una stanza nel proprio quartiere.*

17. *Per le cause delegate le sessioni devono tenersi in Ruota, quando vi dovessero concorrere Giudici esteri.*

18. *Alla Ruota è assegnato un' altro Custode, ed obbligo ingiunto al medesimo.*

19. *Gli Auditori del Magistrato Supremo si adunano nel luogo solito, in quali giorni, e loro incombenze.*

20. *Quando devono dare udienza gl' Auditori del Supremo a solo.*

21. *Quando devono adunarsi, ed ove gl' Auditori del Supremo con gl' altri Giudici, che non sono del loro Collegio.*

22. *I Giudici compromissari, e delegati si devono adunare nella stanza del Supremo a tale effetto destinata; ed in quali cause possino informarsi i Giudici nelle respettive case.*

23. *Il Magistrato dei Pupilli si aduna il Mercoledì, e Sabato mattina.*

24. *I Re-*

24. *I Residenti legali si adunano il Lunedì mattina, ed il Martedì nella stanza del Tribunale dei Pupilli.*

25. *Obblighi ingiunti ai residenti del Magistrato dei Pupilli.*

26. *Uno dei Residenti suddetti è obbligato il dopo pranzo di ciascun giorno risiedere per turno in detto Tribunale.*

27. *In una delle stanze destinate per i residenti legali si devono adunare i Giudici delegati, e compromissari.*

28. *Quando i Residenti suddetti, ed in quali cause possino risiedere nel loro Tribunale, o in Ruota, o nei Tribunali, ove pendano le cause.*

29. *L'Auditore delle regalie interviene ogni giorno al suo Tribunale, e da udienza il Lunedì, e Giovedì mattina.*

30. *L'Auditore della Camera delle Comunità da udienza il Lunedì, Martedì, Venerdì, e Sabato mattina.*

31. *L'Auditore della Camera del Commercio da udienza tutte le mattine a ore undici.*

32. *L'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia da udienza per le cause civili il Lunedì, e Giovedì mattina alle ore* 10.

33. *Il Conservatore delle Leggi da udienza il Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina.*

34. *Nelle stanze del Conservatore delle Leggi si adunano i Giudici delegati, e compromissari nelle cause del Tribunale suddetto.*

35. *Per le cause delle decime Granducali del Monte Comune, e di Pietà, dell'Accademie, del disegno, e degl'immobili dovranno dare udienza ai re-*

spetti-

spettivi Giudici o in Ruota, o nel Tribunale dei Pupilli.

36. *I Commissari dei quattro quartieri sono esenti da dare l'udienze pubbliche.*

37. *Obbligo ingiunto ai Massari della nazione Ebrea di determinare i giorni per le udienze.*

38. *L'Auditore del Governo di Livorno da udienza pubblica ogni giorno dopo pranzo.*

39. *I Giudici delegati, o volontarj di Livorno devono dare udienza pubblica nel Palazzo della Comunità.*

40. *L'Auditore del Commissario di Pisa da udienza nel Palazzo Pretorio tutti i giorni non festivi alle ore* 11.

41. *L'Assessore del Magistrato dei Gonfalonieri da udienza nel Palazzo pubblico il Martedì, ed il Sabato mattina alle ore* 10.

42. *I Consoli del Mare danno udienza ogni mattina alle ore* 10. *e possono sentire anche nella propria casa per gl'affari marittimi.*

43. *e* 44. *Obblighi del Segretario, degl'Assessori dei Consoli di Mare.*

45. *L'Auditore dell'Uffizio dei fossi di Pisa da udienza nella stanza del suo Tribunale il Lunedì, Mercoledì, e Sabato la mattina alle ore dieci.*

46. *I Giudici consultori per le cause di restituzione in integrum devono dare udienza nella medesima stanza.*

47. *Il Vicerettore dello studio di Pisa, o il suo assessore da udienza il Lunedì, e Giovedì mattina alle ore* 11.

48. *Nella medesima stanza danno udienza i Consiglieri delle cause di seconda istanza.*

49. *Nel-*

49. Nelle cause di terza istanza si da udienza il Mercoledì, e Venerdì.

50. Regole da tenersi dai Giudici delegati.

51. Il Consiglio dell' ordine di S. Stefano da udienza il Mercoledì, e Venerdì mattina alle ore 11.

52. Il Giudice delegato da udienza il Lunedì, e Giovedì la mattina.

53. Il Vicario di Pistoja da udienza pubblica nella stanza del Pretorio tutte le mattine a ore 11.

54. I Giudici delegati, e volontari danno udienza nella stanza del Magistrato dei Gonfalonieri, e Priori di Pistoja.

55. Nella medesima stanza da udienza l' assessore del Magistrato dei Collegi il Lunedì, Martedì, Giovedì, e Venerdì mattina alle ore 10.

56. Ordini prescritti ai Giusdicenti, Vicari, Potestà, Giudici, e Magistrati del dominio Fiorentino.

57. Obbligo di affissare alla porta a vista di tutti la notizia dei giorni, e delle ore per l' udienze pubbliche.

58. Tutti i Giudici devono adunarsi, quando occorre anche straordinariamente.

59. Tutti gl' Auditori, Assessori, e Giudici del Dominio Fiorentino non compresi nella presente devono uniformarsi a questa istruzione.

I. Si premette che col precitato Editto de' 18. Agosto 1778. non resta innovata cosa alcuna circa le respettive Tornate Obblighi, e Udienze dei Magistrati e Giusdicenti in rapporto alle Cause criminali, e miste, alle sommarie, e pettorali, agli affari economici, al dar mano a compor differenze, sfogo ai ricorsi, corso agli Ordinatorj degli Atti

delle Cause ordinarie, esecuzione agli Ordini, ed alle Sentenze, e simili; non essendo quello diretto che a prescrivere la forma da osservarsi in futuro dagli Auditori, Residenti Legali, Assessori, Vicari, Potestà, e altri Giudici Ordinari, delegati, e Compromissari del Granducato di Toscana nelle Cause ordinarie mere civili portate ad una forma, la discussione per quello che concerne le Udienze da darsi tanto alle Parti litiganti, che ai loro Procuratori, e Avvocati, ed alle Sessioni da farsi in sì fatte Cause.

II. Le Informazioni, e le Sessioni opportune nelle respettive Cause predette dovranno per regola ammettersi, e farsi nei respettivi Tribunali destinati al ricevimento, e conservazione degli Atti occorrenti per le medesime, dato l'ingresso libero a chiunque piaccia d'intervenirvi, e di star presente alle dette Informazioni, e Sessioni.

III. A tale oggetto semprechè uno o più Giudici nella loro propria Residenza, ed alle ore prefisse, come in appresso, darà luogo alle Parti, e loro Difensori di principiare le informazioni a solo o in Contradittorio o in Sessione, quando il luogo, la stagione lo permetta, farà aprire, e tenere aperta la porta della sua Udienza; e qualora ciò non possa farsi comodamente in ogni tempo, i Custodi dei Tribunali, ed i Servienti dei respettivi Giudici, che assisteranno alle porte delle Udienze, apriranno le medesime, e daranno l'ingresso a chiunque vi si presenti.

IV. Non sarà lecito a veruno degli Intervenienti alle dette Udienze di prender posto nei sedili e luoghi destinati alle Parti litiganti ed ai loro Difen-

fensori, nè occupare altri luoghi che possano imbarazzare i Giudici, e le Parti, ma tenendosi indietro non ardirà di parlare, o dare verun disturbo e interrompimento ai medesimi; e nè tampoco la parte contraria a quella che informa potrà interrompere, o dire cosa veruna se non quando citata e comparsa a tale effetto coll'altra Parte, le sarà dal Giudice o Giudici ordinato, e dato luogo di parlare.

V. Nei Contradittorj, e nelle Sessioni l'Attore o chi lo rappresenta sarà il primo ad informare, e potrà in seguito il Reo dire quanto gli occorra; nè sarà negato il replicare a vicenda, se è fino che il Giudice o Giudici lo permetteranno, lo che per altro non avrà luogo che nei primi Contradittorj, e nelle prime Sessioni, lasciando nelle ulteriori in facoltà de' Giudici il prescrivere chi, e sopra di che debba a luogo e tempo parlare o replicare.

VI. Non dovendo la libertà accordata ad ognuno, e per conseguenza anche alla parte avversa, di star presente quando l'altra informi a solo e fuori di Contradittorio, far perdere il rispetto dovuto al Luogo, ai Giudici, ed alle parti istesse, nè produrre impedimento, o disturbo a funzioni, nelle quali dee al sommo regnar la decenza, la moderazione, e la saviezza; ogni volta che alcuno ardirà di non osservare il dovuto silenzio, o in qualunque forma di contravvenire all'ordine prescritto, dovrà dai Giudici essere espulso, e fatto espellere dalla loro Udienza; e se la di lui mancanza sarà tale, che richiegga un maggior riparo, ne assumerà la cognizione il Conservatore delle Leggi, il quale verificato il fatto procede-

rà con partecipazione della Consulta a quelle resoluzioni, che saranno di ragione.

VII. Per il buon ordine delle Udienze si preferiranno quei Procuratori e quelle Parti che nel giorno avanti con preventiva intelligenza e approvazione dei Giudici si fossero date in nota; e fatte descrivere con indicazione del loro nome, e delle Cause nelle quali intendano d'informare, dai respettivi Custosti dei Tribunali in Tavoletta da tenersi affissa alla porta delle respettive Udienze; e restandovi tempo si ammetteranno gli altri, che pure volessero informare secondo l'ordine del loro arrivo; non però restando impedito ai Giudici di alterare talvolta per giusti riflessi l'ordine predetto.

VIII. E per lo stesso buon ordine verrà premessa di mano in mano quella Sessione, che sarà stata appuntata prima delle altre.

IX. Quanto alle informazioni appuntate come sopra, qualora in tempo debito non siavi la Parte cui toccherebbe a informare, si farà luogo agli altri successivamente descritti, che tutti saranno preferiti alla medesima; e quanto alle Sessioni, e Contradittorj parimente stati appuntati; se mancherà in tempo alcuna delle Parti, sarà in arbitrio dei Giudici il far non ostante la Sessione, e sentir quella sola Parte che sarà intervenuta.

X. Nelle Cause commesse a tre o più Giudici potranno informarsi i medesimi quando saranno collegialmente adunati, ed anche separamente nel corso del termine decisorio; e solo sarà permesso l'informare a parte il Relatore pendente il termine probatorio, quando così porti la necessità del

del Giudizio per il buon regolamento degli Atti; come pure, consentendone il Relatore, ancora i di lui Colleghi per l'opportuna resoluzione di qualche incidente, che occorresse decidere.

XI. Istrutta che sia la Causa, e dal Relatore creduta in grado di potersi proporre, saranno dal medesimo assegnati alle Parti i giorni per le informazioni collegiali, e per le Sessioni necessarie.

XII. Fuori poi del tempo e ancora del luogo in cui seguiranno le Informazioni, e le Sessioni predette, potranno i Giudici conferir liberamente fra di loro in segreto secondo che più stimeranno a proposito.

XIII. Ed alla loro prudenza sarà rimesso riguardo ad una qualche Causa o gravemente obiettiva, o della quale fosse indecente il trattarne in pubblico, il sentire a solo ed in segreto le Parti, usando in ciò di quelle cautele che crederanno necessarie ad evitare gli odj, le inimicizie, e gli scandoli.

XIV. Per il luogo ed il tempo delle respettive Udienze, e Sessioni pubbliche, che gli Auditori della Ruota di Firenze nelle Cause ordinarie commesse a tre si aduneranno alle ore dieci della mattina il Martedì, Mercoledì, e Venerdì, restando così fino al mezzo giorno, e per quel più che convenga per dar soddisfazione alle Parti, e per il buon servizio della Giustizia.

XV. Il Lunedì e il Sabato mattina per il tempo predetto, e il dopo pranzo di ciascun giorno, eccettuato secondo il solito il Giovedì, darà ciaschedun'Auditore la sua Udienza a solo alle ore consuete.

 XVI. Per

XVI. Per le dette Udienze e Sessioni in tre; ciascun dei due Turni eleggerà quella stanza di uno dei lor quartieri, che crederà la più a proposito, senza attendere in ciò alla preferenza, che in altro abbia luogo infra di loro: e per le Udienze a solo, ogni Auditore si sceglierà quella stanza del suo quartiere che creda la più adattata.

XVII. Per le Cause delegate e non Rotali, che i detti Auditori avessero con Giudici esteri, si aduneranno con i medesimi, sentiranno le informazioni, e terranno le opportune sessioni in Ruota la mattina del Lunedì o del Sabato o il giorno dopo pranzo.

XVIII. Sarà assegnato alla Ruota un altro Custode; il quale, non meno che quello che ha attualmente, sia tenuto ad assistere continuamente alle porte delle Udienze degli Auditori di Ruota, e ad eseguire gli ordini de' medesimi, che ne destineranno uno per il piano di sotto, e l'altro per il piano superiore.

XIX. Gli Auditori del Magistrato Supremo si aduneranno nel luogo solito il Lunedì e Giovedì mattina nell'Inverno alle ore dieci, nell'Estate alle ore nove, ed ivi impiegheranno lo spazio di tre ore in esaminar le Cause a tutti loro tre commesse, con sentir le Parti e i Difensori di quelle e il Mercoledì e Sabato mattina per sentir le informazioni nelle dette cause coll'ordine prescritto agli Articoli VII. e VIII., riservate le mattine del Martedì e Venerdì per il loro intervento all' adunanze del Magistrato.

XX. Nel dopo pranzo ogni giorno uno di loro darà Udienza nel luogo solito a solo per Tur-

no,

no, cominciando mezz'ora dopo il suono della Campanella, e seguitando sino che porterà il bisogno nelle Cause a lui solo commesse, ed in quelle ancora commesse a tre.

XXI. Nelle Cause che avessero con altri Giudici che del loro Collegio, si aduneranno con essi nel luogo destinato ai Giudici di quel Tribunale avanti del quale pendono sì fatte Cause il dopo pranzo, o respettivamente in Ruota nei giorni, che secondo il Turno, non spetti a loro il dar Udienza per le Cause del Magistrato Supremo.

XXII. E gli altri Giudici compromissari o delegati in Cause, delle quali si facciano gli atti avanti il Magistrato Supremo, si aduneranno il giorno dopo pranzo per le opportune Sessioni nella stanza del detto Magistrato, che a tale effetto sarà destinata; e quanto alle informazioni potrà ciascuno dei Giudici di sì fatte Cause sentirle in quel Tribunale in cui egli sia impiegato; e rispetto ai non impiegati, e che non risieggono in alcun Tribunale, sarà permesso l'informargli nelle loro respettive case; e lo stesso potrà praticarsi quanto alle informazioni occorrenti nelle cause di Consiglio del Savio: siccome sarà permesso informare nella casa di sua abitazione l'Auditor Fiscale ogni volta che sarà Giudice in Cause delegate o compromissarie o solo o con altri, ed in sua casa parimente far le sessioni nelle dette Cause.

XXIII. Il Magistrato dei Pupilli non si adunerà in futuro che Mercoledì, e il Sabato mattina.

XXIV. I Residenti Legali del detto Magistrato si aduneranno il Lunedì mattina per sentire le informazioni delle cause commesse a tutti loro tre, il

il Martedì susseguente per le sessioni da farsi in tre nelle Cause predette nella stanza del Tribunale de' Pupilli a ciò destinata alle ore dieci nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, Marzo, e Aprile, e negli altri alle ore nove, continuando la loro adunanza per ore tre, e per quanto occorra.

XXV. Il Giovedì, e Venerdì mattina ciaschedun di essi alle medesime ore, e per lo stesso spazio di tempo attenderà in stanza a parte, e da per se nel Tribunale istesso a sentire le informazioni delle Cause, ed all'altre incumbenze, che richiedono l' assistenza, o direzione d' un Residente Legale.

XXVI. Ed il dopo pranzo mezz'ora dopo il suono della Campanella si porterà uno dei detti Residenti Legali in ciaschedun giorno per turno a risedere per quanto tempo bisogni nel Tribunale medesimo, per quivi pure dare Udienza, e attendere alle incumbenze, che esigono l'opera di un Residente Legale del detto Magistrato.

XXVII. In una delle stanze destinate nel detto Tribunale all' Udienza dei Residenti Legali, si aduneranno il dopo pranzo all'ora predetta per le opportune sessioni i Giudici delegati e i Compromissarj in quelle Cause, delle quali si facessero gli atti nel Tribunale predetto, e quanto alle informazioni occorrenti in sì fatte Cause, si osservi l'ordine prescritto per le medesime all' Artic. XXII.

XXVIII. I detti Residenti nelle Cause ad essi commesse, e ad altri Giudici esteri non attenenti al Magistrato dei Pupilli, si aduneranno dopo pranzo nei giorni, nei quali non tocca ad essi per turno

no a risedere nel loro Tribunale, o in Rota, o respettivamente nelle stanze dei Tribunali avanti dei quali pendano tali Cause per le sessioni occorrenti nelle medesime.

XXIX. L'Auditore delle Regalìe, che interviene ogni giorno al suo Tribunale per quivi attendere alle sue incumbenze, terrà nel Lunedì, e Giovedì mattina la sua Udienza pubblica dalle ore undici all'un'ora dopo il mezzo giorno per le enunciate cause ordinarie, che ad esso spetta il risolvere, con dovere negli stessi giorni ed ore risedere ivi con esso gli aggiunti a lui in quelle Cause, che debbono col medesimo decidere.

XXX. L'Auditore della Camera delle Comunità il Lunedì, Martedì, Venerdì, e Sabato mattina dalle ore undici all'un'ora doppo il mezzo giorno terrà nel suo Tribunale la pubblica Udienza per le accennate Cause del suo Dipartimento.

XXXI. L'Auditore della Camera del Commercio darà Udienza pubblica nelle Cause predette del suo Tribunale tutte le mattine quando ciò bisogni dalle ore undici fino che occorra.

XXXII. L'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia darà pubblica Udienza nelle dette Cause meramente civili da decidersi da lui, e terrà le opportune Sessioni cogli Assessori del Tribunale o con altri Giudici, con i quali dovesse deciderne, nella stanza di sua residenza il Lunedì, e Giovedì mattina dalle ore dieci fino che occorra.

XXXIII. Il Conservatore delle Leggi il Lunedì, Mercoledì e Sabato mattina nelle stanze di sua residenza dal mezzo giorno fino che bisogni.

XXXIV.

XXXIV. E nelle stanze medesime si aduneranno per far le Sessioni opportune i Giudici delegati e Compromissari nelle Cause del Tribunale del detto Conservatore e Luogo-Tenente Fiscale, delle quali si facciano gli atti in detto Tribunale, o nelle mattine che in quello non risegga il medesimo dalle ore dieci al mezzo giorno, o nel giorno doppo pranzo mezz'ora dopo il suono della Campanella per fino che convenga; regolandosi i detti Giudici quanto alle informazioni secondo il prescritto all'Art. XXII.

XXXV. Per le Cause delle Decime Granducali che si conoscono da un Auditore della Ruota come Assessore del Magistrato delle Decime, e per quelle del Monte Comune e di Pietà, delle Accademie del Disegno, e degli Immobili, che presentemente si risolvono col voto di uno dei Residenti Legali del Magistrato dei Puppilli come Assessore dei Monti e delle dette Accademie, daranno i detti Assessori le pubbliche Udienze il primo in Ruota, l'altro nel Tribunale dei Pupilli nel dopo pranzo alle ore prefinite di sopra, e quivi pure faranno le Sessioni che bisognassero in quelle di dette Cause, nelle quali avessero altri Giudici aggiunti.

XXXVI. I Commissari de' quartieri restano dispensati dal dare udienze pubbliche.

XXXVII. Ed i Massari della Nazione Ebrea sì di Firenze, che delle altre Città e luoghi del Granducato, determineranno respettivamente i giorni e le ore per le Udienze, e Sessioni pubbliche nelle Cause della specie predetta da trattarsi avanti di loro, e ne terranno sempre affissa avanti

la

la porta del loro Magistrato la notizia, uniformandosi in quanto conviene nel dare dette udienze agli ordini generali di sopra enunciati.

XXXVIII. L'Auditore del Governo di Livorno darà pubblica Udienza, e terrà le Sessioni occorrenti nelle Cause da decidersi da lui nella stanza solita a ciò destinata ogni giorno dopo pranzo, in cui da altri urgenti affari non fosse impedito.

XXXIX. I Giudici delegati o volontari nelle Cause di Livorno faranno fino a nuovo ordine le Sessioni occorrenti in bubblico nel Palazzo della Comunità, e nella stanza in quello destinata per residenza del Magistrato Comunitativo il giorno dopo pranzo dalle ore quattro fino che occorra, regolandosi quanto alle informazioni secondo il prescritto all' Articolo XXII.

XL. L' Auditore del Commissariato di Pisa, per ciò che concerne le Cause civili non pettorali, darà pubblica Udienza e terrà le Sessioni occorrenti nella stanza del Palazzo Pretorio a ciò destinata tutte le mattine dei giorni non festivi dalle ore undici fino che occorra; ed i Giudici delegati o Compromissari nelle Cause del Tribunale del Commissariato di Pisa si aduneranno nella stanza del detto Palazzo destinata per l' Archivio segreto il giorno dopo pranzo nel Martedì, Giovedì, e Sabato mezz'ora dopo il suono della campanella, per trattenervisi quanto che occorra, e fare le Sessioni opportune, e quanto alle informazioni prenderanno regola dal prescritto all' Articolo XXII.

XLI. L' Assessore del Magistrato de' Gonfalonieri, e Priori di Pisa il Martedì, e il Sabato mat-

mattina dalle ore dieci fino al mezzo giorno risederà nella stanza del Palazzo pubblico a ciò destinata, per quivi sentire le informazioni che occorrano.

XLII. I Consoli del mare di Pisa si aduneranno in avvenire ogni mattina alle ore dieci nella loro Residenza, e premessa la spedizione delle Cause pettorali degli affari economici, e di quant'altro convenga, daranno in seguito fino che bisogni pubblica Udienza, e faranno le Sessioni necessarie nelle Cause enunciate; senza che perciò s'intendano dispensati dall'adunarsi straordinariamente anche il giorno dopo pranzo, ed in qualunque ora negli stessi giorni festivi, e solenni secondo il solito, quando fosse ciò necessario; e di sentire anche nella propria casa per affari marittimi, che non ammettano dilazione, e che tanto esigano.

XLIII. Ed il loro Segretario risederà pure nella stanza d'Udienza del detto Magistrato anche il giorno dopo pranzo il Martedì, Giovedì, e Sabato per due ore, o più, quando bisogni, per quivi sentire in pubblico le informazioni delle Parti nelle Cause del Magistrato Consolare che da lui si propongono al Magistrato medesimo.

XLIV. E nella medesima residenza si porterà l'Assessore straordinario dello stesso Magistrato il giorno dopo pranzo del Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, quando occorra, per quivi sentire in pubblico le informazioni delle Cause che sieno a lui commesse, per referire, non meno che i Giudici delegati o Compromissari per le Sessioni nelle Cause delle quali, si facessero gli atti nel detto Tribunale, osservato ancora da essi quanto alle

alle informazioni il prescritto all' Articolo XXII.

XLV. L'Auditore dell' Ufizio de' Fossi di Pisa darà pubblica Udienza nelle Cause predette la mattina del Lunedì, Mercoledì, e Sabato nella stanza del suo Tribunale ove esso risiede dall' ore dieci fino che bisogni.

XLVI. E nella stanza medesima si aduneranno allo stesso oggetto ed all' ora predetta, sempreché occorra, i Giudici Consultori per le cause di restituzione in integrum ad essi commesse, nelle altre mattine della settimana.

XLVII. Il Vicerettore dello Studio di Pisa o il suo Assessore darà Udienza nella stanza a ciò destinata del Tribunale dello Studio il Lunedì, e Giovedì mattina dalle ore undici fino che occorra.

XLVIII. Nella stanza medesima ed alla stessa ora daranno Udienza i Consiglieri nelle Cause di seconda istanza la mattina del Martedì, e del Sabato.

IL. E la mattina del Mercoledì, e Venerdì i due del Collegio nelle Cause di terza istanza semprechè bisogni.

L. Come pure nella stanza medesima i Giudici delegati, e i Volontari per fare le Sessioni nel dopo pranzo osservato da essi quanto all' informazioni il prescritto all' Articolo XXII.

LI. Il Consiglio dell' Ordine di S. Stefano terrà la pubblica udienza, e le Sessioni occorrenti per le Cause, che lo richieggano, il Mercoledì mattina dalle ore undici fino che occorra.

LII. E per le cause di cognizione del Giudice delegato riman fissata la mattina del Lunedì, e Giovedì alla stessa ora per quel tempo che bisogni.

LIII. Il

LIII. Il Vicario di Pistoja nelle Cause predette darà la pubblica Udienza nella stanza del Pretorio a ciò destinata tutte le mattine de' giorni non festivi dalle ore undici fino che occorra.

LIV. I Giudici delegati, e volontari nelle Cause del Tribunale del detto Vicario faranno le Sessioni occorrenti il giorno dopo pranzo, semprechè bisogni nella stanza che il Magistrato de' Gonfalonieri, e Priori di Pistoja penserà ad accomodargli, e frattanto nel salone del Palazzo Pretorio, contenendosi quanto alle informazioni secondo il prescritto all' Articolo XXII.

LV. E nello stesso luogo darà Udienza l' Assessore del Magistrato dei Collegj il Lunedì, Giovedì, e Venerdì mattina dalle ore dieci fino alle ore una dopo il mezzo giorno.

LVI. Tutti poi gli altri Giusdicenti, Vicari, Potestà, Giudici, e Magistrati del Dominio Fiorentino prontamente determineranno, secondo che comportano le respettive circostanze locali a proporzione del bisogno, ed avuto riguardo al comodo dei Litiganti, quelle giornate ed ore che crederanno luogo per luogo le più adattate, e sufficienti per le pubbliche udienze nelle preaccennate Cause, avuto riflesso alle regole, e cautele premesse nella presente Istruzione.

LVII. E ideata la detta destinazione parteciperanno quella alla Consulta, e secondo che verrà approvata dalla medesima, prenderanno ad eseguirla, con affigere, e tenere affissa a vista di tutti alla porta delle respettive stanze della loro Udienza la notizia de' giorni, e delle ore nelle quali regolarmente saranno da essi date le Udienze pubbliche.

LVIII. Di-

LVIII. Dichiarandosi finalmente che, semprechè occorrà, dovranno essi non meno che qualunque Auditore, Residente Legale, Assessore, e Giudice, oltre i giorni ed ore prefisse, adunarsi, e risedere straordinariamente per le occorrenti Sessioni pubbliche, e informazioni, in quelle occasioni, e per quelle Cause che lo esigessero.

LIX. E che ogni e qualunque altro Auditore, Assessore, o Giudice del Dominio Fiorentino di cui fosse occorso, o del quale occorresse fare special menzione, dovrà egli ancora uniformarsi agli ordini del precitato Editto coerentemente al contenuto nella presente Istruzione, con partecipar come sopra egli ancora il metodo che creda il più conveniente per uniformarvisi.

V. QUERCI.

DELLA STUFA.

LEG-

LEGGI SANESI
PARTE TERZA.

COMPARTIMENTO
Della Provincia Inferiore dello Stato Sanese

DEL DÌ 10. DECEMBRE 1766.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Descrizione delle Potesterie della Provincia Inferiore.*
2. *Circondario della Potesteria di Grosseto.*
3. *Residenza del Potestà di Grosseto.*
4. *Il Potestà ha sotto di se tre Uffiziali civili, e un Cancelliere Civile, e Criminale.*
5. *Circondario della Potesteria di Massa.*
6. *Residenza del Potestà di Massa.*

7. Il ſuddetto ha ſotto di ſe due Uffiziali civili, ed un Cancelliere come ſopra.

8. Circondario della Poteſteria di Caſtiglioni.

9. Reſidenza del medeſimo.

10. Il ſuddetto ha ſotto di ſe un Uffiziale, e un Cancelliere.

11. Circondario della Poteſteria di Scanſano.

12. Sua reſidenza; ed ha ſotto di ſe un Cancelliere, e un Uffiziale.

13. Circondario della Poteſteria d' Arcidoſſo.

14. Sua reſidenza; ed ha preſſo di ſe due Uffiziali, ed un Cancelliere.

15. Circondario della Poteſteria di Pitigliano.

16. Sua reſidenza; ed ha ſotto di ſe un Cancelliere, ed un' Uffiziale.

17. Circondario della Poteſteria di Manciano.

18. Sua reſidenza; ed ha ſotto di ſe un Cancelliere, e due Uffiziali.

19. Circondario dell' Iſola del Giglio.

20. I Territori delle Comunità fiſſano il circondario delle Poteſterie.

21. I Comunelli ſono aggregati alle Comunità principali.

22. Tutte le Comunità devono procedere alla recognizione dei confini con apporre i termini.

23. La giuriſdizione dei feudi, che ſono nel recinto della Poteſteria appartiene al Poteſtà con certe limitazioni.

24. I Poteſtà eſercitano la Giuriſdizione per tutte le Poteſterie, e poſſono ſervirſi degl' Uffiziali.

25. Regole da oſſervarſi pella giuriſdizione dei danni dati.

26. Dalle ſentenze conformi non ſi da appello ulteriore.

27. Regole da osservarsi in materia d' appelli.

28. Regole da tenersi per le cause criminali.

29. I Potestà hanno la soprintendenza sopra gl' affari comunitativi.

30. Relazioni da darsi per il Governo di Grosseto.

31. L' Uffizio dei Potestà durerà un' anno, e dopo devono stare a Sindacato.

32. Tariffa da osservarsi nella Provincia Inferiore.

33. Osservanza degli statuti locali, ed in mancanza deve ricorrersi alli statuti Senesi.

34. Non si ammette appello dai Decreti interlocutori, ne le cause possono avvocarsi a Siena.

AVendo prese le necessarie informazioni per regolare il Compartimento della Provincia inferiore del nostro Stato di Siena inseguito del nostro Regio Editto del dì 18. Marzo 1766. Comandiamo che detta Provincia resti in avvenire compartita nelle seguenti otto Potesterìe, derogando a qualunque diverso compartimento divisione, o assegnazione Territoriale che sia stata fatta nei passati tempi (*).

I. Le dette Potesterìe saranno Grosseto, Massa, Castiglione della Pescaja, Scansano, Arcidosso, Pitigliano, Manciano, e Isola del Giglio.

II. La Potesterìa di Grosseto sarà composta dalle infrascritte Comunità; Grosseto, Batignano, Campagnatico, Civitella, Istia, Monte Pescali, Mont Orsajo Paganico, Pari, e Casale, Rocca-Strada,

K 2

(*) *Vedi Tomo I. pag.* 267. §. 2. ove si vede essere stata variata la denominazione dei Titoli, e nella medesima Legge s'ordina l'osservanza della presente, come in detto Tomo *pag.* 282. §. 37. *e pag.* 283. §. 50.

da, Saffo di Maremma, e Sticciano con tutti i Comunelli aggregati fecondo il folito alle predette Comunità.

III. Il Poteftà di Groffeto rifederà l'Inverno a Groffeto, e l' Eftate a Rocca-Strada.

IV. Averà appreffo di fe un Cancelliere Civile, e Criminale, e oltre a quefto faranno anneffi alla fua Corte tre Uffiziali Civili uno dei quali rifederà in Campagnatico, l'altro in Pari, e il terzo in Rocca-Strada.

V. La Potefterìa di Maffa farà compofta delle infrafcritte comunità; Maffa, Monte-Rotondo, Prata, e Perolla, Tatti, Torniella Rocca Tederighi, Monte Maffi, e Saffo Fortino con tutti i Comunelli aggregati fecondo il folito alle predette Comunità.

VI. Il Poteftà di Maffa rifederà l'Inverno a Maffa, e l' Eftate a Prata.

VII. Averà appreffo di fe un Cancelliere Civivile, e Criminale, e oltre a quefto faranno anneffi alla fua Corte due Uffiziali Civili, uno dei quali rifederà a Monte Rotondo, l'altro a Prata.

VIII. La Potefterìa di Caftiglione della Pefcaja farà compofta delle appreffo Comunità; Caftiglione, Tirli, Giuncarico, Colonna, Caldana, Ravi, e Gavorrano con tutti i Comunelli aggregati fecondo il folito alle Comunità fuddette.

IX. Il Poteftà predetto rifederà l' Inverno a Caftiglione della Pefcaja, e l'Eftate a Tirli, ovvero a Gavorrano.

X. Averà appreffo di fe un Cancellier Civile, e Criminale, e farà aggregato alla fua Corte un Uffiziale, che rifederà a Gavorrano.

XI. La

XI. La Potesterìa di Scanzano sarà composta delle seguenti Comunità; Scansano, Monteano, Monte Orgiali Pereta, Magliano, Cotone, e Polveraja con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle predette Comunità.

XII. Il detto Potestà risederà in Scanzano, e averà presso di se un Cancellier Civile e Criminale, e annesso alla sua Corte un Uffiziale da risedere in Monte Orgiali.

XIII. La Potesterìa d' Arcidosso sarà composta delle seguenti Comunità, Arcidosso Castel del Piano, Cinigiano, Monte Latrone Seggiano, Monticello, Monte Giovi. Castiglioncello Bandini, Porrona, Montenero, Cana, Stribugliano, Triana, Santa Fiora, con tutti i Comunelli annessi secondo il solito a dette Comunità.

XIV. Il detto Potestà risederà in Arcidosso; e averà presso di se un Cancellier Civile, e Criminale, e aggregati alla sua Corte saranno due Uffiziali uno dei quali risederà in Castel del Piano, e l' altro in Cinigiano.

XV. La Potesterìa di Pitigliano sarà composta delle seguenti Comunità; Pitigliano, Sorano, Castel Ottieri, Monte Vitozzo, Sovana, Catabbio, San Martino con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle Comunità suddette.

XVI. Risederà il detto Potestà l' Inverno in Pitigliano e l'Estate in Sorano, e averà presso di se un Cancellier Civile, e Criminale, e oltre a questo sarà aggregato alla sua Corte un Uffiziale che risederà in Sorano.

XVII. La Potesterìa di Manciano sarà composta delle seguenti Comunità; Manciano, Capalbio,

 Mon-

Montemerano, Samprugnano, Rocchette, Rocca Albegna, Saturnia con tutti i Comunelli secondo il solito aggregati alle Comunità medesime.

XVIII. Il Potestà suddetto risederà l'Inverno in Manciano, e l'Estate in Samprugnano, e averà appresso di se un Cancellier Civile, e Criminale, oltre a questo un Uffiziale che risederà in Capalbio.

XIX. La Potesterìa dell' Isola del Giglio resta circoscritta da se medesima, e il Potestà risederà nel Giglio con un Cancellier Civile, e Criminale.

XX. I Territori delle Comunità assegnate a dette Potesterìe secondo i loro soliti, e naturali confini, formeranno il circondario della Provincia inferiore, e per conseguenza la linea di divisione tra questa, e la Provincia superiore del nostro stato di Siena, per la qual linea si dovranno attendere i confini comunali esistenti tra una Comunità, e l'altra.

XXI. Tutti i Comunelli saranno aggregati alla loro Comunità principale, e saranno parte della medesima in tutte le occasioni, e saranno obbligati insieme con essa alle spese locali di Comun Benefizio, alle comandate, e alla loro quota delle contribuzioni universali.

XXII. Ordiniamo che per maggior chiarezza ciascheduna Comunità proceda a una Revisione generale dei propri confini apponendo i termini Manufatti dove fossero mancanti e che successivamente ogni tre anni si faccia una simile revisione, e riapposizione di termini, e si renda conto di tal atto all' Uffizio de' Fossi di Grosseto che procurerà di comporre tutte le controversie che in tale occasione insorgessero tra Comunità, e Comunità, e de-

e deciderà a termini di Giustizia quelle che insorgessero tra Comunità, e Privati.

XXIII. Nei luoghi infeudati da nostri Antecessori che si troveranno nel recinto di ciascheduna Potesterìa gli Uffiziali Feudali eserciteranno la Giurisdizione Civile e Criminale che loro compete e tenere delle loro respettive investiture, e della Legge sopra i Feudi del dì 21. Aprile 1749. e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regj a tenor di detta Legge, e delle altre Leggi, e consuetudini veglianti del Granducato la Giurisdizione si apparterrà al Potestà nella di cui potesterìa è situato il Feudo.

XXIV. Sopra tutto il rimanente della Potesterìa, eccettuati detti luoghi infeudati, averanno, ed eserciteranno i detti Potestà la Giurisdizione universale nel Criminale, valendosi di detti Uffiziali residenti nelle Comunità subalterne per comodo di far circolare gli Ordini ricevere gli atti, e trasmettere i Processi alla Potesterìa per la resoluzione.

XXV. Nelle Cause di Danno dato, potrà procedere in prima istanza, tanto il predetto Potestà, che detti Uffiziali subalterni, come Vicarj dell' istesso Potestà nei luoghi come sopra assegnati per la loro residenza, e anco potranno procedere detti Uffiziali nelle altre Cause civili, e miste, purchè la Causa non passi l' inportanza di lire settecento, giacchè passando detta somma, dovrà essere di privativa cognizione del solo Potestà. E dalle sentenze dei predetti Uffiziali subalterni alle Potesterìe nelle Cause di loro competenza, e si darà l' appello in seconda istanza al Potestà.

 XXVI. Quan

XXVI. Quando le sentenze del Potestà siano conformi alle sentenze di chi averà giudicato in prima istanza non si darà ulteriore appello, quando siano difformi, si darà l'appello al Commissario de' Fossi di Grosseto.

XXVII. E quando i detti Potestà abbiano giudicato in prima istanza, si darà l'appello nell' istesso modo al Commissario dei Fossi di Grosseto, e nel caso che le sentenze siano conformi la Causa passerà in giudicato, e quando vi sia difformità, la terza istanza sarà commessa alla Ruota di Siena per il canale del Governatore di Grosseto.

XXVIII. Nelle Cause Criminali la Giurisdizione privativa sarà come si è detto dei Potestà, i quali nelle cause che a tenor degli Ordini veglianti debbono parteciparsi, saranno obbligati a trasmettere gli Atti fino alla sentenza esclusivamente col proprio disegno alla Consulta di Siena, per il canale del Governatore di Grosseto, e per l'istesso canale attenderanno l'approvazione, o moderazione del disegno per pubblicare la sentenza.

XXIX. Per gli affari delle Comunità, i detti Potestà continueranno la soprintendenza a tutte le Amministrazioni Comunali, e dei Luoghi Pii della loro Potesterìa a tenore del nostro Regio Editto de' 18. Marzo prossimo passato con la subordinazione al Magistrato dei Fossi, e coltivazioni di Grosseto, come in detto Editto resta dichiarato valendosi per loro ajuto del Cancelliere, e altri Uffiziali che vengono a ciascheduna Potesterìa assegnati.

XXX. Per il servizio della giustizia, e per l'esecuzione degli ordini Regi, e per tutti i bisogni

fogni pubblici della Potefteria, parteciperanno i cafi occorrenti al Governo di Groffeto, e dipenderanno dalle Iftruzioni, che tempo per tempo riceveranno dal medefimo.

XXXI. L'Uffizio di detti Poteftà durerà un anno, e dovranno in ciafchedun anno ftare a Sindacato nelle forme folite nei luoghi di loro Refidenza, il qual Sindacato dovrà reftare approvato con le confuete formalità dai Magiftrati di Siena, e in oltre dàl Magiftrato dei Foffi di Groffeto, fenza le quali approvazioni non potranno ritornare in Uffizio.

XXXII. Dovranno effer contenti degli emolumenti a forma della infrafcritta Tariffa, che abbiamo fatta moderare per gli Atti delle caufe Civili, Criminali, e Mifte, e che vogliamo che fi offervi puntualmente per tutti i Tribunali della Provincia, fenza alcuna eccettuazione, avendo a tal fine taffato a ciafchedun Miniftro di detti Tribunali il congruo ftipendio, e avendoli liberati da tutte le fpefe di fpedizioni, e bullettini che erano obbligati a fare a Siena.

XXXIII. Vogliamo che nei Tribunali di Siena fi offervino i refpettivi Statuti delle Città, e Comunità comprefe nella Provincia inferiore, e che in mancanza di effi fi abbia ricorfo allo Statuto di Siena nei cafi che di ragione tal ricorfo è permeffo e ciò anco per quei luoghi, che di prima non erano Territorio Senefe.

XXXIV. Non fi ammetteranno appelli dai Decreti interlocutori, nè le caufe potranno avocarfi a Siena per qualunque pretefto dai Giudici competenti che debbono conofcere in Provincia tanto in

pri-

prima, che in seconda istanza, eccettuandone il Monte de' Paschi, che potrà usare i suoi soliti Diritti; Nè i Possessori ovvero abitanti in essa Provincia, potranno esser tratti a litigare fuori di essa per altra causa, derogando a qualunque privilegio venisse allegato di elezione, o variazione di Foro, o qualunque altro in qualsivoglia forma competente alle Vedove, ai Pupilli, o altre Persone privilegiate di cui convenisse fare speciale, e individua menzione.

Dato in Firenze questo dì 10. Decembre 1766.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

SIMINETTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si dà un nuovo regolamento in ordine ai Notari, e a tutti i Giusdicenti dello Stato Sanese

DEL DÌ 10. SETTEMBRE 1773.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *REquisiti da presentarsi al Segretario delle Leggi da coloro, che aspirano al Notariato per il semplice rogito.*

2. *Il Segretario delle Leggi deve esaminare con tutto il rigore gli attestati dei Notari.*

3. *La concessione dei Protocolli deve accordarsi dalla Consulta di Siena dopo l'età d'anni* 24. *e niuno può rogarsi d'alcun' atto, se non sia matricolato sotto pena di nullità degl' atti.*

4. *I Notari, che vogliono essere abilitati al servizio dei Tribunali di Giustizia devono esibire al Segretario delle leggi l'attestato dello studio, e della pratica.*

5. *L'esame dei Notari deve farsi dal Giudice Ordinario, e dal Rettore di Istituta criminale.*

6. *La Consulta di Siena deve far descrivere i Postulanti nella lista, negli Uffizj Notariali.*

7. Re-

7. *Requisiti per coloro, che aspirano alla professione di Giudice.*

8. *I Professori delle due Università sono dispensati dai suddetti requisiti, perchè abbiano per anni quattro professata la Giurisprudenza.*

9. *I Giudici devono essere esaminati dal Capitano di Giustizia, dal Giudice Ordinario, e dal Lettore d' istituta criminale.*

10. *La Consulta deve far descrivere i nomi dei Giudici trovati abili nella lista degli Uffizj maggiori.*

11. *Per gli Uffizj di Giudicatura con giurisdizione semplicemente civile, o mista, deve farsi una lista a parte.*

12. *Requisiti per coloro, che vogliono essere abilitati negli Uffizj di giudicatura civile, e mista.*

13. *I soggetti registrati nella lista degli Uffizj minori non possono passare in quella degli Uffizj maggiori.*

14. *Gli attuali Giusdicenti sono dispensati dai requisiti, che sopra.*

15. *Quali sieno soggetti capaci d' essere impiegati negli Uffizj ancorchè non abbiano tutti i requisiti, che sopra.*

16. *Obblighi ingiunti alla Consulta di ritenere l' originali delle liste.*

17. *La descrizione delle liste è una prova della presunta idoneità.*

18. *I Feudatari sono obbligati a scegliere i Vicarj per i loro feudi dalle liste dei Giudici, o almeno da quelle dei Notari approvati per gli Uffizj criminali.*

19. *I Notari, che passano agli Uffizj maggiori,* posso-

possono esercitare ancora gli Uffizj Notariali civili, e criminali, regi, e feudali.

20. *La descrizione in dette liste non deroga alla Nobiltà.*

VOlendo noi estendere alla Città, e Stato di Siena quelle provvidenze che abbiamo credute necessarie per il miglior servizio dei Tribunali Civili e Criminali delle nostre Provincie dello Stato Fiorentino, e che abbiamo già pubblicate colle nostre Leggi de' 10. Luglio 1771. e de' 30. Settembre 1772. troviamo opportuno di prescrivere per l'esame e approvazione dei Giudici e Notari, e per la loro abilitazione, e destinazione al servizio dei Tribunali, Civili e Criminali di detto Stato di Siena i seguenti regolamenti.

I. Chiunque in avvenire bramerà di essere ammesso al Notariato per essere abilitato semplicemente al rogito, dovrà presentare avanti al Segretario delle Leggi della Città di Siena le giustificazioni di avere studiato la giurisprudenza per due anni intieri appresso qualche professore di Istituzioni Civili nell'Università di Siena, e di avere studiato inoltre l'arte Notariale, e la pratica Curiale appresso qualche Causidico di credito di detta Città, riportando l'attestato della Cancelleria di quello Studio di tutte le rassegne necessarie a provare la permanenza in Siena per le tre Terzerie intiere di detti due anni Scolastici, e riportando inoltre le attestazioni giurate di detti Precettori, che faranno fede di avergli insegnato le dette Istituzioni Civili, e respettivamente l'arte Notariale, e pratica Curiale, notando il preciso

eiſo tempo che ſarà ſtato impiegato appreſſo eiaſcheduno di loro nel corſo di detti Studj, e aſſerendo che lo credono capace di eſſere ammeſſo al Notariato.

II. Il Segretario delle Leggi eſaminerà con tutto il rigore detti Atteſtati per vedere ſe ſono ſufficienti a provare li Studj che ſi pretendono fatti, combinando il tempo impiegato nei medeſimi, e non trovando difficoltà ſottoporrà i Poſtulanti a tenore delle ſue ſolite Iſtruzioni, e trovandoli idonei gli rimetterà al Collegio dei Notari, dove oſſervate le Coſtituzioni del Collegio, e oſſervato il riſultato dei proceſſi ſoliti farſi ſubiranno tutti i ſoliti eſami, e ſe ſaranno riconoſciuti per idonei ſaranno ricevuti nel Collegio con pagare le ſolite Taſſe.

III. Fatte legittimamente tali prove quei Notari che vorranno eſercitare il rogito dovranno preſentarſi alla noſtra Conſulta domandando la Conceſſione dei Protocolli, e queſta quando non abbia ragioni di eſcluderli per la loro imprudente condotta, e che abbiano l'età di ventiquattro anni compiti, ordinerà che l'Archivio conſegni loro i Protocolli dove regiſtreranno gli Iſtrumenti e Teſtamenti di cui ſaranno per rogarſi oſſervando tutte le Leggi e Ordini del detto Archivio, e del Collegio dei Notari: E niuno in avvenire per la Città e Stato di Siena potrà rogarſi di verun' Atto ſe non ſia matricolato e ſottopoſto in tutto e per tutto al detto Collegio di Siena, e non abbia dall' Archivio parimente di Siena, ricevuti i Protocolli, previo il detto Reſcritto della noſtra Conſulta, ſotto pena di nullità degli Atti roga-

rogati da persone in detta guisa non abilitate, o contro le Leggi del detto Collegio, oltre l'obbligo della refezione dei danni e delle pene comminate dalle dette Leggi e dagli Editti del dì 7. Febbrajo ab Inc. 1738. e del dì 27. Novembre 1759.; E tali Atti in detta guisa rogati non potranno ricevere esecuzione a veruno effetto in qualunque Tribunale della nostra Città e Stato di Siena, comprendendo tanto la Provincia superiore che l'inferiore e qualunque luogo che fusse o pretendesse essere esente, e qualunque persona che per ragione di Uffizio, o per qualunque altro pretesto pretendesse di non restar compresa in questa nostra generale disposizione, derogando a qualunque privilegio Statuto, ordinazione di cui bisognasse fare speciale e individua menzione.

IV. Quei Notarj che dopo riportata la matricola del Notariato vorranno essere abilitati al servizio dei Tribunali di giustizia negli impieghi Civili e Criminali si presenteranno al detto Segretario delle Leggi esibiranno nella di lui Cancelleria l'attestato di avere studiato nell'Università oltre l'istituta Civile anco la Criminale appresso il Professore della medesima, e di avere dopo impiegati due anni di Studio nell'Università, fatta per due altri anni successivi la pratica Criminale nell'Uffizio del Capitano di Giustizia, e la pratica Civile appresso qualche Causidico accreditato della Città, o nella Cancelleria del Giudice Ordinario, o in quella dei Regolatori, e quando giustifichino bastantemente di aver fatti tali studj saranno dal detto Segretario rimessi a un nuovo esame da farsi loro nell'Ufizio del Capitano di Giustizia. V. Ta-

V. Tale esame si farà dal predetto Capitano di Giustizia coll'intervento del Giudice Ordinario, e del Lettore di istituta Criminale, i quali esamineranno i Postulanti nelle materie tanto Criminali che Civili, perchè i Notari inservienti ai Tribunali quantunque siano per avere le incumbenze assegnate separatamente del Criminale o del Civile possino non ostante supplire alle occorrenze l'uno per l'altro senza distinzione così richiedendo il miglior servizio della Giustizia.

VI. Quando in tale esame il Postulante, sia ritrovato idoneo potrà presentarsi alla nostra Consulta, la quale se avrà buone informazioni sopra la probità e prudenza del Postulante, e se lo troverà nell' età di ventiquattro anni compiti lo farà descrivere nella lista degli Ufizj Notariali e farà atto in tal guisa a concorrere in tutte le vacanze di detti Ufizj dello Stato.

VII. Rispetto alla professione di Giudice convenendo maggiori studj, e maggiore esperienza, niuno sarà capace di essere abilitato alla medesima negli Ufizj di Giurisdizione Civile e Criminale che saranno i maggiori, se oltre la qualità di nostro Suddito giustificherà di avere riportata la Laurea Dottorale nell' Università di Siena, se sarà dei nostri Sudditi dello Stato Senese, o nell' Università di Pisa se sarà dei nostri Sudditi dello Stato Fiorentino, e non giustificherà di avere dopo il respettivo Dottorato continuato a studiare per sei anni intieri la Giurisprudenza pratica Civile e Criminale in Siena appresso qualcheduno degli Auditori o Giudici Civili e Criminali della detta Città, o appresso qualche Avvocato o Causidico

ſidico di credito in eſſe eſercitante di fatto la profeſſione.

VIII. Solo i Profeſſori delle noſtre Univerſità di Piſa, di Siena ſaranno diſpenſati da queſta prova, quando abbiano per quattro anni profeſſata lo giuriſprudenza.

IX. Con tali requiſiti chi vorrà eſſere abilitato alla profeſſione di Giudice Civile e Criminale ſi preſenterà al Segretario delle Leggi nella Cancelleria del quale produrrà le ſue giuſtificazioni, e con l'atteſtato delle giuſtificazioni fatte ſarà rimeſſo al Capitano di Giuſtizia per ſottoporſi a un' eſame da farſi con gl' iſteſſi intervenienti ſopra deſtinati al Capitolo V. per i Notari; E tale eſame ſarà fatto ſopra le Opere che potrà avere pubblicate, e ſopra le informazioni che ſaranno preſe con tutto il rigore dei progreſſi che potrà aver fatto nei ſuoi Studj, e ſopra le interrogazioni che gli verranno date in punti di Giuriſprudenza Pratica Civile e Criminale.

X. Quando venga approvato in tale eſame per idoneo dovrà preſentarſi alla noſtra Conſulta, la quale preſe le opportune informazioni ſopra la ſua probità e prudenza ſe lo troverà adattato a ſoſtenere l'impieghi di giudicatura Civile e Criminale farà deſcrivere il ſuo nome nella liſta dei detti Uffizj Maggiori.

XI. E ſiccome vi ſaranno alcuni Uffizj di giudicatura con Giuriſdizione ſemplicemente Civile e miſta, così vogliamo che per queſti Uffizj minori ſi faccia una liſta a parte nella quale ſaranno ammeſſi in primo luogo tutti quelli che ſaranno ſtati deſcritti nella liſta degli Uffizj maggiori

 ſem-

sempre che lo desiderino, perchè questi saranno capaci di essere proposti e impiegati anco negli Uffizj minori, e di passare da una Classe all'altra senza veruna altra formalità.

XII. Inoltre saranno ammessi in detta lista degli Uffizj minori tutti quei Postulanti che avendo il requisito del Dottorato proveranno di aver fatti li Studj pratici nella Giurisprudenza Civile per soli tre anni di tempo, e che esaminati in detta pratica Civile saranno approvati dagli Esaminatori come sopra stabiliti al Capitolo IX., e che dopo detta approvazione saranno dalla Consulta giudicati idonei a servire in tali Uffizj di Giurisdizione Civile e mista.

XIII. E' ben vero che questi soggetti in tal guisa registrati nella lista degli Uffizj minori non potranno mai passare alla lista degli Uffizj maggiori, e quando desiderino di essere abilitati a tal passaggio dovranno giustistificare di avere servito almeno tre anni di tempo in detti Uffizj di Giurisdizione Civile e mista, e di avere all' Università e in appresso allo studio pratico come sopra prescritto per tre anni studiata insieme colla civile la giurisprudenza criminale teorica e pratica, e con tali requisiti saranno sottoposti a un nuovo esame da farsi nel modo soprascritto al Cap. IX. sopra le materie criminali; e passando a un tale esame la consulta potrà promuoverli alla lista degli Uffizj maggiori, quando per la loro condotta si siano dimostrati meritevoli di tale promozione.

XIV. Avanti di provvedere i Tribunali di Giustizia sul piede del nuovo compartimento saranno

com-

compilate le prime liste dei soggetti abilitati agli Uffizj, e siccome al presente non tutti possono avere i requisiti prescrittti dalla presente ordinazione, e conviene avere un favorevole riguardo per quelli che già si trovano in possesso degli Uffizj, quando abbiano esercitato con soddisfazione e lode le loro incumbenze, perciò la Consulta predetta sentito il Capitano di Giustizia, il Magistrato dei Regolatori, e il Segretario delle Leggi nel termine di tre mesi dalla data delle presenti, formerà le prime tre liste per gli Uffizj suddetti, componendole dei soggetti più degni che troverà tra quelli che servono, o che hanno altre volte servito negli Uffizj di Jusdicente o di Giudice, o di Cancelliere Comunitativo, sebbene manchi loro alcuno dei requisiti prescritti ai Postulanti per l'avvenire, purchè per gli Uffizj di Giudicatura siano Dottori e capaci di esercitare la Giurisdizione che dovrà loro confidarsi.

XV. Aggiugnerà ancora in questo principio quelli che troverà meritevoli di essere impiegati in dette liste di giudicatura sebbene non abbiano mai servito, purchè siano Dottori ed abbiano credito di aver fatti bene i loro Studj, e siano preventivamente sottoposti a uno dei respettivi esami sopra accennati ai Capp. IX. e XII.

XVI. Le dette prime liste ci saranno per questa volta partecipate, e munite che siano della nostra sovrana approvazione riterrà detta Consulta gli originali ne' suoi registri, e ne darà copia autentica al Magistrato dei Regolatori e al Segretario delle Leggi, e averà cura in avvenire che non si aggiunga alle medesime alcun soggetto

L 2 che

che non abbia i requifiti che rigorofamente fono neceffari a tenore della prefente Legge, e che fiano tenute in giorno, aggiungendo dove, e quando conviene i nomi di quelli che faranno di nuovo ammeffi.

XVII. La defcrizione in dette lifte farà una prova della prefunta indoneità dei defcritti fenza bifogno di altre approvazioni; e tutti gli Jufdicenti dei noftri Trbunali Foranei aventi Giurifdizione Criminale o Civile, e tutti i Notari inſervienti a detti Tribunali faranno in avvenire per miglior fervizio della Giuftizia prefcelti dalle fopraddette refpettive lifte; e chiunque non farà approvato e defcritto in dette lifte refterà dal giorno dell' efecuzione del nuovo Compartimento in poi incapace di fervire in veruno Uffizio del noftro Stato di Siena tanto per la Provincia fuperiore, che per l' inferiore.

XVIII. I Vicarj Feudali dovranno anch'effi effere fcelti dai refpettivi Feudatari dalle lifte dei Giudici, o almeno da quelle dei Notari approvati per gli Uffizj Criminali, ed efercitare il loro Uffizio con gli obblighi e facoltà prefcritte dalla Legge dei Feudali dal dì 21. Aprile 1749., e ftare a Sindacato nel modo che farà prefcritto per tutti gli altri noftri Jufdicenti.

XIX. I Notari che per avere i requifiti neceffarj foffero paffati alle lifte dei Giudici riterranno fempre la capacità di fervire negli Uffizj Notariali, Civili e Criminali, Regi, e Feudali, defiderando Noi che i maggiori ftudj diano fempre maggiore acceffo agli impieghi dei noftri Tribunali.

XX. La

XX. La descrizione in dette liste, e l'esercizio attuale di detti Uffizj non deroghera in minima parte alla nobiltà. E desideriamo negli Uffizj in specie di giudicatura di trovare abilitate in dette liste persone di nascita nobile al qual oggetto ci siano determinati di decorare maggiormente detti Uffizj, e corredarli di convenienti appuntamenti; oltredichè quei soggetti che in detto servizio ci daranno riprove della loro buona condotta potranno assicurarsi di meritare tutta la nostra considerazione anco nelle vacanze di impieghi più cospicui proporzionati alla loro classe.

Questa è la nostra volontà, la quale vogliamo che si osservi, nonostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o consuetudine che in contrario potesse allegarsi, alle quali s' intenda essere, e sia specialmente derogato.

Dato li dieci Settembre mille settecento settantatre.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

FRANCESCO SERATTI.

L E G G E

Per il nuovo compartimento dei Tribunali di Giustizia della Provincia Superiore dello Stato di Siena

DEL DÌ 2. GENNAJO 1774.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Circondario del Capitanato di Giustizia di Siena.*

2. *Nella Provincia Superiore vi sono sei Vicarj, che hanno la giurisdizione civile, e criminale entro il Circondario dei loro Vicariati.*

3. *I Vicarj feudali esercitano la Giurisdizione civile, e criminale a forma della Legge dei* 27. *Aprile* 1749.

4. *Nella suddetta Provincia esistono dodici Potesterie, con giurisdizione civile, e mista.*

5. *I Potestà non possono ingerirsi nelle cose criminali salvi gli atti, che fossero loro commessi dai respettivi Vicarj.*

6. *Non può interporsi l'appello dai decreti interlocutori.*

7. *In quali cause possa domandarsi il consiglio del Savio Consultore, e quali siano i soggetti da eleggersi.*

8. *De-*

8. *Descrizione, e limiti di tutte le Potesterie, e obbligo ai Giusdicenti di osservare gli statuti, e privilegj di ciascun' Territorio.*

9. *Obblighi dei Giusdicenti relativamente alle comunità dello stato.*

10. *Obbligo del Segretario delle Leggi nel prescegliere i soggetti per gli Uffizj.*

11. *Il Segretario delle Leggi deve scegliere per gli Uffizj Notariali dei soggetti, che hanno migliori requisiti, e date riprove maggiori della loro bontà, e savia condotta.*

12. *Il Segretario delle Leggi devè rimettere la nota dei soggetti da impiegarsi al Luogo Tenente Generale.*

13. *L' Uffizio dei suddetti dura un' anno, ed in fine dell' anno devono stare a Sindacato.*

14. *Diligenze, e precauzioni da prendersi dal Segretario delle Leggi nel proporre i soggetti.*

15. *Non è permesso esercitare l' Uffizio nella Patria, ne in luogo dell' abitazione, ne ove sia vicino per cinque miglia alla Patria, o al Domicilio: ed altri divieti.*

16. *Il Luogo Tenente Generale pubblicherà l' elezione con rimetterne un riscontrò autentico al Segretario delle Leggi.*

17. *Giuramento da prestarsi avanti il Magistrato dei Conservatori dai Giusdicenti di bene, e fedelmente amministrare l' Uffizio.*

18. *La lettera credenziale deve spedirsi dal Luogo Tenente per mezzo del Segretario del Governo ai rappresentanti del luogo.*

19. *Mediante le dette lettere credenziali devono essere ricevuti, e messi in possesso.*

20. *Obbligo dei Giusdicenti di prendere subito il possesso.*

21. *Sono obbligati i Giusdicenti fare continua residenza nei luoghi di loro Giurisdizione.*

22. *I Vicarj devono invigilare, che i ministri soddisfaccino a tutti i pesi loro ingiunti.*

23. *Le spese necessarie per i viaggi devono farsi a spese proprie dei Potestà e nei Vicariati, ove la spesa si divide tra i Notari, a spese comuni.*

24. *Abolizione delle Tasse dovute all' Uffizio della Biccherna, e a qualunque altro Uffizio pubblico.*

25. *Tariffe delle spese, che devono fare i Giusdicenti, e Notari.*

26. *Assegnazione delle provisioni dovute ai Giusdicenti, e Ministri.*

27. *I Vicarj devono godere gl' incerti degli Estimi per due terzi, ma devono rilasciare ai Notari tutto il lucro della Cassetta, ed un' terzo degli Estimi.*

28. *I Giusdicenti devono conseguire dalle Comunità le solite somministrazioni in legna, e paglia.*

29. *La spesa della carta bollata deve farsi coi denari della Cassetta dei Notari.*

30. *Ordini, perchè i Palazzi Pretorj siano ridotti in buon' ordine, e mantenuti.*

31. *I Giusdicenti sono obbligati a visitare frequentemente le carceri.*

GIudicando espediente di dare un nuovo Compartimento ai Tribunali di Giustizia della Provincia Superiore del nostro Stato di Siena, abbiamo approvata l'infrascritta divisione e descrizione, e vogliamo che sia posta in esecuzione dal dì

di primo di Maggio 1774. in avvenire a tenore delle infrascritte Tavole, che dimostrano le particolari disposizioni che respettivamente abbiamo date, e che si debbono osservare per regolamento di ciaschedun Tribunale.

I. Il Capitano di Giustizia di Siena estenderà la sua Giurisdizione Criminale, oltre la Città e Masse, sopra la Potesteria di Castelnuovo della Berardenga, e sopra la Potesteria di Sovicille, alla quale abbiamo aggiunto il Territorio di Monte Reggioni. E tutto questo Circondario sarà nella privativa Giurisdizione di detto Capitano di Giustizia.

II. Dopo il Capitano di Giustizia della Città vi saranno nella Provincia Superiore sei Jusdicenti, che averanno Giurisdizione Civile e Criminale, e si chiameranno Vicarj, e risederanno a Casole, a Montalcino, a Radicofani, a Chiusi, a Pienza, e ad Asinalunga; e questi Vicarj amministreranno la Giustizia Civile nel proprio Territorio o Potesteria, e la Criminale in tutte le Potesterie componenti il Vicariato, e tal Giurisdizione Civile e Criminale sarà esercitata dai Vicarj con tutte le prerogative e facoltà a loro competenti in vigor delle Leggi e Ordini veglianti, salvo l'obbligo delle loro partecipazioni ai Magistrati di Siena tanto nell'ordinatorio che nel decisorio nei tempi e modi prescritti senza innovazione alcuna.

III. Nei Feudi annessi a ciaschedun Vicariato, gli Uffiziali Feudali purchè siano descritti in alcuna delle nuove Listre dei Giudici o dei Notari, e purchè osservino le regole dei Divieti e dei

e dei Sindacati imposte agli altri nostri Jusdicenti, eserciteranno la Giurisdizione Civile e Criminale che loro compete a tenore delle respettive investiture e consuetudini, e della Legge sopra i Feudali del dì 21. Aprile 1779. e in tutto ciò che resta riservato ai Magistrati Regj a tenore di detta Legge, e delle altre Leggi e consuetudini del Gran-Ducato, l'esecuzione degli Ordini di detti Magistrati apparterrà al nostro Jusdicente Capo del Vicariato, per mezzo del quale nel caso di devoluzione alla Corona, o in altre occasioni in cui si debbano esercitare i diritti di Sovranità saranno eseguiti gli ordini nostri.

IV. Oltre i detti sei Vicariati vi saranno dodici Potesterie con Giurisdizione semplicemente Civile e Mista, e i Potestà risederanno a Castelnuovo della Berardenga e a Sovicille dove è riunito il Territorio di Monte Reggioni sotto il Criminale del Capitano di Giustizia di Siena; a Radicondoli, e a Chiusdino sotto il Vicariato di Casole; a Buonconvento, e a Castiglion d'Orcia sotto il Vicariato di Montalcino; alla Badia S. Salvadore e a S. Casciano dei Bagni sotto il Vicariato di Radicofani; a Sarteano dove sono riunite le Potesterie di Cetona e di Chianciano sotto il Vicariato di Chiusi; ad Asciano dove è riunita la Potesteria di Trequanda sotto il Vicariato di Pienza; e a Torrita, e a Rapolano sotto il Vicariato di Asinalunga.

V. I detti Potestà averanno, come si è detto sopra il proprio Territorio la Giurisdizione semplicemente Civile e Mista, restando soppressa e riunita a' respettivi Vicarj la Giurisdizione Crimina-

minale che in qualche luogo si esercitava, e non si ingeriranno detti Potestà nelle cose Criminali salvi gli atti che fussero loro commessi dai respettivi Vicarj per il miglior servizio della Giustizia.

VI. Nelle Cause Civili non potrà interporsi appello dai decreti interlocutori ma dopo la sentenza definitiva degli Jusdicenti tanto dei Vicariati che delle Potesterie le Cause che a tenore degli Statuti sono appellabili si devolveranno per appello ai Giudici delle appellazioni, che in ciaschedun luogo dagli Statuti e Ordini veglianti sono stabiliti, senza che in questo segua fino a nuov'ordine alcuna innovazione.

VII. Nelle Cause pendenti avanti detti Jusdicenti tanto dei Vicariati che delle Potesterie e riserviamo alle Parti litiganti la facoltà di domandare il consiglio del savio nei tempi e modi prescritti dai respettivi Statuti locali, purchè lo dimandino nel termine di giorni quindici dopo contestata la lite, e purchè per detto consiglio non siano eletti Consultori fuori di Stato, e purchè quando sia richiesto il detto consiglio in Siena non siano eletti altri soggetti che quelli, che sono abilitati a giudicare le Cause di prima istanza.

VIII. Tutte le Potesterie si intenderanno composte delle Comunità descritte nelle infrascritte respettive Tavole con tutti i Comunelli aggregati secondo il solito alle Comunità medesime; e in ogni luogo gli Jusdicenti dovranno osservare gli Statuti e Privilegi originari di ciaschedun Territorio, e in mancanza degli Statuti particolari dovrà ricorrersi allo Statuto della Città di Siena, e in mancanza del medesimo alle regole della ragion comune.

XI. Tut-

IX. Tutti i predetti Jusdicenti oltre l'esercizio della loro Giurisdizione sopra tutti i Territorj compresi nel loro dipartimento averanno la soprintendenza alle Assemblee ed Uffizj Comunali, ed assumeranno immediatamente la direzione del patrimonio di ciascheduna Comunità con obbligo di fare i rapporti, e dipendere in questa parte totalmente dagli ordini del Magistrato dei Conservatori di Siena, e questo seguirà anco nelle Comunità che sono state raccomandate per il passato ai Cancellieri di Montalcino, di Radicofani, di Chiusi, di Asinalunga, e di Sarteano, i di cui Uffizj abbiamo giudicato a proposito di sopprimere per aggregarne le funzioni ai respettivi Jusdicenti, i quali nei Vicariati potranno valersi per loro ajuto dei respettivi Notari, dividendo tra loro le incumbenze delle Comunità sottoposte, intendendosi sopra tal divisione col Provveditore dei Conservatori di Siena.

X. Avendo già ordinata la compilazione delle Listre dei soggetti idonei a concorrere per gli Uffizj di Giudicatura dei Vicariati e delle Potesterie, e per gli Uffizj di Notaro Civile e Criminale, vogliamo che queste servino a provvedere i respettivi Uffizj; e perciò il Segretario delle Leggi di Siena dal dì primo Maggio 1774. in avvenire, intermesso l'uso delle Tratte, e qualunque altro metodo solito praticarsi nelle collazioni di Tratta o di Grazia, proporrà per i Vicariati e per le Potesterie i soggetti che crederà più idonei tra i descritti nelle predette Listre, avvertendo di prenderli dalla Classe competente all'Uffizio che si troverà in vacanza, e non altrimenti. E così successi-

cessivamente praticherà nelle vacanze che saranno per darsi, o nell'occasione delle susseguenti mute con la mira di migliorare le condizioni, di chi si è fatto maggior merito nei servizj prestati.

XI. Nell'istesso modo il Segretario delle Leggi farà la proposizione per gli Uffizj Notariali, Civili, e Criminali, scegliendo dalla Listra dei Notari chi ha migliori requisiti, e date riprove maggiori della sua buona e savia condotta.

XII. La detta proposizione del Segretario delle Leggi tanto per i Giudici che per i Notari dovrà rimittersi al nostro Luogotenente Generale della Città e Stato di Siena, dal quale sarà partecipata col suo sentimento alla nostra Reale approvazione.

XIII. Tutti i predetti Uffizj tanto dei Giudici che dei Notari averanno principio nel mese di Maggio, e dureranno nel loro esercizio per un' anno, e in fine dell'anno dovranno stare a Sindacato senza eccezione; e non riportando nel Sindacato la sentenza assolutoria, s'intenderanno immediatamente privati dell' Uffizio che attualmente godono, ancorchè vi fussero stati recentemente eletti, o confermati, e non potranno esser mutati in altro Uffizio; e quando riportino la sentenza assolutoria, potranno esser confermati nell'istesso Uffizio fino al terzo anno, dovendo tutti dopo tre anni esser sottoposti alla muta.

XIV. Il Segretario delle Leggi avanti di rimettere al Luogotenente Generale la proposizione dei soggetti che crederà meritevoli di occupare gli Uffizj di Vicario o Potestà o Notaro Civile e Criminale, farà i riscontri opportuni per assicurarsi

rarsi che i proposti non abbiano divieto dagli Uffizj per cui si propongono.

XV. Niuno potrà esercitare Uffizio di Jusdicente o Notaro nella sua Patria nè in luogo ove abbia la sua abitazione ordinaria nè dove sia vicino per cinque miglia alla Patria o al Domicilio; e niuno parimente potrà tornare a esercitare l' Uffizio senza una vacazione di tre anni da quei Tribunali dove averà esercitato l'impiego per un triennio; e niuno potrà esercitare Uffizio in quel Tribunale dove abbia parentela col Vicario o con i Notari fino in quarto grado civile; Niuno finalmente potrà prender moglie nativa della Giurisdizione in cui serve nel tempo che resta in carica, e prendendola resterà inabile a servire nell' istesso Tribunale, e si dovrà considerare il suo Uffizio per vacante.

XVI. Seguita che sarà l' elezione o conferma se ne farà fare la pubblicazione dal nostro Luogotenente Generale, il quale rimetterà al Segretario delle Leggi un riscontro autentico degli eletti e respettivamente confermati, e ne manderà ancora un altro riscontro secondo il solito al Collegio della Balìa, il quale poi resta incaricato di notificarlo a tutti quei Tribunali che possono aver bisogno di sapere i nomi di chi si trova nei respettivi Uffizj.

XVII. Dopo la pubblicazione dovranno i Vicarj Potestà e Notari presentarsi avanti il Magistrato dei Regolatori, che gli ammetterà al giuramento di bene e fedelmente amministrare l' Uffizio a cui sono stati eletti o confermati, e sarà cura ancora del Magistrato dei Regolatori di far nomi-

nominare ai Vicarj e Potestà una persona confidente abitante in Siena per il sicuro recapito delle lettere, che loro saranno scritte dai Ministri, e Tribunali di Siena.

XVIII. In seguito sopra l'attestato di detto giuramento prestato, il nostro Luogotenente per mezzo del Segretario del Governo tanto in caso di nuova elezione che di conferma farà per tutti i Vicariati e Potesterie spedire la lettera Credenziale per i rappresentanti del luogo, dove i soggetti eletti o respettivamente confermati debbono esser messi in possesso della loro Giurisdizione, e avanti di partire di Siena dovranno i detti Vicari e Potestà presentarsi all' Auditore del Governo, Auditore Fiscale, Capitano di Giustizia, Segretario delle Leggi, e Magistrato de' Conservatori per ricevere dai medesimi quelle particolari istruzioni che le attuali circostanze esigeranno.

XIX. Con l'esibizione di detta lettera Credenziale saranno i Vicarj e Potestà ricevuti in tutte le Città e Terre destinate alla loro Residenza, e saranno messi in possesso del loro Uffizio, e sarà loro prestata la debita riverenza ed obbedienza; Averanno il pimo luogo in tutte le Magistrature del Paese, e saranno loro fatti in ogni occasione tutti gli onori soliti farsi a chi ha esercitato per il passato la nostra rappresentanza.

XX. Dovranno tutti gli Jusdicenti e Notari portarsi prontamente al loro Uffizio per esservi a prendere il possesso il primo giorno dell' annata.

XXI. Dovranno gli Jusdicenti e Notari preso che abbiano il possesso dei loro Uffizj far continua residenza nei luoghi di loro Giurisdizione, e quando

do il Luogotenente Generale a forma degli ordini accordi a loro qualche discreta dispensa di assentarsi per legittime cause dovrà provvedere come crederà meglio, perchè il servizio del Tribunale non soffra per detta assenza.

XXII. Sarà obbligo dei Vicarj di invigilare che i Ministri soddisfacciano a tutti i pesi loro ingiunti nelle infrascritte respettive Tavole, e specialmente a quello di andare in certi giorni a render ragione nei luoghi destinati per maggior comodo dei Popoli della loro Giurisdizione, con facoltà di eleggere tra i Notari quello che secondo le circostanze dei luoghi e dei tempi stimeranno più adattato a tal funzione, e con facoltà ancora nel caso di impedimento del Notaro destinato di far supplire all' altro, e di prender tutti quegli espedienti che saranno necessari perchè il servizio della Giustizia non riceva ritardo.

XXIII. Le spese necessarie per detti viaggi nelle Potesterie dove l' Jusdicente gode tutti gli emolumenti debbono farsi a spese proprie del Potestà; e nei Vicariati dove la Cassetta si divide nei due Notari debbono farsi a spese della Cassetta comune, senza pregiudizio di quegli onorari o gratificazioni che in qualche luogo le Comunità pagassero per facilitare dette gite istituite per comodo dei Popoli; ma dovunque è la consuetudine di non pagare cosa alcuna, o di non pagare una somma sufficiente, l' obbligo originario di far la spesa per le dette gite, che non possono ritardarsi, deve considerarsi sempre nella Cassetta dei Notari, in contemplazione di tutti gli emolumenti certi e incerti loro accordati, salva ad essi la repetizione

ne

ne del rimborso nei termini della detta consuetudine.

XXIV. Avendo osservato che gli Jusdicenti che per l'addietro andavano per gli Uffizj erano aggravati di considerabili Tasse di spedizioni pagabili del proprio denaro a diverse Casse Regie, e a diversi partecipanti in modo che si estenuavano troppo notabilmente i loro salari, abbiamo volentieri condonato per l'avvenire a detti Jusdicenti ogni sorta di Tasse che in qualunque modo venivano obbligati a pagare all' Uffizio della Biccherna, e a qualunque altro Uffizio pubblico, e qualunque altra recognizione solita pagarsi a qualunque Uffiziale o Ministro partecipante, e abbiamo ridotti i pagamenti da farsi tanto per le spedizioni che per la rimessa d' Uffizio di ciascheduno alla Tariffa descritta nel seguente Capitolo a tenore del loro rango, oltre i quali pagamenti non averanno per detti titoli alcuna ulteriore spesa d'obbligo, avendo già noi dati gli Ordini opportuni per indennizzare le Casse Regie, e gli altri partecipanti che godevano sopra dette spedizioni qualche emolumento.

XXV. La Tariffa delle spese che dovranno fare gli Jusdicenti e Notari della Provincia Superiore di Siena nell'andare in Uffizio, e nel rendere i Sindacati è la seguente.

PER I VICARJ.

Al Segretario del Governo per la Credenziale . . . . Lir. 10. -- --
Al Collegio dei Notari . . . . = 5. 5. --

Alla Cancelleria dei Regolatori per il registro de' Libri . . . . =	2. -- --
Alla detta Cancelleria per il Sindacato . . . . =	9. 1. 8.
Somma Lire	26. 6. 8

PER I POTESTA'.

Al Segretario del Governo per la Credenziale . . . . Lir.	3. -- --
Al Collegio dei Notari . . . . . =	4. 16. 8
Alla Cancelleria dei Regolatori per il registro dei Libri . . . . =	1. 14. 4
Alla detta Cancelleria per il Sindacato . . . . =	7. -- --
Somma Lire	16. 11. --

PER I NOTARI.

Alla Cancelleria dei Regolatori per la nomina . . . . lir.	-- 8. --
Alla detta Cancelleria per il Sindacato . . . . =	4. -- --
Somma Lire	4. 8. --

XXVI. Non contenti di aver migliorata con tal condonazione la condizione di detti Jusdicenti e Ministri, abbiamo assegnato a ciascheduno le provvisioni proporzionate agli emolumenti certi e incerti de' respettivi Uffizj, che saranno loro pagate

te puntualmente per quartali, in modo che possino decorosamente mantenersi, le quali provvisioni son notate nelle Tavole registrate sotto l' infrascritto Compartimento, e formate per istruzione di ciaschedun Tribunale, dove oltre la provvisione son descritti tutti i titoli dei predetti emolumenti certi e in certi, che deve ciascheduno Jusdicente e Ministro godere con tutti i loro obblighi correspettivi, le quali Tavole in tutto approviamo e confermiamo.

XXVII. I Vicarj oltre la provvisione goderanno gli emolumenti incerti che loro provengono secondo il solito dalle esazioni dell'estimo per due terzi, e si contenteranno di rilasciare l' altro terzo ai loro Notari in correspettività del servizio che ancora essi prestano a tale esazione; e in oltre rilascieranno ai Notari tutto il lucro della Cassetta, nella quale dovranno andare tutti gli emolumenti incerti Civili e Criminali di qualunque natura, e perciò anco le partecipazioni di Condanne, e qualunque propina e recognizione che potesse pretendersi dovuta personalmente a chi ha giudicato, essendo già stati detti Vicarj ricompensati di tutto nell' assegnazione dei loro stipendi, e nella liberazione dall'obbligo delle Cibarie, e nella soprascritta condonazione di Tasse di spedizioni.

XXVIII. Oltre ciò che è descritto in dette Tavole dovranno tutti gli Jusdicenti conseguire dalle Comunità tutte le somministrazioni che sono soliti avere in legne e paglia nelle quantità solite in denari o in natura secondo le diverse con-

suetudini, con dichiarazione che i Vicarj siano tenuti a cedere la metà di tali somministrazioni in denari o in natura a profitto e comodo dei loro Notari.

XXIX. La spesa della Carta bollata dopo la dispensa da noi data per gli Atti Criminali col nostro Regio Editto del dì 20. Marzo 1772. sarà nella massima parte diminuita, e in quella parte che può ancora esser necessaria dovrà supplirsi in ciaschedun luogo dalla Cassetta dei Notari. E rispetto alla Carta bianca l'Jusdicente provvederà da se medesimo al proprio particolare consumo, e i Notari lo faranno col prodotto della Cassetta.

XXX. Abbiamo dati gli Ordini opportuni perchè tutti i Palazzi Pretori siano posti in buon grado, e in avvenire mantenuti tali da poter dare il comodo agli Jusdicenti e Ministri di una buona e decente abitazione. E per l'istesso oggetto vogliamo che siano forniti di mobili grossi e utensili da cucina, perchè possino godere l'abitazione senza loro dispendio.

XXXI. E sopra tutto raccomandiamo alla diligenza degli stessi Jusdicenti le frequenti visite delle Carceri, perchè non resti trascurata la minima cosa di ciò che conviene alla sicurezza e sanità delle medesime, incaricandoli di informarne i loro Superiori quando gli Amministratori delle Comunità ritardino le riparazioni che essi crederanno necessarie.

Questa è la nostra Volontà, la quale vogliamo che si osservi non ostante qualunque Legge, Sta-

Statuto, Privilegio, Ordine, e Consuetudine che in contrario potesse allegarsi, alle quali si intenda essere e sia specialmente derogato.

Dato in Firenze li due Gennajo mille settecento settantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

FRANCESCO SERATTI.

COMPARTIMENTO

Dei Tribunali di Giustizia per la Provincia Superiore dello Stato di Siena.

VICARIATI	POTESTERIE	RUOLO DE' MIN.
Con Giurisdizione Civile nel proprio Territor o, e Criminale sopra di esso e sopra le controscritte Potesterie.	Di Giurisdizione Civile sottoposte nel Criminale ai controscritti Vicariati.	Residenti in ciascheduno Territorio.

CAPITANO DI GIUSTIZIA DI SIENA. Castelnuovo Berardenga *Potestà*
Sovicille . . . . . *Potestà*

CASOLE . . . . (*Vicario*
(*Notaro Civile*
(*Notaro Criminale*

Chiusdino . . . . . *Potestà*
Radicondoli . . . . *Potestà*

 MON-

VICARIATI.	POTESTERIE.	MINISTRI.
MONTALCINO		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*NotaroCriminale*
	Buonconvento . . .	*Poteſtà*
	Caſtiglion d'Orcia . .	*Poteſtà*
RADICOFANI		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*NotaroCriminale*
	Abbadia S. Salvadore .	*Poteſtà*
	S. Caſciano de' Bagni .	*Poteſtà*
CHIUSI		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*NotaroCriminale*
	Sarteano	*Poteſtà*
PIENZA		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*NotaroCriminale*
	Aſciano	*Poteſtà*
ASINALUNGA		(*Vicario* (*Notaro Civile* (*NotaroCriminale*
	Torrita	*Poteſtà*
	Rapolano	*Poteſtà*

Alle

Alle Preci dei Fratelli Piccolomini, che hanno domandato di potere adire l'Eredità paterna col benefizio della Legge, e dell'inventario per non soggettarsi alle solennità infamanti prescritte dallo statuto di Siena, e di Salomone Gallichi, che vi si è opposto è emanato il seguente Rescritto.

(*) Sua Altezza Reale vuole che nel presente caso, ed in tutti i casi in avvenire resti derogato allo statuto di Siena, in quella parte ove prescrive solennità infamanti per la repudia dell'Eredità Paterna. E rimette le suppliche dei Fratelli Piccolomini, e di Salomone Gallichi agl' Ordini di buona giustizia.

Li 22. Giugno 1776.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

(*) Il Rescritto, che sopra potrà servire d'Appendice alla Legge dell'anno 1560. ed in specie al Capitolo duodecimo, come può riscontrarsi nel Tomo secondo a *pag.* 211. ed a ciò sia a ciascuno noto, quali sieno le solennità infamanti, si è creduto espediente di riportarne l'infrascritte statutarie disposizioni. Si osservi per altro, che il detto rescritto non riguarda, che la sola facoltà di repudiare, e d'astenersi dall'Eredità Paterna, non dando alcun dritto di adire la medesima col benefizio della Legge, o dell'inventario, per il che ottenere è necessario, che siano umiliate preci a S. A. R. e con facilità suole accordarsene la grazia.

De repudiatione hæreditatis Paternæ, vel Avitæ.

CAP. CLXXV.

QUicunque cujuscunque sexus voluerit repudiare hæreditatem paternam, vel avi paterni, vel se abstinere ab ea, si fuerit minor quatordecim annis teneatur, & debeat ipsam repudiare, & ab ea se abstinere post quatordecim annos suæ ætatis completos ad unum annum, & si fuerit major annis quatordecim, teneatur ipsam repudiare, & ab ea se abstinere infra annum a die mortis patris, vel avi sui, sed si infra dictum tempus non repudiaverit ad inde in antea dictorum temporum non possit amplius repudiare, nec ab ea se abstinere, neque post tempus dicti anni aliquod beneficium restitutionis in integrum aliquo modo impetrare; & ille, qui repudiare voluerit, teneatur, & debeat infrascriptam formam, & ordinem servare; videlicet in primis adire spectatissimos Dominos executores generalis gabellæ, & coram eis proponere, & demonstrare omnia bona hereditaria, & nomina creditorum, & quod cognomina hæreditatis prædictæ, & summas, in quibus dicuntur creditores, de quibus volens repudiare notitiam habere poterit: & eos coram eisdem executoribus citari facere secundum formam statuti de citationibus faciendis, & etiam in valvis palatii, cum affixione cedulæ per pubblicum præcolem citando alta, & intelligibili voce, sono tubæ præmisso omnes alios sua quomodo

modo libet intereſſe prætendentes; & factis dictis citationibus, & præterito termino ad comparendum, teneatur, & debeant dicti Domini Executores gabellæ ſecreto ſe informare a convicinis, vel amicis talis perſonæ defunctæ, & videant, an dictus volens repudiare, velit dictam repudiationem facere cum malitia, vel in fraudem creditorum, & reperto repudiare velle pure, & ſine fraude, & malitia hereditatem prædictam teneantur, & debeant dicti Domini executores facere decretum Illuſtriſſimis Dominis, & Capitaneo Populi, quod eligant ſex bonos homines partibus non ſuſpectos, videlicet duos pro quolibet Terzerio Civitatis, quos eligere teneantur ſecreto, & decretum electionis inſertis nominibus electorum ad eoſdem Dominos Executores tranſmittere, quibus dicti Domini executores referre debeant diligenter inquiſiviſſe, & informationem habuiſſe a bonis convicinis talis repudiantis ſecreto cum juramento, & inveniſſe eos, credere, vel non credere dictam repudiationem pure, & ſine fraude, & malitia, dictam hereditatem repudiare, vel repudiari facere, vel aliter, ſi aliter, & alio modo reperierint. Et ſi dicta repudiatio videbitur dictis ſex hominibus, vel duobus partibus eorum pura, & non malitioſa, tunc admitatur talis repudiare volens ad dictam repudiationem peragendam, & debeat bandiri publicæ, & per loca pubblica conſueta Civitatis Senarum tribus diverſis vicibus & diebus qualibet die ſemel tantum poſt campanellas, quæ pulſantur de mane uſque ad tertiam, vel poſt campanellas, quæ pulſantur poſt nonas uſque veſperas, horis debitis & conſuetis & ſtatim repudians vadat

ut

ut infra. Quod talis vult repudiare hæreditatem Patris, vel avi sui, & abstinere ab ea: & repudians debeat ire personaliter cum bannitore prope eum per decem brachia, præterquam mulier, quæ ire non teneatur cum bannitore, & postea quam hæc omnia fuerint servata, debeat talis repudiatio approbari in consilio populi in numero sufficienti congregato concordante dimidia congregatorum in consilio videlicet, exempli gratia, si ducenti consiliarii erunt, debeant esse centum albi lupini ad minus his adiectis, quod in prejudicium creditorum, & eorum, qui habent, vel habere pretenderent, vel possent interesse ex causa de præterito, qui non fuerint demonstrati per repudiare volentem, non valeat repudiatio ullo modo, addendo quoque quod de mandato dictorum Dominorum esecutorum debeant citari in scriptis ad minus duæ ex tribus partibus creditorum, quod sint una cum repudiare volente pro die, & hora assignanda per DD. Dominos executores arbitrio eorum considerata conditione, & distantia locorum. Et quicumque repudiare voluerit debeat complevisse intra annum, inchoandum a die prodectæ petitionis coram executoribus DD. super repudiationem hujusmodi, præter quam circa adprobationem a consilio Populi, quæ adprobatio fiat, quando erit de voluntate magnificorum Dominorum Priorum, & Capitanei Populi, & si aliter fieret, vel omitteretur aliquid de prædictis, talis repudiatio, quæ fieret, nullius sit valoris efficaciæ, vel momenti, & possit talis persona, & heres, vel pro herede a Creditoris hereditariis conveniri in judicio per competentem Judicem, & Officialem condemna-

demnari, cogi, & compelli ad solvendum creditoribus hæreditatis: non obstante quacumque repudiatione, quæ aliter, & alio modo fieret, quam ut supra est ordinatum; hoc adjecto, quod neque Magnifici, & ex Excellentissimi Domini, neque Domini Consiliarii, neque alius Magistratus possint vel possit se intromittere super contentis in presenti statuto, neque quidquam disponere, vel decernere præter, vel contra ipsum, vel in derogationem præsentis Capituli, aut alicujus partis ipsius; & quidquid secus fieret, non valeat ipso jure.

De repudiante, & retinente, seu retinere volente bona hæreditatis repudiatæ pro jure Matris, vel alterius.

CAP. CLXXVI.

Quæcumque persona quæ repudiaverit hæreditatem Patris, vel avi, voluerit bona dictæ hæreditatis retinere pro jure matris teneatur eligere unum arbitrum pro parte sua & creditores dicte hæreditatis alterum arbitrium eligere ex parte eorum, qui arbitri teneantur, & debeant discutere bona, & jura dictæ hæreditatis, & valorem ipsorum, & ipsa bona, & jura æstimare, & facta æstimatione ipsa in solutum dare tali personæ pro dotibus maternis, & juribus ipsius ad concurrentem quantitatem & cetera remaneant pro creditis eorundem observato in eis quod qui prior est in tempore potior sit in jure secundum formam juris, & statutorum Senarum. Et si prædicti arbitri non forent in concordia ad faciendam discussionem,

fionem, & æstimationem prædictam, tunc ad requisitionem cujuscumque partium prædictarum spectatissimi Domini Executores prædicti, possint, & teneantur, ac debeant eligere, & eligant tertium arbitrium partibus non suspectum, quem cognoverint idoneum ad prædicta, & quidquid fuerit per dictos arbitros, vel duos ex eis concordes decisum, & terminatum habeat perpetuo plenam roboris firmitatem, & per dictas partes debeat inviolabiliter observari. Si vero dicti creditores citati comparuerint, & voluerint dicto repudianti dotes Maternas, & alia jura super dictis bonis eidem competentia offerre, & satisfacere in pecunia, teneatur recipere, & eisdem cedere jura, quæ haberet super dictis bonis hæreditatis repudiatæ, & si citati neglexerint comparere, tunc procedatur ad insolutam dationem factus legittimis subastationibus ut possit inveniri; & inveniatur qui plus offerat, & nemini liceat pro defensione bonorum olim patris, vel avi sui aliqua jura prose, vel per alium acquirere ullo modo, vel causa, per quæ possit defendere, ne Creditoribus paternis, vel avitis possit respondere, & si contra fiat, non valeat acquisitio, sed non obstantibus juribus acquisitis, si inventus fuerit ille, qui talia jura acquisierint, dicta bona patris, vel avi aliquo modo possidere, cogatur patris vel avi creditoribus respondere; & id, quod dictum est de dotibus maternis idem observetur de dotibus uxoris suæ, sive nuris receptis a patre suo, vel alio pro eo.

Rifor-

Riforme del Collegio di Balìa fatte alle Rubriche, di che sopra.

De repudatione &c. Cap. 175.

Ibi addendo etiam, quod in præjudicium creditorum adiciatur: dictorum, qui haberent, vel habere prætenderet, vel possent interesse ex causà de præterito, qui non &c. Item Eodem Capitulo in fine, versiculo addendo &c. quod de mandato usque illuc, & quicumque exclusive, tollatur dicta dispositio, & dicatur hoc modo videlicet Addendo quoque, quod de mandato dictorum Dominorum Executorum debeant citari in scriptis duæ ex tribus partibus creditorum, quatenus sint una cum eo, qui repudiare voluerint pro die, & hora adsignanda per dictos Dominos Executores arbitrio eorum considerata conditione personarum, & distantia locorum.

Item eodem Capitulo in fine ibi infra annum dictum con igendo voluerunt dici: infra ànnum inchoandum porrectæ petitionis coram executoribus super repudiatione hujusmodi. Item in medio Capitulo in medio ibi, & abstinere ab eo adiciatur, ut infra ante versiculum, & postea; & Bannitor debeat in quolibet loco, ubi banna emittuntur dicere voce intelligibili, qualiter repudiantes, nominando, & exprimendo nomina eorum saltem tamquam filiorum, vel Nepotum ejus, cujus hæreditus repudiatur repudiant hæreditatem patris, vel avi, prout contigerit fieri, sub pena eidem bannitori librarum decem denariorum pro qualibet vice, & loco, in quo bannire teneretur, & solitum est,

est, si defecerit, vel neglexerit ita facere: cujus quarta pars accusatori tribuatur, & ab executoribus in eum præconem executio fiat.

De non accipiendo mediarium, vel famulum Cap. 181.

Addatur ibi, incidat in pœnam librarum centum hoc modo videlicet ibi ante verbum possint &c. Et regulatores sub pœna dicta cognoscant, & exequantur puniendo contra facientes.

ISTRUZIONE

Per l' uso dei Protocolli Criminali del Tribunale dell' Auditore Fiscale di Siena.

SOMMARIO.

1. *IL Tribunale dell' Auditor Fiscale deve tenere tre Protocolli.*

2. *I Protocolli saranno composti di carte* 200. *e bollati col sigillo della Biccherna.*

3. *Nel primo Protocollo si registreranno le cause dei Nobili Senesi, quelle di fuga, frattura di carceri, e le cause delegate.*

4. *Si noterà il nome, e cognome del querelante, e dell' imputato, indicando se è carcerato, o nò, ed il titolo del delitto.*

5. *Forma prescritta nel caso che non sia noto il reo.*

6. *Nelle cause delegate, o di frattura di carceri s' ac-*

s' accenda la partita allorchè verrà nel Tribunale il Rescritto di delegazione.

7. *Acceso il principio della Causa si lasci voto lo spazio fino alla metà della pagina.*

8. *Quando l' imputato è in forze si noti la sua carcerazione.*

9. *Si faccia memoria alla partita della trasmessa inquisizione.*

10. *Si noti nella respettiva partita della causa, che il processo è restato sospeso per mancanza di prove, o per altra causa.*

11. *Ultimata la causa con sentenza, o altrimenti si noti in margine = Ultimata =.*

12. *Il Carattere del protocollo dovrà esser chiaro, e formato dal Cancelliere criminale.*

13. *Il Cancelliere civile del Tribunale di Giustizia continui a compilare gl' atti defensivi, a rogarsi della sentenza, ed a fare qualunque atto relativo all' esecuzione della medesima.*

14. *Nel secondo protocollo dovrà registrarvisi il giorno, in cui sarà rimesso il processo dalla Cancelleria criminale al Cancelliere civile.*

15. *In detto secondo protocollo si noti il giorno in cui verranno rimessi gl' altri processi.*

16. *Il Cancelliere Civile ricevuto il voto darà il corso al processo.*

17. *Nel terzo protocollo dovrà il Cancelliere registrarvi le sentenze.*

AFfinchè i Protocolli Criminali, che a forma della Legge del dì 28. Ottobre 1777. si dovranno tenere dai Cancellieri dell' Auditore Fiscale di Siena, siano sempre tenuti con un metodo

do uniforme, e con quella chiarezza, che è necessaria all'uso, per cui sono destinati, dovrà inviolabilmente osservarsi quanto appresso.

I. Per il Tribunale dell'Auditore Fiscale di Siena tre dovranno essere i Protocolli Criminali.

II. Dovranno questi incominciarsi dal dì primo del prossimo Gennajo 1778., e saranno tutti composti di carte dugento per ciascheduno, registrati nell' Uffizio di Biccherna, e bollati col sigillo della medesima, a carico della quale sarà la spesa, che occorrerà per tali Protocolli, perchè resta sgravata della spesa di parte de Vecchi.

III. Nel primo Protocollo, che dovrà tenersi dai Cancellieri Criminali si registreranno le Cause ordinarie del Tribunale, le Cause di privativa cognizione, quali sono quelle, che riguardano nobili Senesi, o siano in qualità di rei, o di attori, quelle di fuga e frattura delle Carceri per tutto lo Stato, e le Cause Delegate.

IV. In detto Protocollo sotto i suoi respetti giorni, che s'incominceranno le Cause tanto a querela del Pubblico, che di privato querelante, o per Uffizio del Tribunale, si accenderanno da quel Cancellier Criminale che gli darà principio, notando il nome, e cognome del querelante, dell' imputato, ed indicando, se sia, o nò carcerato, ed il titolo del delitto, e segnerà marginalmente la partita con numero arimmetico andante, e nel tempo istesso registrerà nell'alfabeto prima il cognome, e poi il nome dell' imputato, e vi apporrà il numero arimmetico corrispondente a quello della partita scritta nel Protocollo.

V. Dandovisi in caso, che s' incominci il processo

cesso colla sola prova in genere, e che non sia ancora noto il reo, allora si accenderà la Causa al Protocollo dicendosi, per esempio = num. 10. Da Tizio fu data querela contro N. Incerto per furto = e nell'alfabeto si scriverà alla respettiva lettera, prima il cognome, e poi il nome del querelante, dicendosi = N. Tizio contro N. Incerto num. 10. = E se col progresso degl'atti, si verrà in cognizione del reo, o rei, nel giorno medesimo, che se ne acquisterà la notizia si accenderanno i loro nomi, e cognomi alla partita della Causa già cominciata, e si registreranno nell'alfabeto come si è detto di sopra.

VI. Trattandosi di Cause delegate, o di frattura di Carceri per lo Stato, siccome accade molte volte, che i processi vengono fabbricati in altri Tribunali, prima che segua la Delegazione; nel primo caso, si accenderà la partita, allorchè verrà nel Tribunale il rescritto di Delegazione; e nel secondo, quando dai respettivi Giusdicenti dello Stato, verranno rimessi i Processi, che a forma degl'ordini, devono compilare fino all'Inquisizione exclusive.

VII. Dopo acceso il principio di causa si lascierà voto lo spazio fino alla metà della pagina, il quale servirà per riempirsi del registro degl'atti successivi, come si dirà in appresso, ed alla metà della stessa pagina, dovrà cominciarsi un altra partita contenente l'introduzione di un altra Causa.

VIII. Se l'imputato sarà in forze nell'atto stesso di principiarsi la Causa, si noterà la sua carcerazione, come si è detto di sopra; ma se venisse carcerato in seguito, si noterà nel giorno in cui

 acca-

accaderà, conforme ancora si noterà sotto il respettivo giorno la sua scarcerazione, o abilitazione dalle segreti alla pubblica di maniera, che dalla partita resulti sempre, se l'Imputato sia, o n carcerato, e quando sia venuto in forze.

IX. Allorchè si trasmetterà l'inquisizione, sotto lo stesso giorno, che sarà iniziata, se ne farà memoria alla partita.

X. Accadendo, che dovesse restar sospeso il processo per mancanza di prove, o per alcuna di quelle cause, che o a forma di ragione, o della consuetudine del Tribunale non si possa, o non si debba ulteriormente procedere, o segua per grazia ottenuta, o per Decreto dell'Auditore Fiscale quando sia nelle sue facoltà ordinarie, dovrà ciò notarsi nella respettiva partita della causa con dire, per esempio = adì ... furono sospesi, o tralasciati gl'atti, per Rescritto del dì ... (o per Decreto) ed il processo posto in filo num. ec.

XI. Ultimata, che sia la Causa colla sentenza, o altrimenti, dovrà nel margine della partita scriversi a carattere chiaro = ULTIMATA = all'effetto, che nello spogliarsi il Protocollo in occasione di formarsi la nota mensuale delle Cause pendenti per passarla al Luogo Tenente Generale, si faccia con maggior velocità, passando le partite, che hanno avuto il loro compimento.

XII. Questo Protocollo, che dovrà servire per riscontrare a colpo d'occhio le cause tutte, che s'introdurranno, e lo stato in cui giornalmente sarà il respettivo processo, dovrà scriversi di carattere chiaro, e dal respettivo Cancellier Criminale, che formerà il processo, il quale nell'accende-

dere l'introduzione della Causa, dovrà apporvi il suo nome.

XIII. Ma siccome secondo gl'ordini della Riforma del Tribunale del Capitan di Giustizia ed ora Auditor Fiscale del dì 31. Maggio 1764. i Cancellieri Criminali dopo trasmessa l'inquisizione, e ricevuta la risposta in caso, che si tratti di reo presente passano il processo al Cancellier Civile, cui incumbe la compilazione degl'atti defensionali, il rogito della sentenza, e qualunque altr'atto relativo all'esecuzione della medesima; ed in caso si tratti di reo assente, si deve passare allo stesso Cancellier Civile il processo dopo spirato il termine della Citazione in bando; così i due Cancellieri Criminali saranno obbligati di fare i registri al Protocollo degl'atti indicati di sopra finchè sarà il processo presso di loro, e noteranno di averlo passato al Banco Civile.

XIV. Nel secondo Protocollo, che dovrà scriversi totalmente dal Cancellier Civile si dovrà accendere nuova partita, con registrarvi il giorno, nel quale sarà rimesso il processo dalla Cancelleria Criminale, e quando lo passerà all'Avvocato de' poveri, o a qualunque altro Difensore con i loro respettivi nomi, e cognomi, e rimesso, che sarà ne accennerà il ritorno. E siccome subito dopo compite le difese deve esser passato all'Auditore Fiscale, perchè o lo spedisca per autorità d'Uffizio, o ne possa stendere la partecipazione, che dopo fatta vien data al Cancellier Civile, acciò la trasmetta al Governo; nel primo caso sotto lo stesso giorno, che seguirà, dovrà notarsi, che è stata proferita la sentenza, e nel secon-

 do

do registrarsi il giorno in cui la partecipazione sarà rimessa al Governo, ed in seguito il ritorno colla resoluzione.

XV. In detto secondo Protocollo si noterà ancora il giorno, in cui verranno rimessi gl'altri processi, scrivendo in margine il nome del Tribunale da cui vengono, per esempio = viene dal Tribunale N. per la resoluzione, dall' Auditor del Governo, ma prima di questo si noterà il numero arimmetico andante, e di poi il nome, e cognome dell' imputato, se sia, o nò carcerato, il titolo del delitto, ed il nome, e cognome del querelante Pubblico, o privato, o pure se sia fatto per autorità d' Uffizio, e nel tempo stesso si accenderà nell' alfabeto il cognome, ed il nome dell' imputato, con apporvi il numero della partita, come si è detto di sopra, e dopo scritto l' arrivo del processo nel modo fin quì detto, si lascerà voto il terzo della pagina, dimodochè in ciascheduna faccia restino accese tre partite, quale spazio sarà sufficiente per scriverci le notizie occorrenti.

XVI. Allorchè dall' Auditor Fiscale sarà stato distesο il vuoto, e si passerà al Cancellier Civile col processo, acciò gli dia il suo corso, ne farà alla respettiva partita l' opportuna memoria.

XVII. Nel terzo Protocollo dovrà il Cancellier Civile registrare le sole sentenze nel modo, e forma, che ha fin ora praticato.

I Cancellieri Criminali, ed il Cancellier Civile respettivamente saranno responsali della puntuale esecuzione degl' ordini contenuti nella surriferita Legge del dì 28. Ottobre 1777. e nella presente

sente istruzione; fermi stanti gl'ordini partecipati sotto dì 17. Settembre 1775. rispetto al sistema da tenersi nei repertori degl'Atti Criminali, Civili, ed Economici per il buon ordine dell'Archivio del Tribunale dell'Auditore Fiscale di Siena.

Dato li 28. Ottobre 1777.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

ISTRUZIONE

Per l'uso del Protocollo Criminale da tenersi dai Ministri Provinciali a forma della Legge del dì 28. Ottobre 1777.

I. I Ministri di qualunque Tribunale Criminale avranno dal dì primo Gennajo 1778. in poi un obbligo preciso per l'esatto adempimento della suddetta Legge.

II. In conseguenza non potranno i medesimi assumere l'esercizio della loro giurisdizione da detto giorno in poi, se non avranno staccato, o fatto staccare dall'Uffizio della Biccherna il Protocollo di cui si parla in detta Legge.

III. In detto Protocollo, che a forma della Legge è diviso in tre parti, e consiste in soli tre Articoli, cioè *Querele*, o Introduzione di Cause, *Inquisizioni*, *e Sentenze*, o altr'atto, che imponga fine alle Cause medesime si debbono registrare dai

Vicarj, e Potestà, e loro Notari Criminali, e generalmente di qualunque altro Ministro, che nella Provincia ha Giurisdizione criminale tutte le Cause tanto da Privativa del Tribunale, che partecipabili, e che o precedano dal pubblico querelante, o da private persone, o dall' Uffizio del Giudice che dal suddetto dì primo del prossimo Gennajo in poi s'introdurranno con registrare nella prima parte del Protocollo, che è di carte .... il giorno dell'introduzione della Causa, il nome e cognome del querelante pubbiico, o privato il nome, e cognome dell'imputato, o imputati, se carcerato, o nò ed il titolo del delitto.

IV. Nella seconda parte, che è di carte .... si deve registrare ad literam l'inquisizione, o in succinto il motivo per cui non si è passato a formarla, ed in piè di essa porvi il giorno in cui sarà stata iniziata; ed in dirittura chiudersi la partita.

V. Nella terza parte, che è di carte ... si devano pure ad litteram registrare le sentenze colle respettive notificazioni, o il motivo per cui non si proceda; onde le querele si registreranno al Protocollo il giorno medesimo in cui verranno presentate, o in altra maniera sarà incominciato il processo; le inquisizioni nel giorno medesimo che verranno iniziate, e le sentenze nel giorno, che verranno proferite.

VI. Se l'imputato sarà in forze nell'atto di principiarsi la Causa si noterà la sua carcerazione, come si è detto di sopra; ma se venisse carcerato in seguito, si noterà nel giorno in cui accaderà, conforme ancora si noterà sotto il respettivo

tivo giorno la ſua carcerazione, o abilitazione dalle ſegreti alla pubblica, di maniera che dalla partita reſulti ſempre, ſe il querelato, ſia, o nò carcerato, e quando ſia venuto in forze.

VII. In conſeguenza non hanno luogo nel Protocollo Criminale le Copie delle citazioni, e ſucceſſive riſpoſte all' inquiſizione, e Decreti di ammiſſione, di aſſegnazione di termini, di notificazioni, e ſimili atti, quali tutti debbono reſultare dal proceſſo originale.

VIII. Ma perchè di alcune Cauſe, che per eſſer di privativa dei Tribunali ſuperiori, non può effettuarſi nel Protocollo il regiſtro dell' inquiſizioni nella ſeconda parte, e delle Sentenze nella terza comecchè queſte vengono formate, e proferite dai Giudici Privativi, perciò per tali cauſe ſolamente, non avranno i Miniſtri Provinciali altro obbligo, che di porre nell' alfabeto prima il cognome, e poi il nome dell' imputato, e imputati, e nella prima parte del Protocollo il Sommario dell' introduzione della Cauſa, e nella ſeconda, e terza parte del medeſimo, ove avrebbe luogo l' inquiſizione, o la Sentenza reſpettiva, dovrà accenderſi in ſuccinto il giorno della traſmiſſione degli atti, o proceſſo a quel Giudice, o Tribunale a cui appartengono, con individuare il canale pei cui detti atti, o proceſſo ſaranno ſtati ſpediti.

IX. Se pendente l' inquiſizione, o dopo che ſarà ſtata traſmeſſa ſopravverrà qualche reſoluzione ſia per Grazia, o per Giuſtizia la quale tronchi il corſo alla proceſſura, dovrà tal reſoluzione regiſtrarſi nel giorno ſteſſo in cui perverrà al

Tribunale, in quella parte del Protocollo, che sarà conveniente, cioè o nel luogo destinato per l'inquisizione, se non sarà per anco stata trasmessa, o in quello della Sentenza, se fosse già stata trasmessa l'inquisizione.

X. Avendo in fronte il Protocollo un alfabeto con tre colonnini, servirà il primo per indicare le carte della prima parte di esso, il secondo per la seconda, l'ultimo per la terza parte.

XI. Nell alfabeto si dovrà nel giorno che sarà introdotta la Causa accendere prima il cognome, e poi il nome dell'imputato, o imputati alle respettive lettere del cognome, e nel primo colonnino per numero arimmetico indicare la carta, ove sarà registrata la Causa nella prima parte del Protocollo. Quando si formerà l'inquisizione, o apparirà il motivo di non formarla, si apporrà il numero nel secondo colonnino; e quando si proferirà la sentenza, o si dirà la Causa, perchè a questa non si devenga, si apporrà nel terzo colonnino, di maniera che sotto lo stesso nome si vedrà l'indicazione in tutte le parti del Protocollo.

XII. Ma dandosi il caso, che s'incominci il processo colla sola prova in genere, e che non sia ancor noto il reo, allora si accenderà la causa al Protocollo dicendosi per esempio = N. 10. da Tizio fu data querela contro N. Incerto per furto = e nell'alfabeto si scriverà alla respettiva lettera, prima il cognome, e poi il nome del querelante dicendosi = N. Tizio contro N. Incerto N. 10. = e se col progresso degli atti, si verrà in cognizione del reo, o rei nel giorno medesimo, che se ne acquisterà la notizia, si accen-

cenderanno i loro cognomi, e nomi alla partita della Causa cominciata, e si registreranno nell' alfabeto, come si è detto di sopra.

XIII. In qualunque delle tre parti del Protocollo, ogni partita sarà distinta con numero marginale indicando dal N. 1. in poi.

XIV. Oltre il numero marginale in piè d'ogni partita della seconda parte si farà relazione al numero della prima, come per esempio, l'inquisizione contro Cajo nella seconda parte cade sotto N. 28. e nella prima è accesa sotto N. 15. = dovrà in piè dell'inquisizione dirsi = viene dalla prima parte sotto N. 15.

XV. L'istesso dovrà praticarsi nella terza parte delle Sentenze con fare relazione alla seconda, e prima parte del Protocollo, come per esempio, cade la sentenza del suddetto Cajo nella terza parte al N. 70. = dovrà dirsi in piè della Sentenza = viene dalla seconda parte N. 28. e dalla prima N. 15.

XVI. L'istesso dovrà esser praticato, quando nel luogo ove caderebbero le inquisizioni, o le Sentenze, verranno registrate quelle resoluzioni di Grazia, o di Giustizia che precluderanno il luogo a dette inquisizioni, o Sentenze con chiamar sempre in piè di tali registri il numero, che indicherà la querela ed anche l'inquisizione, se a quel tempo fosse stata trasmessa.

XVII. Ogni mese e dentro i primi dieci giorni di ciascheduno, saranno tenuti i Ministri rimettere all'Auditor Fiscale di Siena una nota di tutte le Cause pendenti, nessuna eccettuata, Partecipabili, Delegate di privativa dei Tribunali provinciali,

ciali, o di altri Tribunali Superiori, esprimente il nome del respettivo Tribunale il giorno della querela, o introduzione di Causa, il nome del querelato, o querelati, se carcerati, o nò da quanto tempo, il titolo del delitto, lo stato della Causa, il motivo pel ritardo, e il nome dell' Attuario precisamente, o sia il Vicario, il Potestà, il Notaro.

XVIII. In fronte di detta Nota, che deve essere formata in foglio intiero, e lo scritturato non deve esser fatto in foglio aperto, ma bensì come si costuma nei processi riempiendo la prima faccia, poi la seconda a tergo della prima e così andare seguitando, si premetterà il nome del Tribunale, ed in piè di essa quella dell' Attuario quando sia tale per tutte le cause; ma quando in alcune fosse Attuario il Vicario, o Potestà, in altre il Notaro, o si trattasse di cause agite dai Ministri Antecessori, dovrà in piè della causa enunciarsi il nome di quello, che avrà compilati gli atti.

XIX. Non conviene che per i carcerati si faccia nella Nota un articolo separato; ma in piè della detta partita dovrà enunciarsi la detta carcerazione nella nota di quel mese, in cui sarà seguita a continuarsi tale enunciativa sino all' esito della causa. Cade per esempio la seguente causa nel Protocollo N. 71. potrà dirsi

N. 71. a dì . . . . a querela di N. N. Caporale di questa Terra, o di N. N. di questa Città fu introdotta una Causa contro N. N. per furto, o per abiegato, o per propinazione di veleno, simili ec. carcerato dal dì . . . . oppure non carcerato, pende l' informativo, oppu-

re

re partecipato il processo a . . . . sotto di . . . .
Attuario N. N. il quale se sarà l'istesso per tutte le cause basterà, che si soscriva dopo l'ultima partita, e se per alcune di esse converrà, che resulti per quali.

XX. Quando l'imputati saranno più d'uno, o nell'introduzione della Causa, o in progresso verranno a scoprirsi, conviene, che nella nota rimangano tutti nominati, non servendo, che si dica = contro Antonio N. ed altri ec. =

XXI. Si rende necessario, che mensualmente vengano sempre replicate tutte le Cause pendenti, e dove pendano, ancorchè per più mesi ne venisse trattenuta dai Tribunali superiori la spedizione, quale seguita, che sia, e dato conto nella nota dell' esito della medesima non dovrà ulteriormente replicarsi nella nota del mese seguente.

XXII. Ultimata, che sia la Causa colla sentenza, o altrimenti, si dovrà nel margine della partita scriversi a carattere chiaro = ULTIMATA = all'effetto che possa spogliarsi il Protocollo con maggior velocità, in occasione di formarsi la nota mensuale delle Cause pendenti.

XXIII. Per quelle Cause poi di Privativa dei Tribunali superiori delle quali si è parlato al §. 8. saranno i Ministri dispensati dal continuare a porle nelle note mensuali, e la nota, che sarà stata presa nella seconda, o terza parte del Protocollo della trasmissione del processo al Giudice Privativo, starà per i Ministri Provinciali in luogo di discarico dell'esito di detta Causa, come se fosse per essi un affare terminato.

XXIV. Il Protocollo Criminale dovrà esibirsi al

al Tribunale dell'Auditor Fiscale di Siena, ed agli altri Tribunali di detta Città ai quali si partecipano le Cause per la resoluzione, secondo i respettivi loro dipartimenti in occasione del Sindacato, che si renderà a forma della Legge del dì 8. Luglio 1775. ogni volta che venisse a terminare l'Uffizio per tutti i Ministri Criminali, e non terminando in capo al triennio, ancorchè i Ministri fossero confermati in detto Tribunale.

XXV. L'Auditor Fiscale ha la facoltà per la Legge di richiedere in qualunque tempo il Protocollo, o Protocolli criminali, per farne quell'uso, che richiede il buon servizio; onde in tale occasione, e nelle altre dei Sindacati, nelle quali il Protocollo vegliante non rimarrà nel Tribunale potranno i Ministri fare l'ordinato registro in un foglio a parte, per copiar poi tutte le partite, e rimettersi in giorno, appena che sia ritornato il Protocollo al Tribunale.

XXVI. I Ministri non potranno dar vista, o copie a veruno delle Lettere dell'Auditor Fiscale di Siena, qualora non ne ottenessero una espressa licenza.

XXVII. Il Protocollo, o Protocolli ripieni, e passati al Sindacato, siccome il carteggio per affari del Governo di Pulizzia, e d'Economia, legato in filza, non dovranno dai Ministri rimettersi al pubblico Generale Archivio, nè a quello delle Cancellerie Comunitative; ma bensì nell'Archivio Segreto del Tribunale, e passarsi in mano dei Successori nell'Uffizio, con riportarne la fede di tal consegna, per esibirsi, e custodirsi nel Tribunale dell'Auditori Fiscale di Siena.

XXVIII. Il

XXVIII. Il Protocollo, che ſarà bollato nelle tre parti foglio per foglio, dovrà cuſtodirſi diligentemente, ed i regiſtri ſi faranno con carattere chiaro, ed intelligibile.

XXIX. Inoltre i Protocolli dovranno eſſere eſibiti, ſubito, e ſenza dilazione di tempo al Miniſtro o Miniſtri, che improvviſamente ſaranno ſpediti a viſitare i Tribunali.

La preſente iſtruzione viene anneſſa per maggior comodo dei Miniſtri, i quali non potranno mai allegare ignoranza della Legge, ſenza però derogare a quant'altro la medeſima diſpone in tutte le ſue parti.

Dato li 28. Ottobre 1777.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si ordina l' uso del Protocollo Criminale in tutti i Tribunali, Provinciali, compresi i feudi.

DEL DÌ 28. OTTOBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Realè d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Tutti i Ministri sono obbligati a prendere dall' Uffizio della Biccherna un libro intitolato Protocollo criminale.*

2. *Detto Protocollo sarà diviso in tre parti.*

3. *Detto Protocollo deve servire per un' riscontro di verità, e per riscontrare i negozi.*

4. *Vi saranno accese le cause, le inquisizioni, e le sentenze.*

5. *Come devono contenersi i Ministri quando la causa non è suscettibile dell' inquisizione.*

6. *Terminato il Protocollo devono i Ministri provedersene d' un' altro.*

7. *I Protocolli serviti per un Ministro non posson servire per un' altro.*

8. *I Ministri ogni mese sono tenuti formare una nota di tutte le cause criminali.*

9. *Dentro i dieci giorni di ciascun mese sono obbli-*

bligati i Ministri trasmettere la nota al Tribunale di Giustizia di Siena.

10. *I Ministri delle Provincie sono sottoposti alla visita, ed al Sindacato.*

11. *L'Auditor Fiscale può quando stimerà conveniente farsi mandare i Protocolli.*

12. *Come deva procedersi nei casi di vacanze dei Ministri.*

13 *Il certificato del Ministro più anziano deve esibirsi al Tribunale dell'Auditor Fiscale.*

14. *Regole da tenersi quando in occasione del Sindacato generale si trovassero trasgressioni, e mancanze contrarie al certificato.*

15. *I Ministri non trasgredischino la presente costituzione.*

16. *Il Tribunale dell'Auditor Fiscale deve tenere tre Protocolli.*

17. *Detto Tribunale non è tenuto registrare le inquisizioni, e le sentenze.*

18. *Regole da tenersi nei Protocolli.*

19. *Il primo Cancelliere criminale deve somministrare ogni mese e dentro i primi dieci giorni la nota di tutte le cause pendenti al Luogotenente Generale.*

20. *I Protocolli criminali si conservino nei respettivi Tribunali alla custodia di ciascun' Giusdicente.*

21. *Il successore nell' Uffizio conserverà il carteggio di governo, di pulizzia, e d'economia.*

22 *I Ministri provinciali devono tenere in filze tutti i referti dei furti ec.*

23. *I Ministri per evitare la confusione devono portare copia autentica dei referti negl'atti della causa.*

24. *I Giusdicenti che non hanno giurisdizione criminale sono obbligati a prendere i Protocolli suddetti.*

Vo-

VOlendo noi provvedere, che ancora per tutto il nostro Stato Senese in conformità di quanto si è praticato per lo Stato Fiorentino, nelle Cause Criminali si proceda colla maggior esattezza, e regolarità, che non sia ritardato il corso, e che gl'atti, e fogli relativi alle medesime, siano conservati col dovuto ordine, onde i Ministri, e Tribunali siano in grado di render conto mensalmente, ed in ogni occorrenza dello stato di qualunque Causa penda presso di loro, e noi possiamo riconoscere se adempiscano al loro dovere con l'integrità, zelo, e premura, che si conviene; ci siamo determinati a comandare, e prescrivere quanto appresso.

I. I Ministri dei nostri Tribunali dello Stato Senese, non esclusi quelli de Feudi, che hanno in qualunque maniera Giurisdizione Criminale, saranno tenuti dentro il futuro mese di Dicembre provvedersi dall'Uffizio della Biccherna di Siena di un Protocollo, che verrà loro consegnato coll'Intitolazione di = Protocollo Criminale = il quale sarà bollato in ogni carta coll'impronta del sigillo del detto Tribunale di Biccherna; E questi Protocolli saranno il luogo dei due Libri, che si registravano nell'Uffizio dei Regolatori, chiamati comunemente *Informativo*, e *Straordinario* derogando noi in tutto, e per tutto agl'ordini in vigore dei quali nasceva l'obbligo di prendere detti libri, in quanto siano contrari alla presente costituzione.

II. Questo Protocollo criminale sarà diviso in tre parti; nella prima dovranno i Ministri Provinciali registrare le querele; nella seconda le Inqui-

quisizioni, e nella terza le Sentenze, con quel metodo, che verrà disegnato nell'Istruzione, che faremo premettere al Protocollo medesimo, dispensando i Ministri dal riportare in detto Protocollo gl'atti, i quali gradatamente resultato dal processo.

III. Ma perchè è nostra precisa intenzione, che il Protocollo Criminale serva non meno di un sicuro riscontro di verità a tutti gl'effetti, ma ancora somministri un mezzo facile per rintracciare i negozi, e le corrispondenze de medesimi, dovrà ogni partita, che verrà accesa in detto Protocollo, ed in qualunque parte del medesimo essere distinta con numero arimmetico marginale, con quel metodo uniforme, che disegnerà l'Istruzione.

IV. Dovranno essere accese nel Protocollo le Cause, le Inquisizioni, e le Sentenze, non meno di quei Processi, che dai Tribunali Provinciali debbono essere secondo gl'ordini partecipati per la risoluzione ai Tribunali Superiori di Siena; ma inoltre tutte le Cause, Inquisizioni, e Sentenze di quei processi, che per la parvità del delitto sono di privativa cognizione del respettivo Tribunale, e quelle ancora, che s'incominciassero colla prova del Delitto in genere, e che conviene poi abbandonare in mancanza della prova del Delitto in specie, volendo noi, che tutto lo Stato delle Cause Criminali apparisca intieramente nel Protocollo, al qual effetto disapprovando l'abuso della Filza de Capi Rotti, detta in Siena la Filza delli Sbandati, proibischiamo espressamente a tutti i Ministri di tenere a parte alcun atto

Criminale, che non ſia nel reſpettivo proceſſo e di cui non ſia ſtato fatto regiſtro, come ſopra giorno per giorno al Protocollo Criminale, ſotto le pene, che ſi diranno.

V. Qualora poi avveniſſe, che qualche Cauſa introdotta non foſſe ſuſcettibile della ſpeciale Inquiſizione, ſia per difetto di prova, ſia per quietanza ottenuta dalla parte, che aveva querelato, o perchè l' Imputato abbia implorato, ed ottenuto da noi per i canali conſueti la Grazia di non procederſi ulteriormente, o perchè ai termini di Giuſtizia, o per altro giuſto refleſſo, venga da coloro, ai quali appartiene dichiarato, non doverſi più oltre proſeguire la Cauſa; dovranno allora i Miniſtri accendere nel Protocollo l' eſito del negozio, o nel luogo dell' Inquiſizione, o in quello della ſentenza a miſura del tempo, in cui ſopravverrà l' eſito del medeſimo.

VI. Terminato che ſia, e ripieno il Protocollo Criminale, ſarà cura dei reſpettivi Miniſtri di provvederſene d' un altro, ſempre però dall' Uffizio della Biccherna, e di procacciarlo in tempo opportuno, per non dover mancare ſotto queſto preteſto ai regiſtri, come ſopra ordinati.

VII. Il Protocollo, o Protocolli, che ſaranno ſerviti per un Miniſtro, nel caſo, che alla fine dell' Uffizio non ſiano rimaſti pieni, non potranno ſervire per i Miniſtri ſucceſſori, i quali dovranno principiare da capo il proprio Protocollo.

VIII. Col mezzo di queſto Protocollo, eſſendo i Miniſtri forniti delle opportune notizie, dovranno formare ogni meſe, non più le ſolite Tabelle, ma una ſemplice nota di tutte le Cauſe Criminali

minali avanti di loro pendenti, con esprimere brevemente, il giorno della data querela, il titolo del delitto, ed il nome del Delinquente, se carcerato, o nò, e da quanto tempo; lo stato della Causa, il motivo del ritardo, ed il nome dell' Attuario precisamente, o sia il Vicario, o Potestà o il Notaro Criminale, come parimente faremo accennare nell' Istruzione.

IX. Questa nota dovranno i Ministri trasmetterla dentro i primi dieci giorni di ciaschedun mese al Ministro che presiede al Tribunal di Giustizia di Siena, a cui da ora in appresso abbiamo accordato il titolo di Auditor Fiscale; restando esenti dall' obbligo che avevano di trasmetterla ancora al Governo; l' Auditor Fiscale di Siena ogni mese dovrà far formare da queste note un Protocollo Generale delle Cause Criminali pendenti nei Tribunali dello Stato, e dovrà passarlo al Luogo Tenente Generale, il quale per il canale della Segreteria di Stato ne darà conto a noi medesimi.

X. E poichè da queste nostre provvidenze, eseguite che siano puntualmente, abbiamo luogo di sperare i desiderati buoni successi; ci siamo determinati, all' effetto che queste non degenerino in semplici formalità di spedire di quando in quando, come già si praticava per il passato dal Capitan di Giustizia, una visita ai Tribunali Provinciali per assicurarci del puntuale adempimento dei nostri Ordini; ed inoltre vogliamo, che alla scadenza di qualunque Uffizio Provinciale debbano i Ministri nel soggettarsi al Sindacato già prescritto dalle Leggi, e specialmente per quella del

dì 8. Luglio 1775. esibire il Protocollo Criminale alla Cancelleria dell' Auditor Fiscale, i Ministri della quale dovranno esaminare, se il Protocollo sia stato tenuto a forma de presenti Ordini, e proferite le Sentenze a misura delle risoluzioni trasmesse dal suo Tribunale; e questo ancorchè l'Uffizio terminato per il lasso del Triennio, venisse a rinnovarsi per conferma.

XI. Sarà per altro nonostante permesso all' Auditor Fiscale di Siena, durante il tempo dell' Uffizio, e prima del Sindacato, e tutte le volte che il medesimo stimerà conveniente, di farsi mandare dai respettivi Tribunali il Protocollo predetto per riscontrarlo, e farne quell' uso, che richiederà il buon servizio.

XII. Quando poi per alcuno dei Ministri Criminali vacasse l'Uffizio prima della scadenza del tempo assegnato alla terminazione di tutti gli Uffizj Provinciali, o ciò accadesse per Renunzia, per morte, per Remozione, per la traslazione ad altro impiego, o per qualunque altro motivo; in tal caso, e ciascheduno di essi ci contentiamo, che dovendo subirsi un Sindacato provvisionale dal Ministro remosso, traslato, o renunziante o dai di lui Eredi in caso di morte, possa ciò farsi per mezzo di un certificato di quel Ministro più anziano, che rimarrà nel Tribunale, per mezzo di cui venga asserito essere stato il Protocollo Criminale fino a quel tempo tenuto a dovere, a forma dei presenti Ordini.

XIII. Questo certificato dovrà essere esibito al Tribunale dell' Auditor Fiscale di Siena, e quì riposto, e conservato in filza, lo che basterà per

otte-

ottenere l'Assolutoria provvisionalmente per tal conto, non meno dal suddetto Tribunale, che da tutti gl'altri della Città di Siena, in vista della Cartella soscritta dal predetto Auditor Fiscale.

XIV. Se però alla scadenza dell'Uffizio, ed in occasione del Sindacato Generale, si trovassero mancanze, e trasgressioni contrarie al certificato suddetto, che sarà servito di base all'Assolutoria provvisionale, tale Assolutoria dovrà rimanere inefficace, e anzi chi avrà fatto il certificato sarà debitore di tutto quello, che contro la verità avrà espresso.

XV. I Ministri, che trasgrediranno la presente Nostra Costituzione per aver tralasciato di registrare giorno per giorno al Protocollo Criminale l'introduzione delle Cause, le inquisizioni, e le sentenze; e quelli, che averanno tralasciato di rimettere mensualmente le suddette note, saranno notati dall'Auditor Fiscale al Sindicato, che dovrà ai medesimi esser negato.

XVI. Il Tribunale dell'Auditor Fiscale dovrà tenere tre soli Protocolli, che uno per l'uso della Cancelleria Criminale, e due per la Cancelleria Civile, nei quali si dovrà osservare il metodo, che faremo premettere nell'Istruzione a parte, dispensandolo, come Tribunale supremo da staccare detti Protocolli dall'Uffizio della Biccherna.

XVII. Dispensiamo per altro il detto Tribunale dell'Auditor Fiscale dal registrare nel Protocollo le Inquisizioni, e le Sentenze contentandoci, che fermi sempre stanti gl'ordini di dovere ai debiti tempi ogni Tribunale Criminale tanto quello di Città, che quelli di Provincia incamerare le sue

Sentenze, siano solamente accese nei Protocolli del Tribunale di detta Città le Cause giorno per giorno col nome del querelante pubblico, o privato, con quello dell'imputato; se sia, o nò carcerato; col titolo del delitto, e nome dell'Attuario, e del Giudice; in mano di chi passerà il Processo per le difese, o per il voto, o per la resoluzione, e rispetto alle Cause partecipate dai Tribunali Provinciali col giorno dell'arrivo del Processo, con quello del passaggio in mano del Giudice, e coll' altro della resoluzione.

XVIII. Ma perchè tutti i referiti atti non potranno rimanere eseguiti nell'istesso giorno, resulterà dall'Istruzione il metodo, e lo spazio da tenersi tra una partita, e l'altra, che dal numero marginale rimarrà distinta per poterli eseguire di mano in mano.

XIX. Il primo Cancellier Criminale dell'Auditor Fiscale somministrerà ogni mese, e dentro i primi dieci giorni la nota di tutte le Cause pendenti al Luogo Tenente Generale, e risponderà dell'esecuzione dei presenti ordini; bene inteso però, che o si tratti del registro al Protocollo, o delle note da rimettersi ogni mese tanto dal Tribunale di Siena, che dai Provinciali, s'intenda delle Cause da introdursi, e che penderanno dal dì primo del mese di Gennajo in avvenire, giacchè per quelle, che attualmente pendono, o che s'introdurranno fino ai primi di detto mese, potranno esser rilevate nelle consuete Tabelle, che fin ora si sono praticate.

XX. I Protocolli suddetti, dopo che saranno passati al sindacato, non si rimetteranno all'Archivio

vio Generale di Siena, nè in quelli delle Cancellerie Comunitative dei respettivi luoghi, ma si conserveranno nei respettivi Tribunali alla custodia di ciaschedun Giusdicente il quale alla terminazione del suo Uffizio li passerà al successore per conservarsi come in un Archivio segreto, riportandone la fede della consegna, che si conserverà nel Tribunale dell' Auditor Fiscale di Siena.

XXI. Nel medesimo Archivio segreto da detto mese di Gennajo in poi si conserverà tutto il carteggio, che per affari di Governo, di Polizia, ed Economia passerà con i respettivi Giusdicenti: e dovrà ciaschedun Vicario alla terminazione del proprio Uffizio consegnare il predetto carteggio ben legato in filze al Successore per conservarlo nel Tribunale, senza metterlo in comune con gl' altri fogli nella Cancelleria delle Comunità; e fermi stanti gl' Ordini di non dare, nè vista, nè copia ad alcuno, senza espressa licenza, delle Lettere del Governo, e dell' Auditor Fiscale di Siena.

XXII. Essendo finalmente noi informati, che nei Tribunali Provinciali la filza dei referti non viene custodita, con quell' ordine, e con quel metodo, che si conviene; ordiniamo a tutti i Ministri Criminali che i referti dei furti, altri delitti, e trasgressioni appartenenti alle Cause Criminali, debbano tenersi diligentemente in filze, numerati da num. 1. in poi, per ordine di tempo, e non altrimenti.

XXIII. E perchè questi referti bene spesso debbano riportarsi negl' atti, che si fabbricano, do-

vranno i Ministri per evitare la confusione, e non intervertere il numero del Referto nella filza ordinata, portare copia autentica de medesimi negli atti della Causa, lasciando sempre l'originale al suo luogo nella filza suddetta.

XXIV. I Giusdicenti dei Tribunali che hanno Giurisdizione Criminale nella Provincia Inferiore saranno egualmente tenuti a prendere, e far uso dei Protocolli Criminali, ed osservare tutto ciò che nei precedenti articoli, e nelle Istruzioni vien disposto; se non che dovranno trasmettere le note mensuali al Commissario di quella Provincia dal quale saranno trasmesse all'Auditor Fiscale di Siena.

Nè alcun'altro Tribunale Criminale, o Feudale dovrà essere esente dall'osservanza delle presenti Ordinazioni, ancorchè per comprenderlo fosse necessaria una special menzione; derogando a qualunque Legge, Statuto, o consuetudine in contrario.

Dato li ventotto Ottobre mille settecento settantasette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui si ordina che in mancanza dei tre Giudici necessarj le sentenze sieno proferite dai due Giudici superstiti

DEL DÌ 24. DECEMBRE 1778.

SUa Altezza Reale ad oggetto che per morte, malattie, o altro impedimento di alcuno degli Auditori Giudici necessarj della Città di Siena non resti incagliato il corso delle cause pendenti vuole e comanda, che nei casi predetti s'intendano senza altra speciale dichiarazione ristrette le commissioni delle dette cause fatte a tre Giudici, nei due d'essi superstiti, e non impediti, eccettuate quelle sole cause nelle quali i due Giudici, o per non essere concordi nel sentimento, o per altri giusti, e gravi riflessi crederanno necessario il terzo Giudice, che dovrà il Luogo Tenente Generale destinare, sentite le parti a forma degli ordini veglianti.

Dato li 24. Dicembre 1778.

V. ALBERTI.

C. BONSI.

ISTRU-

ISTRUZIONE

Per gli Auditori, Assessori, Vicari, Giudici delegati, e Compromissarj, Potestà, ed altri Giudici della Città, e Stato di Siena per la retta intelligenza dell'Editto dei 18. Agosto 1778. quanto alle Udienze pubbliche da darsi dai medesimi nelle Cause Civili.

SOMMARIO.

1. *LE cause criminali, e miste, le sommarie, e pettorali, gl' affari economici, lo sfogo ai ricorsi, l' esecuzione agl' ordini, e alle sentenze, non restano comprese nella legge dei* 18. *Agosto* 1778.

2. *Le informazioni, e sessioni devono per regola farsi nei respettivi Tribunali, ove si conservano, e ricevono gl' atti.*

3. *Obbligo ingiunto ai Giudici di tenere aperta la porta per l' udienze pubbliche.*

4. *L' Intervenienti alle pubbliche udienze non possono prender posto nei sedili, ma devono tenerli in dietro senza poter parlare.*

5. *L' attore sarà il primo a informare nei contradittori, e Sessioni, e il reo potrà dire quanto l' occorre dandosi luogo alle successive repliche.*

8. *Si deve osservare religiosamente il silenzio, ne deve procurarsi il disturbo.*

7. *Obbligo ingiunto ai Procuratori di darsi in nota, e farsi descrivere il giorno avanti coll' indicazione del nome, e della causa.*

8. *Le*

8. *Le sessioni devono essere appuntate con ordine.*

9. *Quando in tempo debito non vi è la parte, si fa luogo agl' altri appuntati nella tavoletta.*

10. *Quando e come possino informarsi i Giudici nelle cause commesse a tre, o più.*

11. *Obbligo del relatore d' assegnare alle parti i giorni per l' informazioni, e sessioni.*

12. *I Giudici possono conferire in secreto come e quando ad essi piaccia.*

13. *In quali casi sia permesso al Giudice il sentire le parti privatamente.*

14. *Gli Auditori di Ruota nelle cause commesse a tre si adunano dopo l' ore dieci della mattina il Martedì, Mercoledì, e Sabato.*

15. *Gli Auditori danno udienza a solo il Lunedì, e Venerdì mattina, e il dopo pranzo di ciascun giorno, ed il Giovedì è libero.*

16. *I suddetti Auditori potranno eleggersi la stanza dell' udienze.*

17. *In qual luogo devino dare udienza i Giudici nelle cause delegate, e non Ruotali.*

18. *Alla Ruota è assegnato un' Donzello, ed obblighi, che s' ingiungono al medesimo.*

19. *L' Auditore del Magistrato Supremo tiene la pubblica udienza il Mercoledì, Venerdì, e Sabato dopo pranzo, nella stanza del soppresso Tribunale dell' abbondanza.*

20. *L' Auditore del Supremo, come Assessore dei Conservatori da udienza nella detta stanza il dopo pranzo.*

21. *Il suddetto come Assessore del Magistrato dei Pupilli da udienza nella stanza di quel Tribunale il Lunedì dopo pranzo.*

22. *L' Au-*

22. *L' Auditor Fiscale nelle cause di terza istanza deve informarsi nella sua residenza.*

23. *L' Auditore suddetto per l' altre cause ordinarie da udienza il Martedì mattina, e il Giovedì dopo pranzo.*

24. *L' Auditore del Governo, come Giudice camerale da udienza il Giovedì mattina nei respettivi Tribunali.*

25. *Gli altri Giudici compromissari, o delegati si aduneranno nella stanza destinata per l' udienze pubbliche del supremo.*

26. *I Giudici non impiegati possono informarsi nelle loro respettive case, lochè si osserva anche in quelle che sono a consiglio di Savio.*

27. *L' Assessore di Mercanzia da udienza in detto Magistato ogni Venerdì dopo pranzo.*

28. *Il Lunedì dopo pranzo da udienza l' assessore dei Regolatori in quel Tribunale.*

29. *L' Assessore dei Monti da udienza il Giovedì mattina dopo il suono della Campana nella stanza di detto Monte.*

30. *Il Vicario Regio è dispensato da dare l' udienze pubbliche..*

31. *L' Assessore di Biccherna da udienza pubblica il Martedì mattina in quel Tribunale.*

32. *Il Commissario di Grosseto da udieinza pubblica nel luogo di sua Residenza tutti i gorni non feriati alle ore dieci della mattina.*

33. *Obbligo ingiunto ai Giusdicenti, Vicari, Potestà, Giudici, e Magistrati dello Stato di Siena, di destinare il luogo per le udienze pubbliche secondo le regole, e cautele premesse.*

34. *Alla porta delle respettive stanze dell' udienze*

ze si deve tenere affissa la notizia dei giorni, e delle ore.

35. *Quando occorre gl' Auditori, i Residenti legali, gl' Assessori, e i Giudici devono dare udienza anche straordinariamente.*

36. *Tutti gl altri Auditori, e Giudici, che non sono compresi nella presente devono uniformarsi a questa.*

I. NOn resta innovata cosa alcuna circa tutte le respettive obligazioni, che hanno gli Auditori, Assessori, Vicarj, Giudici delegati, e Potestà, e generalmente tutti gli altri Giusdicenti nelle Cause Criminali, e Miste, relativamente al compor differenze, allo spedire quelle sommarie, e pettorali, gli affari economici, dar sfogo ai ricorsi, esecuzione agli Ordini, ed alle Sentenze, dar corso agli atti ordinatorj, e cose simili; ma col Sovrano Editto de' 18. Agosto 1778. è data solamente la forma da osservarsi in futuro da Essi, circa la discussione delle Cause meramente civili per quello che concerne le Udienze da darsi tanto alle parti litiganti, che ai loro Procuratori, e Avvocati, e alle sessioni da farsi in tali Cause.

II. Le informazioni, e sessioni opportune nelle respettive Cause, dovranno per regola ammettersi, e farsi nei rispettivi Tribunali destinati al ricevimento, e conservazione degli Atti occorrenti per le medesime dato l' ingresso libero a chiunque piaccia d' intervenirvi, e di star presente alle dette informazioni, e sessioni.

III. A tale oggetto sempre che uno, o più Giu-

Giudici nella loro propria residenza, ed alle ore prefisse, come si dirà in appresso, darà luogo alle parti, e loro difensori di principiare le informazioni a solo, o in contradittorio, o in sessione, quando il luogo, e la stagione lo permetta, farà aprire, e tenere aperta la porta dell' Udienza; e qualora ciò non possa farsi comodamente in ogni tempo, i custodi dei Tribunali, ed i serventi dei respettivi Giudici, che assisteranno alle porte delle Udienze, apriranno le medesime, e daranno l'ingresso a chiunque vi si presenti.

IV. Non sarà lecito a veruno degli intervenienti alle dette Udienze di prendere posto nei sedili, e luoghi destinati alle parti litiganti, ed ai loro difensori, nè occupare altri luoghi, che possano imbarazzare i Giudici, e le parti; ma tenendosi indietro non ardirà di parlare, o di dare verun disturbo, o interrompimento ai medesimi, e neppure la parte contraria a quella, che informa potrà interrompere, o dir cosa alcuna se non quando citata, e comparsa a tal' effetto coll' altra parte, le sarà dal Giudice, o Giudici ordinato, e dato luogo di parlare.

V. Nei contradittorj, e nelle sessioni, l' Attore, o chi lo rappresenta, sarà il primo ad informare, e potrà in seguito il Reo dire quanto gli occorra, nè sarà negato di replicare, se, e fino che il Giudice, o Giudici lo permetteranno, lo che per altro avrà luogo nei primi contradittorj, e nelle prime sessioni, lasciando nelle ulteriori in facoltà dei Giudici il prescrivere chi, e sopra di che debba a luogo, e tempo parlare, o replicare.

VI. Non

VI. Non dovendo la facoltà accordata ad ognuno, ed in conseguenza anco alla parte avversa, di star presente quando l'altra informi a solo, e fuori di contradittorio far perdere il risperto dovuto al luogo, ed ai Giudici, ed alle parti istesse, nè produrre impedimento, o disturbo a funzioni, nelle quali deve al sommo regnare la decenza, la moderazione, e la saviezza; ogni volta, che alcuno ardirà di non osservare il dovuto silenzio, o in qualunque forma di contravvenire all'ordine prescritto, dovrà dai Giudici essere espulso, e fatto espellere dalla loro Udienza; e se la di lui mancanza sarà tale, che richieda un maggior riparo, ne assumerà la cognizione l'Auditor Fiscale, il quale verificato il fatto, procederà con partecipazione al Luogotenente-Generale a quelle risoluzioni, che saranno di ragione.

VII. Per il buon ordine delle Udienze si preferiranno quei Procuratori, e quelle parti, che nel giorno avanti con preventiva intelligenza, ed approvazione dei Giudici si fossero date in nota, e fatte descrivere con indicazione del loro nome, e delle Cause, nelle quali intendono d'informare, dai rispettivi custodi dei Tribunali in tavoletta da tenersi affissa alla porta delle respettive Udienze, e restandovi tempo si ammetteranno gli altri; che pure volessero informare secondo l'ordine del loro arrivo, non restando però impedito ai Giudici di alterare talvolta per giusti riflessi l'ordine predetto.

VIII. E per lo stesso buon ordine verrà premessa di mano in mano quella sessione, che sarà appuntata prima delle altre.

IX. Quan-

IX. Quanto alle Informazioni appuntate, come sopra qualora in tempo debito non siavi la Parte, cui toccherebbe ad informare, si sarà luogo agli altri successivamente descritti, che tutti saranno preferiti alla medesima. E quanto alle sessioni, e contradittori parimente stati appuntati, se mancherà in tempo alcuna delle Parti, sarà in arbitrio dei Giudici il far non ostante la sessione, e sentir quella sola Parte; che sarà intervenuta.

X. Nelle Cause commesse a tre, o più Giudici, potranno informarsi i medesimi, quando saranno collegialmente adunati, ed anco separatamente nel corso del termine, decisorio, e solo sarà permesso l'informare a parte il Relatore pendente il termine probatorio, quando così porti la necessità del Giudizio per il buon regolamento degli Atti; Come pure consentendone il Relatore, ancora i di lui Colleghi per l'oppportuna resoluzione di qualche incidente, che occorresse decidere.

XI. Istrutta la Causa, e dal Relatore creduta in grado di potersi proporre, saranno dal medesimo assegnati alle Parti i giorni per le Informazioni Collegiali, e per le sessioni necessarie.

XII. Fuori poi del tempo, e ancora del luogo, in cui seguiranno le Informazioni, e le Sessioni predette, potranno i Giudici conferire liberamente fra di loro in segreto, secondo che più stimeranno a proposito.

XIII. Ed alla loro prudenza sarà rimesso riguardo ad una qualche causa, o gravemente obiettiva, o della quale fosse indecente il trattarne in pubblico, il sentire a solo, ed in segreto le parti, usando in ciò di quelle cautele, che crederan-

no

necessarie ad evitare gli odi, e le inimicizie, e li scandali.

XIV. Per il luogo, ed il tempo delle respettive Udienze, e sessioni pubbliche, gli Auditori della Ruota di Siena nelle Cause Ordinarie commesse a tre, si aduneranno dalle ore dieci della mattina il Martedì, Mercoledì, e Sabato, restando così fino a mezzo giorno, e per quel tempo di più, che convenga per dar sodisfazione alle Parti, e per il buon servizio della Giustizia.

XV. Il Lunedì, e Venerdì mattina, e il dopo pranzo di ciascun giorno, ciaschedun Auditore darà udienza a solo alle ore consuete, eccettuato il Giovedì, che rimarrà libero per applicare allo studio delle cause.

XVI. Per le dette Udienze, e Sessioni in tre eleggeranno gli Auditori della Ruota di Siena quella stanza di uno dei loro quartieri, che crederanno, più appropos ito, senza attendere in ciò alla preferenza; che in altro abbia luogo in fra di loro; E per le Udienze a solo ogni Auditore sceglierà quella stanza del suo quartiere che crederà più adattata.

XVII. Per le Cause delegate, e non Rotali, che gli detti Auditori avessero con Giudici esteri, sentiranno le Informazioni, e terranno le sessioni in quel luogo, che è destinato a quel Giudice, avanti del quale dovranno adunarsi in quei giorni, che secondo le occorrenze saranno fissati.

XVIII. Sarà assegnato alla Ruota un Donzello, il quale sia tenuto ad assistere continuamente alla Porta dell' Udienza degli Auditori di Ruota e ad eseguire gli Ordini dei medesimi.

 XIX. L'Au-

XIX. L'Auditore del Magiſtrato Supremo del Conciſtoro per le Cauſe, che ſono pendenti avanti quel Tribunale, terrà la pubblica Udienza nella ſtanza contigua alla Cancelleria del detto Magiſtrato, che prima ſerviva per il Soppreſſo Tribunale dell'Abbondanza nel Mercoledì, Venerdì e Sabbato dopo pranzo al ſuono della Campana.

XX. Il medeſimo Auditore del Magiſtrato Supremo per le Cauſe, che vertano al Magiſtrato dei Conſervatori, di cui è Aſſeſſore, terrà Udienza nel Giovedì dopo pranzo in quella medeſima ſtanza, ove ſi aduna il Magiſtrato.

XXI. E per gli Affari, che pendono avanti il Magiſtrato dei Pupilli, del quale è parimente Aſſeſſore, terrà Udienza pubblica nella ſtanza di quel Tribunale il Lunedì dopo pranzo.

XXII. Per le Cauſe di Terza Iſtanza, nelle quali l'Auditore Fiſcale è Giudice Neceſſario, ſarà permeſſo informare il medeſimo nella ſua Reſidenza, ed avanti di eſſo ſi terranno le ſeſſioni in dette Cauſe.

XXIII. Per quelle, che ſono Ordinarie del medeſimo Auditor Fiſcale come Auditor del Feudo di S. Fiora, e come Giudice degli Appelli di altre Poteſterìe, e per le altre, che poſſono eſſere delegate ad eſſo ſolo, darà Udienza nel Martedì mattina, è nel Giovedì dopo pranzo nel ſuo Tribunale.

XXIV. L'Auditor del Governo come Giudice Camerale, darà le ſue Udienze pubbliche ogni Giovedì mattina nei reſpettivi Magiſtrati del Sale, e della Dogana.

XXV. Gli

XXV. Gli altri Giudici Compromiſſari, o Delegati in Cauſe, delle quali ſi facciano gli Atti avanti il Magiſtrato Supremo del Conciſtoro, ſi aduneranno nella ſtanza deſtinata per l'Udienza pubblica di quel Magiſtrato; e quanto alle informazioni, potrà ciaſcuno dei Giudici di sì fatte Cauſe ſentirle in quel Tribunale, in cui ſarà impiegato.

XXVI. E riſpetto ai non impiegati, che non riſeggono in alcun Tribunale, ſarà permeſſo l'informarli nelle reſpettive Caſe; E l'iſteſſo potrà praticarſi quanto alle informazioni occorrenti nelle Cauſe di conſiglio del Savio.

XXVII. L'Aſſeſſore di Mercanzìa darà Udienza pubblica nella ſtanza di quel Magiſtrato ogni Venerdì dopo pranzo.

XXVIII. L'Aſſeſſore dei Regolatori terrà Udienza in quel Tribunale ogni Lunedì dopo pranzo.

XXIX. L'Aſſeſſore del Monte Pìo, e dei Paſchi aprirà l'Udienza pubblica ogni Giovedì mattina dopo il ſuono della Campana nella ſtanza deſtinata agli affari dei medeſimi Monti.

XXX. Il Vicario Regio per le Cauſe, che ſono proprie del ſuo Tribunale reſta diſpenſato dal dare Udienza pubblica.

XXXI. Il medeſimo come Aſſeſſore di Biccherna, ſentirà pubblicamente l'Udienze nelle Cauſe di quel Tribunale ogni Martedì mattina dopo il ſuono della Campana.

XXXII. Il Commiſſario di Groſſeto darà Udienza pubblica nel luogo della ſua Reſidenza in tutti i giorni non feriati, la mattina dalle ore

 dieci

dieci fino alle ore dodici, e più, quando oc-corra.

XXXIII. Tutti poi gli altri Giusdicenti, Vica-rj, Potestà, Giudici, e Magistrati dello Stato Senese, tanto nella Provincia Superiore, che Inferiore, prontamente determineranno secondo che comportano le respettive circostanze locali a proporzione del bisogno, ed avuto riguardo al Comodo dei Litiganti quelle giornate, ed ore, che crederanno luogo per luogo le più adattate, e sufficienti per le pubbliche Udienze nelle preaccennate Cause, avuto reflesso alle Regole, e Cautele premesse nella presente Istruzione.

XXXIV. E ideata la detta destinazione, parteciperanno quella al Luogo-Tenente-Generale nella Città, e Stato di Siena, e secondo che verrà approvata dal medesimo, prenderanno ad eseguirla con affiggere e tenere affissa a vista di tutti alla Porta delle respettive stanze della loro Udienza la notizia dei giorni, e delle ore, nelle quali regolarmente saranno da essi date le Udienze pubbliche.

XXXV. Dichiarandosi finalmente, che sempre che occorra, dovranno Essi, non meno, che qualunque Auditore, Residente Legale, Assessore, e Giudice, oltre i giorni, ed ore prefisse, adunarsi, e risedere straordinariamente per le occorrenti sessioni pubbliche, e informazioni, in quelle occasioni, e per quelle Cause, che lo esigessero.

XXXVI. E che ogni, e qualunque altro Auditore, Assessore, o Giudice dello Stato Sanese, di cui fosse occorso, o del quale occorresse fare special menzione, dovrà egli ancora uniformarsi agli

agli Ordini del precitato Editto coerentemente al contenuto nella presente Istruzione con participare come sopra egli ancora il metodo, che creda il più conveniente per uniformarvisi.

Dato li 9. Gennajo 1779.

V. SIMINETTI.

TERROSI.

La Legge stata emanata da S. A. R. fino dei 18. Agosto 1778. coll'Istruzione, di che sopra, si uniforma alla disposizione Statutaria di questa Città di Siena Cap. 2. Dist. 2. quale per tutti i reflessi non sarà in opportuno il riportarla per extensum.

CAP. II.

Judices patienter audiant.

OMnes, & singuli Judices, & Oficiales, & Magistratus prædicti teneantur, & obbligati sint omnes, & singulas personas patienter audire palam, & pubblice, & unaqueque possit persona libere ad eos aditum habere ubicunque fuerint, & qubuscumquæ horis, & temporibus congruis, & diebus, & feriatis, & non possit aliquis officialis, vel Judex prohibere vel prohiberi facere quominus qualibet persona possit liberè eum adire, ut supra dictum est, & si quis officialis in aliquo contra fecerit, cessante legittimo impedimento, puniatur qualibet vice in libris quinquaginta

 dena

denariorum sententiam & teneatur cum diligentia; & patientia audire quamlibet personam, quæ jura sua diceret, vel allegaret, etiam si diceret, vel protestaretur de justitia, vel de aliqua pœna, quæ per formam alicujus statuti veniret eidem officiali imponenda. Et si quæ persona voluerit aliquam protestationem facere coram aliquo Officiale, seu Judice teneatur ipse Officialis protestationem hujusmodi patienter audire, nec possit comminari, vel gravare personam protestantem vel Notarum qui rogatus est prohibere ne scribat. Et si aliquis officialis in aliquo contrafecerit, puniatur in libris quinquaginta denariorum, quas solvat in sindacatu, & retineantur de suo salario pro ea summa, & pro eo residuo compellatur persona ipsius Officialis contrafacientis, & hæc in omnibus supra narratis.

Fine del Tomo Terzo.

IN.

INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *universale*; la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.

A

Abitatore.

Gli Abitatori Civili dei luoghi, che non hanno il grado di cittadinanza a quali condizioni possino cingere la spada. L. U. §. 8. Pag. 5

Permissione dell' armi agli abitatori delle Maremme Sanesi. L. U. §. 9. 6

Albinagio,

Il dritto d' Albinagio è stato abolito nelli stati di S. M. Cristianissima, e del Gran Duca di Toscana, L. U. §. 1. 49

Cosa sia, e qual sia il dritto d' Albinagio. L. U. §. 1. 49

Ambasciatori.

Agli Ambasciatori Toscani, e Marocchini si devono prestare i soliti onori L. U. §. 9. 65

Appello.

Non può interporsi appello dai decreti interlocutori, ma dopo la sentenza definitiva si devolvono ai Giudici dell' appellazioni L. F. §. 6. 96

Regole da osservarsi in materia d' appelli nella Provincia inferiore. L. S. §. 17. 152

Non s' ammette appello nella Provincia inferiore dai decreti interlocutori, ne le cause possono avvocarsi a Siena. L. S. §. 34. 153

Archivio.

La cura dell' Archivio di palazzo appartiene all' Avvocato Regio L. U. §. 8. 58

Armi.

Proibizione di portare l' armi tanto bianche, che da fuoco sotto qualsivoglia pretesto L. U. §. 2. 3

A quali persone sia permesso usare della spada, e con quali condizioni. L. U. §. 4. e 5. 4
Con quali cautele sia permesso agli abitatori di Campagna il portare l'armi, e quali siano. L. U. §. 6. 5
In quali luoghi possino usarsi l'armi, con le licenze ottenute. L. U. §. 7. 5
Gli Abitatori delle Maremme Sanesi posono usare l'armi. L. U. §. 9. 6
Quali s'appellino armi bianche. L. U. §. 12. 7
Quali le armi da fuoco. L. U. §. 13. 7
Proibizione speciale dell'armi corte, e quali si considerino per tali L. U. §. 14. 7
Termine prescritto ai Tribunali a poter procedere contro i delatori d'arme. L. U. §. 17. 9
Il detto termine a chi non giovi. L. U. §. 18 10
Quei, che pretendono il dritto di portare l'armi, e di dare la facoltà avanti a chi dovranno provare i fondamenti della loro pretenzione. L. U. §. 19. 10
Nelle cause di delazione d'armi si possono punire i trasgressori, purchè l'inquisizione sia stata iniziata dentro il termine del mese prescritto della L. U. 45

Avvocato.

L'Avvocato Regio difende tutte le cause civili, che riguardano l'interesse, e amministrazione generale di S. A. R. L. U. §. 1. 56
Riceve le citazioni, intimazioni, e notificazioni. L. U. §. 2. 56
Può prevalersi dei Ministri delle cancellerie, dei Tribunali, ove pendono i Giudizj. L. U. §. 3. 56
Il suddetto deve comparire avanti Giudici dopo compilato il Processo. L. U. §. 4. 57
Deve avere la sedia, e posto distinto dagl'altri difensori. L. U. §. 5. 57
Deve prendere informazione dei documenti nell'Archivio del Palazzo, e negl'altri L. U. §. 6 57
L'Avvocato Regio non può essere eletto ne Giudice, ne arbitro senza l'approvazione di S. A. R. L. U. §. 12. 59
Non può difendere le cause di particolari persone, o corpi, o università. L. U. §. 13. 59
Non può ricevere, ne domandare alcun'emolumento, profitto, o mancia, o munuscolo ne ordinario, ne straordinario, sotto qualsivoglia titolo, o pretesto. L. U. §. 16. 60

I Tr-

B

Bastimenti .

I Bastimenti Imperiali, Granducali possono liberamente trafficare, e venire nel Regno di Tripoli, ove per le mercanzie non devono pagare, che il tre per cento. L. U. §. 2. 41

I bastimenti Corsali Tripolini non possono inferir danni alla vista dei Porti, e Paesi sottoposti alle MM. LL. Imperiali, e possono in quelli refugiarsi in caso di bisogno. L. U. §. 3. 42

I bastimenti Corsali Tripolini non possono danneggiare i bastimenti di bandiera Imperiale. L. U. §. 4. 42

Proibizione di prestar soccorso ai bastimenti delle Maestà suddette. L. U. §. 7. 43

Nel caso, che due bastimenti di dependenza dei Tripolini, ed Imperiali incontrandosi in mare, si cagionassero danno, gli aggressori sono severamente puniti. L. U. §. 12 44

Incontrandosi bastimento Corsale Tripolino con bastimento Imperiale deve spedirsi la lancia collo scrivano, e due persone L. U. §. 14. 45

Trovandosi nei bastimenti nemici sudditi e del Gran Duca di Toscana, o dell' Impero di Marocco devono essere assistiti, e restituiti alle loro Patrie con tutte le loro sostanze. L. U. §. 3. 63

Ai Negozianti Toscani, e Marocchini devono essere restituite le loro robe trovate nei bastimenti. L. U. §. 4. 64

I bastimenti delle due nazioni occorrendo devono prestarsi ajuto. L. U. §. 6. 64

I suddetti bastimenti entrando nei Porti sono soggetti alle leggi, che sono prescritte. L. U. §. 7 65

Il bastimento, che investe il Porto deve esser sicuro coll' equipaggio, e mercanzie. L. U. §. 8. 65

Bestiame .

Da tutto il Granducato può estraersi, introdursi, e transitare il bestiame senza domandarne licenza. L. U. §. 2. 68

Deroga alle riforme, e statuti delle Dogane di Firenze, di Siena, di Pisa, di Livorno in ciò, che riguardano le spedizioni, e le gabelle dei bestiami. L. U. §. 3. 68

Condonazione dei debiti arretrati dei Proprietari, e conduttori del bestiame. L. U. §. 5. 69

Can-

C

Cancelliere.

Il Cancelliere Civile del Tribunale di Giustizia continua a compilare gl' atti defensivi, a rogarsi della sentenza, e a fare qualunque atto relativo all' esecuzione della medesima. L. S. §. 13. 195

Il Cancellier Civile ricevuto il voto deve dare il corso al Processo. L. S. §. 16. 196

Il primo Cancellier Criminale deve somministrare ogni mese, e dentro i primi dieci giorni la nota delle cause pendenti al Luogo Tenente Generale L. S. §. 20. 214

Cattura.

Quando possa procedersi alla cattura personale, omessa la Reale. L. U. 61

Cause

Nelle cause commesse a tre, o più Giudici possono i medesimi informarsi collegialmente, ed anche separatamente nel termine decisorio, ed il relatore può informarsi pendente il termine probatorio. L. F. § 10. 132

Le cause criminali, e miste, le sommarie, e pettorali, gl' affari economici, lo sfogo ai ricorsi, l'esecuzione agl' ordini, e alle sentenze non restano comprese nella legge del 18. Agosto 1778. L. S. §. 1. 221

Quando, e come possino informarsi i Giudici nelle cause commesse a tre, o più. L. S. §. 10. 224

Cavalieri.

I Cavalieri delle Religioni militari ammesse negli stati Granducali possono portare l'armi come parte d'abito. *L.* U. §. 3. 3

Circondario

Circondario della Potesteria di Grosseto. L. S. §. 1. 147

Circondario dell' Isola del Giglio. L. S. §. 19. 150

Cittadini.

A tutti coloro, che godono la cittadinanza è permesso il cingere spada. L. U. §. 4. 4

Commissario.

Regolamento da tenersi, quando da S. A. R. fosse deputato un Governatore militare, o altro special Commissario. L. F. §. 23. 85

Il Commissario di Pisa è esente da qualunque tariffa. L. F. §. 50. 114

I Commissari dei quattro quartieri sono esenti da dare l' udienze pubbliche. L. F. §. 26. 138

Il Commissario di Grosseto dà udienza pubblica nel luogo di sua residenza tutti i giorni non feriati all' ore dieci della mattina. L. S. §. 31. 327

Com-

Communità.

Territori fissano il circondario delle Poresterie della Provincia inferiore. L. S. §. 20. 150

Comunelli sono aggregati alle Comunità principali della Provincia inferiore. L. S. §. 21. 150

Tutte le Comunità della Provincia inferiore devono procedere alla recognizione dei confini con apporre i termini. L. S. §. 22. 150

Confini.

All' Avvocato Regio appartiene l'ispezione sopra gli affari di confini con gli stati esteri. L. U. §. 9. 68

Confiscazione.

Le Stamperie, che non hanno i requisiti delle pubbliche si confiscano. L. U. §. 23. 22

Consiglio.

Le parti litiganti possono domandare il consiglio del Savio nei tempi, e modi prescritti dagli statuti locali. L. F. §. 7. 96

Console.

Il Console Imperiale non può nel Regno di Tripoli esser molestato per i debiti dei Mercanti. L. U. §. 2. 41

Al medesimo devono consegnarsi le robe naufragate, che saranno trovare ibid.

Nella Reggenza di Tripoli deve restare un Console per decidere le liti. L. U. §. 8. 44

I Consoli devono proteggere i sudditi Imperiali. L. U. §. 10. 44

Nel caso di rottura di pace s'accordano tre mesi al Console, e da quei di sua dependenza per ritornarsene al paese. L. U. §. 13. 45

I Consoli Toscani possono inalberare in Marocco il Padiglione, ed è la casa sicura, e privilegiata. L. U. §. 9. 65

Consulta.

La Consulta di Siena deve far descrivere i postulanti nella lista degl' Uffizj Notariali. L. S. §. 6. 160

La Consulta deve far descrivere i nomi de' Giudici trovati abili nella lista degl' Uffizj Maggiori. L. S. §. 10. 161

Oblighi ingiunti alla Consulta di ritenere gl' originali delle liste. L. S. §. 16. 163

D

Debitori.

Contro i debitori di fallimenti, di lettere di cambio accettate contro i Confessionari dei pegni sequestrati, e promissari può procedersi alla cattura personale. L. U. 61

Divieto.

Niuno può esercitare l' Ufizio di Giusdicente, e Ministro

nistro nella sua Patria per dieci miglia intorno con altri divieti, che si enunciano. L. F. §. 27 101

Dottore.

I Dottori, che vogliono essere ammessi al Notariato sono dispensati dal pagare la tassa maggiore all' uffizio del Proconsolo. L. F. §. 4. 77

E

Ebrei.

Gli Ebrei non possono ingerirsi negli Stati Ottomani, nei negozi dei Mercanti Cesarei, e facendo alcun danno sono severamente puniti. L. U. §. 12. 35

Esecutore, ed Esecuzione.

A tutti gli Esecutori di Giustizia di qualunque sorte è permesso l' uso di tutte l' armi, che sono solite, e necessarie. L. U. §. 3. 4

Quando possa procedersi all' esecuzione personale, tralasciata la Reale. L. U. 61

Eredità.

I Sudditi di Toscana, e di Francia possono succedere ab intestato nei respettivi Stati, e possono trasportare l' eredità fuori dei medesimi. L. U. §. 4. 53

F

Feudo.

L' Avvocato Regio invigila, che sia adempita, ed osservata la legge dei feudi. L. U. §. 7. 58

I Vicari dei feudi esercitano la giurisdizione civile, e criminale secondo le leggi, e consuetudini L. F. §. 3. 94

La giurisdizione dei feudi della Provincia inferiore, che sono nel recinto delle Potesterie appartiene al Potestà con certe limitazioni. L. S. §. 23. 151

I Feudatari sono obbligati a scegliere i Vicari per i loro feudi dalle liste dei Giudici, o almeno dei Notari approvati per gli Uffizj criminali. L. S. §. 18. 164

Fidejussore.

I Giusdicenti devono prestare la fidejussione nellaCancelleria dei Conservatori di legge per l' esecuzione degl' ordini di tutti i Magistrati di Firenze, e per l' interesse delle Regie Casse. L. F. §. 30. 103

Fiscale.

L' Auditor Fiscale può, quando stimerà conveniente farsi mandare i Protocolli criminali dai Giusdicenti. L. S. §. 11. 212

Il certificato del Ministro più anziano quando debba esibirsi nel Tribunale dell' Auditor Fiscale. L. S. §. 13. 212

Il Tribunale dell' Auditor

Fiscale deve tenere tre protocolli. L.S. §.16. 213

Forestieri.

Ai forestieri, che vengono negli stati di Toscana con decente equipaggio è permesso portare l'armi con certe condizioni, e cautele. L. U. §. 10. e 11. 6

G

Gabelle.

Le gabelle, e dazi tanto, Regi, che comunitativi imposti sopra il bestiame d'ogni specie sono aboliti. L. U. §. 1. 67

Giudice.

Il Giudice delle controversie, e liti tra l'Imperiali, e Musulmani, e il Bassà, e il Bey di Tripoli, L. U. §. 9. 44

Coloro, che vogliono essere abilitati alla giudicatura oltre le qualità di suddito dovranno essere addottorati. L. F. §. 13. 81

I Possessori dell'Università di Pisa, e di Siena sono dispensati dalle suddette prove, purchè abbiano dettato la giurisprudenza per anni quattro. L. F. §. 14. 81

I Giudici sono obbligati a fare l'esame avanti la pratica con altre cautele per riportarne il decreto di abilitazione. L.F.§.15. 81

I Giudici della Città di Firenze, quanto i Giusdicenti Provinciali compresi quelli della Città, e Stato di Siena sono obbligati a dare l'udienze pubbliche sì alle parti collitiganti, come ai loro Avvocati, e Procuratori alla presenza di chiunque voglia intervenirvi. L. U. §. 1. 71

Requisiti per coloro, che aspirano alla professione di Giudice. L. S. §.7. 160

Nella classe dei Giudici è la lista degl'uffizi maggiori, fra i quali devono descriversi quelli, che hanno esercitato per tre anni gl'uffizi minori di Giudicatura. L. F. §. 17. 82

Tutti i Giudici, e Magistrati sono obbligati continuare le loro adunanze, e tornate relativamente alle cause criminali, e miste, alle sommarie, e pettorali, agl'affari economici, ai ricorsi, atti ordinatorj, esecuzione d'ordini, sentenze, e simili. L. F. §. 1. 129

I Giudici sono obbligati di fare aprire, e tenere aperta la porta dell'udienze, ed i custodi, ed i serventi devono aprir le medesime, e dare l'ingresso, chiunque vi si presenti. L. F. §. 3. 1G

I Giudici possono alterare l'ordine determinato. L. F. §. 7. 132

I Giudici possono conferire liberamente in secreto. L. F. §. 12. 133

E' rimesso alla loro prudenza il sentire a solo, ed in secreto le parti, quando si tratterà di causa gravemente obiettiva, o che fosse indecente il trattarne in pubblico. L. F. §. 13. 133

I Giudici Compromissari, e delegati si devono adunare nella stanza del Supremo a tale effetto destinata. L. F. §. 22. 135

Tutti i Giudici devono adunarsi quando occorre anche straordinariamente. L. F. §. 58. 143

Tutti gl' Auditori, Assessori, e Giudici del dominio Fiorentino non compresi nella presente devono uniformarsi a quest' istruzione. L. F. §. 59. 143

Coloro, che aspirano alla giudicatura devono essere esaminati dal Capitano di Giustizia, dal Giudice Ordinario, e dal Lettore d' istituta criminale. L. S. §. 9. 161

Per gl' uffizj di Giudicatura con giurisdizione semplicemente civile, o mista deve farsi una lista a parte. L. S. §. 11. 161

Requisiti per coloro, che vogliono essere abilitati negli uffizj di giudicatura civile, e mista. L. S. §. 12. 162

Quando uno dei tre giudici morisse, o fosse impedito le cause da decidersi restano commesse agl' altri due Superstiti. L. S. 217

Obbligo ingiunto ai Giudici di tenere aperta la porta per l' udienze pubbliche. L. S. §. 3. 221

I Giudici possono conferire in secreto, come, e quando ad essi piaccia. L. S. §. 13. 224

I Giudici compromissari, e delegati. s' adunano nella stanza del Supremo destinato per l' udienze pubbliche. L. S. §. 25. 227

I Giudici non impiegati possono informarsi nelle loro respettive case, locchè si osserva anche in quelle, che sono a consiglio di Savio. L. S. §. 26. 227

Tutti i Giudici, gl' Auditori, i Residenti legali, e assessori devono dare udienza anche straordinariamente. L. S. §. 35. 228

I Giudici, e gl' Auditori, che non sono compresi nella presente devono uniformarsi a questa. L. S. §. 35. 228

Giuramento.

I Giusdicenti devono prestare il giuramento di bene, e fe-

e fedelmente amministrare la giustizia. L. F. §. 29. 122

Giurisdizione.

Il circondario di Firenze qual sia per l' esercizio della giurisdizione del Magistrato degl' Otto. L. F. §. 1. 93

Giusdicente.

I Giusdicenti devono portarsi prontamente al loro uffizio. L. F. §. 34. 105

I Giusdicenti devono risiedere continuamente negl' Uffizj, ed in caso d' assenza si deve surrogare un soggetto idoneo. L. F. §. 40. 106

I Giusdicenti devono conseguire dalle comunità tutte le solite somministrazioni in carta, penne, e inchiostro. L. F. §. 52. 114

I Giusdicenti, e ministri dei tribunali devono ricevere, o in natura, o in equivalente tutte le solite somministrazioni in legna, paglia, cera, e altro. L. F. §. 54. 115

Gl' attuali Giusdicenti sono dispensati da alcuni requisiti. L. S. §. 14. 162

Quali siano i soggetti capaci d' essere impiegati negl' Uffizj ancorchè non abbiano tutti i requisiti. L. S. §. 15. 163

I Giusdicenti oni mese sono obbligati formare una nota di tutte le cause criminali. L. S. §. 8. 210

Dentro dieci giorni di ciascun mese sono obbligati i Giusdicenti trasmettere la nota delle cause criminali al Tribunale di Giustizia di Siena. L. S. §. 9. 211

I Giusdicenti delle Provincie sono sottoposti alla visita, e al Sindacato. L. S. §. 10. 211

I Giusdicenti Provinciali devono tenere nelle filse tutti i referti dei furti ec. L. S. §. 22. 215

I suddetti per evitare la confusione devono portare la copia autentica dei referti negl' atti della causa. L. S. §. 23. 215

I Giusdicenti, che non hanno giurisdizione criminale sono obbligati a prendere i Protocolli suddetti. L. S. §. 24. 215

Tutti i Giusdicenti, Vicarj, Potestà, Giudici, e Magistrati dello Stato di Siena sono obbligati destinare il luogo per l' udienze pubbliche. L. S. §. 33. 228

Governatore.

Il Governatore di Livorno, e Porto Ferrajo sono esenti da qualunque tariffa. L. F. §. 49. 114

L

Lettere.

I Giusdicenti devono ricevere le lettere credenziali del Magistrato Supremo per i rappresentanti del luogo. L.F.§.31. 103

Mediante l'esibizione della lettera credenziale devono i suddetti essere ricevuti in tutte le Città, e Terre destinate alla loro residenza. L.F. §.32. 104

Libello.

Libelli famosi, e loro pena. L. U. §.20. 21

Libri.

I libri contrari alla Religione, e al buon costume non possono introdursi, nè vendersi nello Stato di Toscana, e nel caso di dovere stampare alcun foglio o con caratteri, o con intaglio, deve ottenersene preventivamente la licenza. L. U. §. 1. 15

Gli originali tanto da imprimersi, che da stamparsi devono presentarsi in Firenze ai Segretari di Stato, e negl' altri luoghi alle persone, che sono destinate. L.U.§.2. e 3. 16

I suddetti devono fare esaminare opportunamente gl' Originali, e nel caso, che possa permettersene la stampa, vi appongono la loro firma. L. U. §.4. 16

Lista.

I soggetti registrati nella lista degli Uffizj minori, non possono passare in quella degli Uffizj maggiori. L.S. §. 13. 162

La descrizione delle Liste è una prova della presunta idoneità. L.S.§.17. 164

M

Magistrato.

I Magistrati continuano a fare i rapporti allo specchietto sopra le mancanze dei Giudici, e Notari. L. F. §. 21. 84

Maremma.

Gli abitatori della Maremma possono portare l' armi. L. U. §. 9. 6

Mercanti, *e Mercatura*.

La Mercatura può esercitarsi liberamente tanto per mare, che per terra nei dominj Austriaci, ed Ottomani. L. U. §. 1. 28

I Mercanti devono pagare 3. per cento di dazio in un sol luogo, ed ai Mercanti Cesarei Gran Ducali sono accordati diversi utili, e sicurezze, ed i Mercanti Cesarei Gran Ducali possono provedere le mercanzie negli Stati Turchi secondo il favore accordato all' altre nazioni. L. U. §.2. e 3. 29 e 31

I Mercanti Cesarei Gran Du-

cali possono fermarsi nei porti Ottomanni senza potere essere astretti a sbarcare, L. U. §. 5. 33

I Mercanti Ottomanni possono imbarcarsi, o caricare le mercanzie nelle navi Cesaree pagando quei dritti, che si pagano ai Francesi, Olandesi, Inglesi. L. U. §. 8. 35

Gli Mercanti Cesarei non possono essere astretti agli trasporti delle truppe Ottomanne, o ad altre cose. L. U. §. 9. 35

Militare.

Tutte le milizie possono portare l' armi a forma delle costituzioni militari. L. U. §. 3. 4

N

Nave.

Le Navi nemiche devono partire 24. ore dopo, che saranno partiti i bastimenti dell' una, e dell' altra parte. L. U. §. 6. 34

Le Navi da guerra, che s' incontrano devono salutarsi, e non offendersi. L. U. §. 10. 35

I Bastimenti, e le Navi mercantili Cesaree Granducali non devono essere molestate nel Mediterraneo. L. U. §. 7. 34

Alle Navi da guerra devono farsi le solite dimostrazioni nel Regno di Tripoli. L. U. §. 2. 41

Proibizione alle Navi nemiche d' esporre a terra schiavi, che siano sudditi Imperiali, e sbarcandoli sono messi in libertà. L. U. §. 5. 43

Nobiltà.

La descrizione nelle liste degli Uffizj maggiori, e minori non deroga alla Nobiltà. L. F. §. 29. 87

La descrizione nelle liste non deroga alla Nobiltà. L. S. § 20. 165

Nocchieri.

I Nocchieri dell' Impero Ottomanno, e gl' altri sono obbligati in qualunque caso di naufragio a soccorrere i suddetti Mercanti, e di consegnare ai Consoli le mercanzie gettate all' onde. L. U. §. 6. 34

Notari.

Quelli, che vogliono essere ammessi al Notariato devono avere studiato per due anni le istituzioni civili in Pisa, o in Firenze, e studiato per due anni l' arte notariale presso qualche precettore. L. F. §. 1. 76

I Notari devono essere Toscani, e di famiglie d' onesta estrazione, bene stanti, ed uomini onesti. L. F. §. 2. 77

La Pratica deve accordare ai postulanti il Notariato d' esporsi ai soliti esami d' avan-

d'avanti al Proconsolo, ed avanti all' Archivio. L. F. §. 3. 77
I Notari, che vorranno esercitare il rogito devono presentarsi all' Archivio generale, e dopo l' età d' anni 25. sono consegnati i Protocolli. L. F. §. 5. 78
Quali requisiti devino avere i Notari, che vogliono abilitarsi negl' impieghi civili, e criminali. L. F. §. 7. 78
Devono provare d' aver fatto lo studio dell' arte Notariale in Pisa, o in Firenze per gl' Uffizi civili; ma per gl' Uffizj criminali devono avere l' attestato del Professore di Pisa d' istituzioni criminali, o di pratica per due anni interi, previo un' esame da fargliisi a parte. L. F. §. 7. 78
I suddetti devono presentarsi alla consulta per farsi descrivere nelle liste. L. F. §. 8. 79
I Notari sono descritti in due liste, una maggiore, e l' altra minore. L. F. §. 9. 79
I Notari descritti nella lista degl' Uffizj maggiori possono esercitare tutti gl' Uffizj. L. F. §. 10. 80
Per gl' Uffizj di Notaro criminale vi sono due liste, una per i maggiori, e l' altra per i minori. L. F. §. 11. 80
I Notari non possono essere ascritti nella lista degl' Uffizj maggiori, se non hanno esercitato gl' Uffizj minori almeno per 3. anni, previ altri requisiti. L. F. §. 12. 80
I Notari civili sono capaci di tutte le Potesterie minori. L. F. §. 21. 100
I Notari civili della lista maggiore sono capaci delle 56. Potesterie minori, e di tutti gl' Uffizj di Notaro civile, e criminale. L. F. §. 22. 100
I Notari criminali descritti nella lista minore sono capaci di tutti gli Uffizj di Vicariato feudale, e degl' altri di Notaro criminale. L. F. §. 23. 100
I Vicarj criminali della lista maggiore sono capaci dei Vicariati feudali, e di Notaro criminale in tutti i Vicariati maggiori, o minori. L. F. §. 24. 101
I notari criminali sono capaci anco degl' Uffizj di Notaro civile descritti nella classe maggiore, o minore. L. F. §. 25. 101
Le spese per i viaggi devono i Notari farle a proprie spese, e dove la cassetta si divide, devono farsi a spese della cassetta comune. L. F. §. 42. 107
Coloro, che aspirano al Notariato

matriato per il semplice rogito devono presentare gl' opportuni requisiti al Segretario delle leggi. L. S. §. 1. 157
Ai Notari devono accordarsi i Protocolli dalla consulta di Siena dopo l' età d'anni 24. e niuno può rogarsi d' alcun' atto se non sia matricolato, sotto pena di nullità degl'atti. L. S. §. 3. 158
I Notari, che vogliono essere abilitati al servizio dei Tribunali di Giustizia devono esibire al Segretario delle Leggi l'attestato dello studio, e della pratica. L.S.§ 4. 159
L'esame dei Notari deve farsi dal Giudice Ordinario, e dal Lettore d'istituta criminale. L. S. §. 5. 160
I Notari, che passano agl' Uffizj maggiori possono esercitare ancora gl' Uffizj notariali civili, e criminali, Regi, e Feudali. L. S. §. 19. 164

P

Pace.

Quando è rotta la pae tra gli Stati Imperiali, Granducali, e Ottomanni si devono avvisare per tempo i Mercanti, perchè accomodati i loro interessi possano uscire sani, e salvi con tutti i loro effetti. L. U. §. 15. 36
Pace conclusa tra l' Imperator Francesco III., e la Reggenza di Tripoli. L. U §. 41
Tra il Granduca di Toscana; e l'Impero di Marocco è stabilita la pace. L. U.§. 1. 63
Non si può procedere in Marocco alla rottura di pace, se non previo un' armistizio di sei mesi. L. U. §. 11. 65

Pagamento.

Quali pagamenti devono fare tutti i Vicarj. L. F. §. 45. 108
Quali pagamenti devino fare i Potestà delle Potesterie maggiori. L.F.§.46. 109
Quali pagamenti devino farsi dai Notari tanto civili, che criminali. L. F. §.46. 111
Quali pagamenti devino fare i Potestà delle Potesterie minori. L.F.§.48. 112

Pena.

Pene contro i delatori d' armi bianche di giusta misura. L.U.§.20. e 21. 10
Pene contro i delatori d'arme da fuoco. L.U §.22. 11
Pene contro coloro, che uccidano, o feriscano benchè leggiermente con armi di corta misura. L.U. §. 24. e 25. 11
Pena, nella quale incorrono coloro, che stampano sen-

za le dovute licenze. L. U. §. 18. 20

Pena contro coloro, che stampano libri contrari alla Religione, o buoni costumi. L. U. §. 19. 21

Perquisizioni.

Si vietano le perquisizioni nelle case a titolo d'armi. L. U. §. 16. 9

Pellegrinaggio.

I Sudditi Cesarei, e Toscani possono andare per pellegrinaggio di devozione negli Stati Ottomanni senza impedimento. L. U. §. 11. 35

I Potestà hanno la giurisdizione civile, e mista, ma non possono ingerirsi nelle cose criminali. L. F. §. 4. 95

Le Potesterie maggiori sono assistite da un Giusdicente, e da un Notaro, e le minori da un solo Giusdicente. L. F. §. 8. 96

Enumerazione delle Podesterie maggiori. L. F. §. 17. 99

Enumerazione delle Potesterie minori. L. F. §. 18. 99

Descrizione delle 15. Potesterie maggiori. L. F. §. 19. 100

Il Potestà di Grosseto ha sotto di se tre Uffiziali civili, e un Cancelliere civile, e criminale. L. S. §. 4. 148

Il Potestà di Massa ha sotto di se due Uffiziali civili, ed un Cancelliere. L. S. §. 7. 148

Il Potestà di Castiglioni ha sotto di se un' Uffiziale, ed un Cancelliere. L. S. §. 10. 148

Il Potestà di Scansano ha sotto di se un Cancelliere, ed un' Uffiziale. L. S. §. 11. 149

Il Potestà d' Arcidosso ha sotto di se due Uffiziali, ed un Cancelliere. L. S. §. 13. 150

Il Potestà di Pitigliano ha sotto di se un Cancelliere, ed un' Uffiziale. L. S. §. 16. 150

Il Potestà di Manciano ha sotto di se un Cancelliere e due Uffiziali. L. S §. 18. 150

Procuratore.

I Procuratori sono obbligati di darsi in nota, e farsi descrivere con indicazione del nome. L. F. §. 7. 132 e L. S. §. 7. 223

Protocollo.

Il Tribunale dell' Auditor Fiscale deve tenere tre Protocolli. L. S. §. 1. 192

I Protocolli son composti di carte dugento, e bollati col sigillo della Biccherna L. S. §. 2. 192

Nel primo Protocollo si registrano le cause criminali dei Nobili Sanesi, quelle di fuga, fratture di carceri, e le cause delegate L. S. §. 3. 192

Nel Protocollo si deve notare il nome del querelante

ti, e dell'imputato indicando se è carcerato, o nò, ed il titolo del delitto L. S. §. 4. 192

Nelle cause dellegate, o di frattura di carceri s'accende la partita nel protocollo, allorchè viene nel Tribunale il rescritto di delegazione L. S. §. 6. 193

Quando l' imputato, è in forze si nota la sua carcerazione nel Protocollo L. S. §. 8. 193

Il carattere del protocollo deve esser chiaro, e formato dal Cancellier Criminale L. S. §. 12. 194

Nel secondo protocollo dovrà registrarsi il giorno in cui sarà rimesso il processo dalla Cancelleria criminale al Cancellier Civile L. S. §. 14. 195

In detto secondo protocollo si deve notare il giorno in cui sono rimessi gl' altri processi §. 15. 196

Nel terzo protocollo dovrà il Cancelliere registrarvi le sentenze L. S. §. 17. 196

Tutti i ministri obbligati a prendere dall' Uffizio della Biccherna intitolato *Protocollo criminale* L. S. §. 1. 208

Il detto Protocollo è diviso in tre parti L. S. §. 2. 208

Il detto protocollo deve servire per un riscontro di verità L. S. §. 3. 209

Nei suddetti protocolli vi sono accese le cause, l'inquisizione, e le sentenze L. F. §. 4. 209

Terminato il Protocollo devono i ministri provedersene d'un'altro L. S. §. 7. 210

Regole da tenersi nei protocolli L. S. §. 18. 214

Prova

Le prove contro i trasgressori enunciati nella legge delle Stamperie sono privilegiate, come ne' delitti occulti, e di difficil prova L. U. §. 22. 22

Provincia

Descrizione delle potesterie della Provincia inferiore L. S. §. 1. e 2. 147

R

Relatore.

Il Relatore è obbligato assegnare alle parti i giorni per l' informazioni, e sessioni L. S. §. 11. 224

Vedi *Sessione*, *e Udienza*.

Repudia.

Le Solennità infamanti per la repudia dell' eredità paterna sono state abolite da S. A. R. L. S. §. 1. 183

Forma prescritta intorno alle repudie dell' eredità paterna, ed avità. L. S. 184

Forma prescritta in ordine alla repudia dei beni paterni nel caso, che si voglino ritenere i beni materni. *L. S.* 187

Rettore.

Obligo dei Rettori d' invigilare, che i ministri sodisfaccino a tutti i pesi. L. F. §. 41. 106

S

Segretario.

Il Segretario delle tratte deve fare la proposizione dei soggetti idonei per l'Uffizj Provinciali. L. F. §. 24. 86

Il Segretario delle tratte deve prendere i riscontri opportuni per assicurarsi, che i proposti non abbiano divieto dall' Uffizj. L. F. §. 26. 101

Il Segretario delle tratte è obligato a partecipare a S. A. R. gl' ostacoli, che possono incontrarsi nell' elezzioni, o conferme. L. F. §. 28. 102

Il Segretario delle leggi deve esaminare con tutto il rigore l' attestati dei Notari. L. S. §. 2. 158

Sentenza.

Dalle sentenze conformi non si dà appello ulteriore. L. S. §. 26. 152

Sessione.

Le sessioni, ed informazioni devono per regola farsi nei Tribunali, ove si ricevono, e conservano gl' atti, e a ciascheduno è dato l' ingresso libero d' intervenirvi. L. F. §. 2. 130 e L. S. §. 2. 221

L' Attore tanto ne' Contradittori, che nelle sessioni è il primo ad informare, ed il Reo deve parlar dopo, nè si niega il potere replicare. L. F. §. 5. 131 e L. S. §. 5. 222

Mancando la parte, che sarà puntata di comparire in tempo alle stabilite sessioni si fa luogo agl' altri successivamente descritti, e tutti sono preferiti alla medesima. L. F. §. 9. 132 e L. S. §. 9. 224

Obbligo d' appuntare di mano in mano le sessioni. L. S. §. 8. 223

Schiavi.

Proibizione di farsi schiavi gli sudditi delle due potenze Imperiali, Granducali, e Ottomanne. L. U. §. 14. 36

I sudditi Imperiali, Granducali non possono farsi schiavi, ancorchè imbarcati sopra bastimento di bandiera straniera. L. U. §. 6. 43

I sudditi Toscani non devono restare schiavi in Marocco, nè quei di Marocco in Toscana. L. U. §. 2. 63

In Marocco in caso di guerra il riscatto degli schiavi è di 100. pezze dure per ciascheduno a condizione, che i ragazzi, i settuagenari, le ragazze, e donne di qualunque età non possine

fino essere fatti schiavi. L. U. §. 12. 66

Sindacato.

Tanto i Notari, che i Giudici devono dopo l'anno stare a sindacato, ove riportando l'assolutoria possono stare nell' Uffizio fino al terzo anno. L.F.§ 25. 86

L'Uffizio dura un' anno, ed in fine devono i Giusdicenti rendere il Sindacato. L. F. §. 42. 107

Regole da tenersi, quando in occasione del Sindacato generale si trovassero trasgressioni, e mancanze al certificato. L.S.§.14. 213

Stamperia.

Le Stamperie private sono abolite, e quali s' intendino per Stamperie private. L. U. §. 5. 16

Quali riscontri, e condizioni, e cautele dovrà dare chi vuole legitimamente esercitare l' arte tipografica. L. U. §. 6. 7. 8. 17

Li Stampatori, che hanno esercitato dal giorno del Motuproprio non devono soccombere a veruna spesa, ma i nuovi Stampatori devono pagare le solite tasse. L. U. §. 9. e 10. 17 e 18

Quali siano i privilegi accordati agli Stampatori. L. U. §. 12. 18

Quali istrumenti, e macchine non sieno compresi nella presente. L. U. §. 13. e 14. 18

Gli Stampatori in ogni opera sono obligati distribuirne quattro esemplari alle persone notate in detta. L. U. §. 16. 19

Gli originali tre giorni dopo, che ne sarà terminata la stampa dovranno consegnarsi in quei luoghi, e a quelle persone, che saranno destinate. L. U. §. 17. 19

Statuto.

Li Statuti, e privilegi originarj di ciascun luogo devono osservarsi. L. F. §. 5. 95

Ordine, che s' osservino nella Provincia inferiore gli statuti locali, e che in mancanza si ricorra agli statuti della Città di Siena. L. S. §. 33. 153

Statuto della repudia dell' eredità paterna, ed Avita. L. S. 184

Statuto per quelli, che vogliono ritenere i beni materni, e repudiare i beni Paterni. L. S. 187

Riforme del Collegio di Balìa relativamente allo statuto della repudia. L. S. 189

T

Tariffa.

Fino a nuovo ordine si devono osservare le tariffe. L. F. §. 10. 91

Il Governatore di Livorno, e di Portoferrajo, ed il Commissario di Pisa sono esenti da qualunque tariffa. L. F. §. 50. 114

Tariffa da osservarsi nella Provincia inferiore. L. S. §. 32. 153

Tasse.

Le tasse, e i proventi si devono pagare colla cassetta degl' atti di ciascun Tribunale Pretorio. L. F. §. 12. 98

I Ministri del Tribunale Pretorio sono obligati a sopportare gl' aggravi, e tasse, e a tenere a loro spese i Coadiutori. L. F. §. 13. 98

Condonazione e moderazione delle tasse di spedizioni. L. F. §. 44. 108

La spesa della carta bollata deve soffrirsi dalla Cassetta dei Notari, e suoi partecipanti. L. F. §. 54. 115

Testamento.

I sudditi di Toscana possono nelle Provincie della Francia disporre per testamento, donazione, o altrimenti dei loro beni, che possiedono nel Regno. L. U. §. 2. 51

Il suddetto dritto è accorto dal Granduca di Toscana ai sudditi di S. M. Cristianissima. L. U. §. 3. 51

Torchio.

I Torchj, o caratteri non si possono dagli Stampatori ritenere nelle proprie case, se queste non hanno comunicazione colla bottega. L. U. §. 15. 19

V

Vendita.

I Venditori, ed introduttori dei libri contrarj alla Religione, e buoni costumi, e dei libelli famosi, come devino castigarsi. L. U. §. 21. 21

Vicario.

I Vicarj dei feudi devono essere scelti dalle liste. L. F. § 26. 87

Enumerazione dei Vicariati Maggiori. L. F. §. 15. 99

Enumerazione dei Vicariati per la classe minore. L. F. §. 16. 99

I descritti nelle liste maggiori possono aspirare a tutti i quaranta Vicariati, e a tutte le quindici Potesterie maggiori. L. F. §. 20. 100

Il Vicario Regio del Tribunal di giustizia è dispensato da dare l' udienze pubbliche L. S. §. 32. 227

Udienze.

Tutti i Giudici tanto necessari, quanto delegati volontari, o compromissari di tutto il Granducato sono obligati dare l' udienze publiche. L. U. §. 2. 72

Le

Le persone intervenienti all' udienze non possono prender posto nei sedili, e luoghi destinati alle parti litiganti, e ai loro difensori, e devono tenersi indietro senza poter parlare, e dare verun' disturbo L. F. §. 4. 130 L. S. §. 4. 222

Quelli, che nell' udienze pubbliche non osservano il silenzio, o in qualche forma controvengono all' ordine prescritto devono essere espulsi dalle predette udienze. L. F. §. 6. 131 e L. S. §. 6. 222

Gli Auditori di Ruota per le publiche udienze s'adunano collegialmente all' ore 10. della mattina il Martedì, Mercoledì, e Venerdì L. F. §. 15. 133

Il Lunedì, e Sabato mattina per il tempo predetto ed il dopo pranzo di ciascun'giorno, ed il Giovedì da udienza ciascun Auditore a solo L. F. §. 15 133

L'udienze, e sessioni si fanno in una stanza dei quartieri degl'Auditori di Ruota, quando si tratti di cause in tre, e per l'udienze a solo ciascun' Auditore sceglie una stanza nel proprio quartiere L. F. §. 16. 134

Gl'Auditori del Magistrato Supremo s' adunano nel luogo solito; In quali giorni, e loro incombenze. L. F. §. 19. 134

In quali giorni devino dare udienza gl' Auditori del Supremo a solo L. F. §. 20. 134

Quando devino adunarsi, e dove gl' Auditori del Supremo cogl' altri Giudici, che non sono del loro Collegio. L. F. §. 21. 135

Il Magistrato dei Pupilli s' aduna il Mercoledì, e Sabato mattina. L. F. §. 23. 135

I Residenti legali s'adunano il Lunedì, e Martedì mattina nella stanza del Tribunale dei Pupilli L. F. §. 24. 135

Ciascuno dei Residenti del detto Magistrato dei Pupilli è obligato il dopo pranzo di ciascun' giorno risiedere per turno in detto Tribunale L. F. §. 26. 136

In una delle stanze destinate per i Residenti legali si devono adunare i Giudici delegati, e compromissari L. F. §. 26. 136

L'Auditor delle regalìe interviene ogni giorno al suo Tribunale, e da udienza il Lunedì, e Giovedì mattina L. F. §. 29. 137

L'Auditor della Camera delle Comunità da udienza il Lunedì, Martedì, Venerdì,

nerdì, e Sabato mattina. L. F. §. 30. 137
L'Auditor della camera del commercio da udienza tutte le mattine a ore 11. L. F. §. 31. 137
L'Auditor del Supremo Tribunale di Giustizia da udienza per le cose civili il Lunedì, e Giovedì mattina all'ore 10. L. F. §. 32. 137
Il Conservatore delle leggi da udienza il Lunedì, Mercoledì, e Sabato mattina. L. F. §. 33. 137
Nelle stanze del Conservatore delle leggi s'adunano i Giudici delegati, e compromissari nelle cause del Tribunale suddetto L. F. §. 34. 138
Per le cause delle decime Granducali del Monte comune, e di Pietà, dell'accademie, del disegno e dell'immobili dovranno dare udienza i respettivi Giudici o in Ruota, o nel Tribunale dei Pupilli L. F. §. 35. 138
L'Auditor del governo di Livorno da udienza ogni giorno dopo pranzo. L. F. §. 37. 138
I Giudici delegati, o volontari di Livorno devono dare udienza publica, nel Palazzo della Comunità. L. F. §. 39. 139
L'Auditor del Commissario di Pisa da udienza nel Palazzo Pretorio tutti i giorni non festivi all'ore 11 L. F. §. 40. 139
L'Assessore del Magistrato dei Gonfalonieri di Pisa da udienza nel palazzo publico il Martedì, e il Sabato mattina all'ore 10. L. F. §. 41. 139
I Consoli di mare danno udienza ogni mattina a ore 10. e possono sentire anche nella propria casa per gl'affari marittimi L. F. §. 42. 140
L'Auditor dell'uffizio dei fossi di Pisa da udienza nella stanza del suo Tribunale il Lunedì Mercoledì, e Sabato mattina all'ore 10. L. F. §. 45. 141
I Giudici Consultori per le cause di restituzione in integrum devono dare udienza nella medesima stanza L. F. §. 46. 141
Il Vicerettore dello studio di Pisa, o il suo assessore da udienza il Lunedì, e Giovedì mattina all'ore 11. L. F. §. 47. 141
Nella medesima stanza danno udienza i Consiglieri delle cause di seconda istanza L. F. §. 48. 141
Nelle cause di terza istanza si da udienza dai suddetti il Mercoledì, e Venerdì L. F. §. 49. 141
Il Consiglio dell'ordine di S. Stefano da udienza il Mercoledì, e Venerdì mattina

pina all' ore 11. L. F. §. 51. 141

Il Giudice da udienza il Lunedì, e Giovedì mattina L. F. §. 52. 141

Il Vicario di Pistoja dà udienza pubblica nella stanza del Pretorio tutte le mattine a ore 11. L. F. § 53. 142

I Giudici delegati, o volontari di Pistoja danno udienza nella stanza del Magistrato dei Gonfalonieri, e priori L. F. §. 54. 142

Nella medesima stanza da udienza l'assessore del Magistrato dei Collegj il Lunedì, Martedì, Giovedì, e Venerdì mattina all'ore 10. L. F. §. 55. 142

Gli Auditori di Ruota nelle cause commesse a tre, s'aduna dopo le ore dieci della mattina il Martedì, Mercoledì, e Sabato L. S. §. 14 225

Gli Auditori di Ruota danno udienza a solo il Lunedì, e Venerdì mattina, ed il dopo pranzo di ciascun giorno, restando libero il Giovedì L. S. §. 15. 225

I suddetti possono eleggersi la stanza delle Udienze pubbliche L. S p. 16. 225

In qual luogo debbano dare udienza i Giudici nelle cause delegate non Ruotali L. S. §. 17. 225

L'Auditore del Magistrato Supremo dà udienza il Mercoledì, Venerdì, e Sabato dopo pranzo nella stanza del soppresso Tribunale dell' Abbondanza. L. S. §. 19. 216

L' Auditore del Supremo come Assessore dei Conservatori dà udienza nella detta stanza il Giovedì dopo pranzo. L. S. §. 20. 226

Il suddetto come Assessore del Magistrato de' pupilli dà udienza in quel Tribunale il Lunedì dopo pranzo. L. S. §. 21. 226

L'Auditore Fiscale nelle cause di terza istanza deve informarsi nella sua residenza L. S. §. 22. 226

Il suddetto Auditore Fiscale per le altre cause ordinarie dà udienza il Martedì mattina, ed il Giovedì dopo pranzo L. S. §. 23. 226

L' Auditor del Governo come Giudice Camerale dà udienza il Giovedì mattina nei respettivi Tribunali L. S. §. 24. 229

L' Assessore di mercanzìa dà udienza in detto Magistrato ogni Venerdì dopo pranzo. L.S.§.27. 227

Il Lunedì dopo pranzo dà udienza l' Assessore dei Regolatori in quel Tribunale. L.S.§.28. 227

L' Assessore dei Monti dà udienza il Giovedì mattina

na dopo il suono della Campana nella stanza del detto Magistrato. L. S. §. 29. 227

L'Assessore di Biccherna dà udienza il Martedì mattina in quel Tribunale. L. S. §. 31. 227

Notasi che le Tavole dei respettivi Compartimenti delle quali si fa menzione nel presente Tomo saranno inserite nel quarto.

Fine dell' Indice del Tomo Terzo.